



Nn. 2111 e 2112-A

ALLEGATO 3-II

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (n. 2112)

ALLEGATO 3-II

VOLUME III
Articoli 33 – 51

EMENDAMENTI

*al disegno di legge di stabilità esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Disegno di legge n. 2111

- articolo 33	<i>Pag.</i> 3
- articolo 34	» 146
- articolo 35	» 185
- articolo 36	» 277
- articolo 37	» 278
- articolo 38	» 286
- articolo 39	» 334
- articolo 40	» 348
- articolo 41	» 381
- articolo 42	» 389
- articolo 43	» 409
- articolo 44	» 441
- articolo 45	» 457
- articolo 46	» 472
- articolo 47	» 492
- articolo 48	» 548
- articolo 49	» 581
- articolo 50	» 607
- articolo 51	» 628

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)**

Art. 33.

33.1

CENTINAIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato; i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

1-quater. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

33.2

CENTINAIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dallo gennaio 2016, sono soppresse le Prefetture Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimenti dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

33.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

All'Elenco n. 2, di cui al comma 1, relativo alle «Riduzioni delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle Società Pubbliche», con riferimento al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, alla Missione 1 «Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», al Programma 1.2 «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», nella colonna relativa alle riduzioni previste per l'anno 2016 sostituire il numero: «4.031» con il seguente: «1.031».

Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, al Ministero della Difesa, alla Missione 2. Ricerca e innovazione, al programma 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa, sostituire le parole: «10.000», con le seguenti: «13.000».

33.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

All'Elenco n. 2, di cui al comma 1, relativo alle «Riduzioni delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle Società Pubbliche», con riferimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nello specifico alla Missione 3 «Ricerca e Innovazione», al Programma 3.4 – «Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata», nella colonna relativa alle riduzioni previste per l'anno 2016 sostituire il numero: «3.000» con il seguente: «0».

Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, al Ministero della Difesa, alla Missione 2. Ricerca e innovazione, al programma 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa, sostituire le parole: «10.000», con le seguenti: «13.000».

33.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, triennio 2016-2018, sopprimere le riduzioni delle

spese relative al Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca non predeterminate per legge.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «83 milioni e 600 mila euro nel 2016, 63 milioni e 600 mila euro nel 2017, 103 milioni e 600 mila euro nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».

33.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, triennio 2016-2018, sopprimere le riduzioni delle spese relative al Ministero dei Beni e delle attività culturali non predeterminate per legge.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «292 milioni e 200 mila euro nel 2016 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2017».

33.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri triennio 2016-2018, sopprimere le riduzioni delle spese relative al Ministero dell'Istituzione, dell'Università e della Ricerca non predeterminate per legge.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «83 milioni e 600 mila euro nel 2016, 63 milioni e 600 mila euro nel 2017, 103 milioni e 600 mila euro nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».

33.8

COMAROLI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.090 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dal-

l'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge», con le seguenti «73.002.000 per l'anno 2016, di 71.756.000 per l'anno 2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2017:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

33.9

COMAROLI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge» con le seguenti: «euro 19.921.000 per l'anno 2016, di 18.675.000 euro per l'anno 2017 ed euro 14.925.000 a decorrere dall'anno 2018 come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge».

Conseguentemente, alla tabella n. 3, sostituire il cap. 2183, come segue:

Capitolo	Denominazione	2016	2017	2018
2183	Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria	0	0	0

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «276 milioni».

33.10

BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n.384».

33.11

SCIBONA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sulla Torino-Lione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è soppresso.».

33.12**Dichiarato inammissibile**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto relativo all'asse ferroviario Torino-Lione, cessa dall'incarico».

33.13

CENTINAIO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 20003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio. dei ministri 23 luglio 2002, recante or-

dinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39».

33.14

MANGILI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *l'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

"Art. 1. - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lorde di euro cinquemila".».

33.15

LEZZI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.", il comma 139 è soppresso».

33.16

BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", il comma 135 è soppresso».

33.17

SCILIPOTI ISGRÒ, MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1.

33.18

BONFRISCO, MILO, BRUNI, ZIZZA, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, ORELLANA, CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, MARINELLO, GUALDANI, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, TOSATO, ARRIGONI, ZELLER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, D'ALÌ

Assorbito

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.».

33.19

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, ORELLANA

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.».

33.20

CASTALDI, GIROTTO, FUCSIA

Ritirato*Sopprimere il comma 3.**Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

33.21

MARINELLO, GUALDANI

Ritirato*Sopprimere il comma 3.**A copertura dei maggiori oneri, stimati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

33.22

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato*Sopprimere il comma 3.**Conseguentemente al comma 34 sostituire le parole: «300 milioni annui» con le seguenti: «200 milioni annui».*

33.23

TOSATO, ARRIGONI

Ritirato*Sopprimere il comma 3.**Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

33.24

ORELLANA, ZELLER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

33.9000

LE RELATRICI

Accolto

All'articolo 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno» 2016, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «260 milioni di euro per l'anno 2016, 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

33.25

D'ALÌ

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro annui».

33.26

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

33.27

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA, AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: - 100.000.000;
2017: - 100.000.000;
2018: - 100.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «200 milioni di euro annui».

33.28

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

33.29

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni»,

33.30

BIANCONI, GUALDANI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni», con le parole: «40 milioni.

A copertura dei maggiori oneri, stimati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «240 milioni di euro».

33.31

Gianluca ROSSI, MAURO MARIA MARINO, SANTINI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO, AMATI, LAI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «17 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

33.32

LEZZI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 33 sostituire le cifre: «17,7» e «25,1», con le seguenti: «27,7» e «35,1».

33.33

LEZZI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «relativamente» fino a: «(IR-PEF)».

33.34

BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, PANIZZA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'ultimo periodo è soppresso».

33.35

LEZZI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «Al medesimo articolo 47, terzo comma, il secondo periodo è soppresso».

33.36

AMATI, CARDINALI, CIRINNÀ, GINETTI, FABBRI, VALENTINI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le destinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la quota è destinata alle tipologie di interventi a diretta gestione statale individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222 il secondo periodo è soppresso».

33.37

BOTTICI, PUGLIA

Respinto*Dopo il comma 4 aggiungere:*

«4-bis. All'articolo 47, comma 3, secondo periodo, della legge 20 maggio 1985 n.222, sostituire le parole: "in proporzione alle scelte espresse" con le seguenti: "in favore dello Stato"».

33.38

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 14, aggiungere infine le seguenti parole: "con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di bandire nuovi concorsi pubblici soltanto previo scorrimento delle graduatorie vigenti"».

33.39

BOTTICI, BULGARELLI

Ritirato*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione».

33.40

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, TOSATO, STEFANI, COMAROLI

Ritirato*Sopprimere il comma 5.**Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 2.*

All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro

18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiunge, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

33.41

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

33.42

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente al comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro a decorrere dal 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

33.43

TOSATO, STEFANI, COMAROLI

Ritirato

All'articolo 33 sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «297 milioni».

33.44

ENDRIZZI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000.

33.45

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, il fondo annuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

5-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 del Codice civile.

5-quater. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al 31 dicembre 2014».

33.46

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:

"2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di riclassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*".».

Conseguentemente,

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

33.47

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

33.2100**Accolto**

LE RELATRICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

33.48

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

7-ter. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite; entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge 9-agosto 2013, n. 98.

7-quater. Il giudice dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizioni di cui al precedente comma».

33.49

MANGILI

Respinto

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.».

33.50

GAETTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al secondo periodo, dopo le parole: "Sant'Agostino" sono aggiunte le seguenti: "Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia,".».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;

2017: - 40.000.000;

2018: - 40.000.000.

33.51

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, FUCKSIA, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le-seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94";

b) al comma 7, primo periodo, le parole da: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015 e 25 milioni per l'anno 2016 sono destinate all'attuazione del presente articolo".».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

33.52

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I fondi raccolti attraverso le utenze di telefonia fissa e mobile presuppongono, da parte dei soggetti erogatori dei finanziamenti o dei contribuiti, ed in deroga all'articolo 26 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il consenso implicito al trattamento dei dati sensibili per il gestore telefonico e il consenso a comunicare tali dati al partito politico beneficiario della donazione per le finalità previste nella presente legge».

33.53

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il territorio dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, costituisce, fino al 3 dicembre 2022, territorio extradoganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni in regime di zona franca di cui al presente comma non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato».

Conseguentemente,

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;

all'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto»;

all'articolo 33 sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

33.54

CIAMPOLILLO, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso».

33.55

Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere i commi 9 e 10 e aggiungere il seguente:

«Il fondo destinato al finanziamento delle Zone Franche Urbane (ZFU) sull'intero territorio del Paese di cui alla Tabella E della Legge 190 del 23 dicembre 2015 è incrementato di Euro 50.000.000 per l'anno 2016 e 50.000.000 per 2017 a valere del Fondo Sviluppo e Coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, che risulterà ridotto delle corrispondenti quote di competenza».

33.56

CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere il comma 9 e al comma 10 sostituire le parole: «Ministero dello sviluppo economico adotta» con le seguenti: «Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta ai bandi finanziati con le risorse stanziati per il 2016, adotta ulteriori».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 3, Tabella E, alla voce: «Decreto-legge 66 del 2014. Art. 22-bis risorse destinate alle zone franche urbane cap 7350:

2016: riduzione:

CP - ;
CS - ;

2016 rifinanziamento:

CP + 50.000.000;
CS + 50.000.000.

Conseguentemente alla voce Legge finanziaria n. 266 del 2005. Art.1 comma 95 punto 3, contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM, apportare le seguenti modifiche:

2016 rifinanziamento:

CP + 30.000.000;
CS + 30.000.000.

33.57

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Ritirato

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "della regione Emilia Romagna "sono inserite le seguenti: "nonché dei comuni del territorio del Polesine"».

Conseguentemente,

all'articolo 20, sopprimere il comma 2.

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di

euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018».

all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150».

all'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto».

all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

33.58

CONSIGLIO, COMAROLI

Respinto

A comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il 60 per cento, e al finanziamento delle attività di sperimentazione per l'individuazione di zone a burocrazia zero, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 per la restante parte».

33.59

CONSIGLIO, COMAROLI

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il 60 per cento e al finanziamento dei distretti industriali per la restante parte».

33.60

ALBANO, LAI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, il territorio del Comune di Ventimiglia, è assimilato ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, come da delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10-ter. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma *10-bis* si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.

10-quater. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è consentito di:

a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

b) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;

c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza permanente.

10-quinquies. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma *10-bis*, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

10-sexies. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza dalla medesima zona franca.

10-septies. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

10-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge, All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci in cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

10-*novies*. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2030 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».

33.61

COMAROLI, CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per il triennio 2016, 2017 e 2018, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, nei territori ubicati all'interno di piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca. All'attuazione del presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»

Conseguentemente,

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e fino a «18.006.000» con le seguenti «323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 318.006.000»;

Conseguentemente, nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «323.002»;*

b) *alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «321.756»;*

c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «318.006».

33.62

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. all'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94";

b) al comma 7, le parole: "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni"».

33.63

CIAMPOLILLO

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano i contributi e i rimborsi degli oneri sostenuti dallo Stato a favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. Le somme a tal fine attribuite, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, alla Missione "Comunicazioni", programma "Servizi di comunicazione Elettronica, di Radio diffusione e Postali", sono riversate all'entrata del Bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alle variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente disposizione.»

33.64

CONTE

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

1. Nel rispetto del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, e successive modificazioni, è autorizzata la costituzione di una zona franca nei porti:

a) di Genova nelle aree rientranti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale e nell'adiacente area industriale e intermodale;

b) di Napoli, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 11 febbraio 1952, n. 75, nelle aree rientranti nella giurisdizione dell'Autorità portuale a levante del primo pontile ad est della stazione marittima;

c) di Venezia.

2. Alla delimitazione delle zone franche di cui al comma 1 si provvede, previa proposta di ciascuna Giunta Regionale, su rispettiva istanza dei presidenti dell'Autorità Portuale di Genova, di Napoli e di Venezia, da notificare all'Autorità delle Dogane competente e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ove la delimitazione delle aree ricomprenda anche il territorio di enti locali, oltre che quello di giurisdizione dell'Autorità Portuale, si provvede mediante gli strumenti di programma previsti dalla legge"».

33.65

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In considerazione dei gravi danni subiti dai territori del Veneto confinanti con la regione Emilia Romagna in seguito al sisma del 2012 è istituita la zona franca comprendente i comuni Bagnolo Po, Calto, Canaro, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giaccano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Sienta, Trecenta e Fiesso Umbertiano. A tal fine le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa ai cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24

aprile 2014, n. 66, sono incrementate di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

33.66

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le province cessano dalle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, relativamente agli edifici in cui hanno sede le accademie di belle arti, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche. A decorrere dalla medesima data, in applicazione dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le spese corrispondenti rimangono a carico dei bilanci autonomi delle singole istituzioni. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

33.67

FUCKSIA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

33.68

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCA, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, GAMBARO, DE POLI, BRUNI, MILO, BOCCARDI, PELINO, Mario MAURO, Giovanni MAURO, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GATTI, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, MATTESINI, SAGGESE, RUTA, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, RICCHIUTI, FORNARO, GUERRA, DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO, GASPARRI, AZZOLINI, GUALDANI, Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI, AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA, Fausto Guilherme LONGO, MARINELLO, BIANCONI, ZIZZA, BONFRISCO, LIUZZI, PAGANO

Assorbito

Sopprimete il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente,

sopprimere la allegata tabella A;

sopprimere l'articolo 33, comma 34.

33.69

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016».

33.70

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 51 comma 2 aggiungere, infine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro per l'anno 2016.»

33.71

GAMBARO

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016».

33.72

DE POLI

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016».

33.73

BRUNI, MILO

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016».

33.74

MANDELLI

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016».

33.75

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016».

33.76

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni euro decorrere dal 2016».

33.77

Mario MAURO, Giovanni MAURO

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016».

33.78

PARENTE, ANGIANI, D'ADDA, FAVERO, GATTI, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, MATTESINI, SAGGESE, RUTA, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «252 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

33.79

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Ritirato*Sopprimere il comma 11.*

Conseguentemente al comma 34 sostituite le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «252 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

33.80

RUTA, RICCHIUTI, FORNARO, GUERRA

Ritirato*Sopprimere il comma 11.*

Conseguentemente al comma 34, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «252 milioni».

33.81

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Ritirato*Sopprimere il comma 11.*

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «252 milioni».

33.82

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO

Ritirato*Sopprimere il comma 11.*

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «252 milioni».

33.83

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Sopprimere il comma 11

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con le seguenti: «252».*

33.84

GASPARRI

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300», con la seguente: «252».*

33.85

AZZOLLINI, GUALDANI

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

*Conseguentemente, al comma 34, sostituire la parola: «300», con la
seguente: «252».*

33.86

Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA,
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «252».*

33.87

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

Ritirato*Sopprimere il comma 11.**Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2016: - 48.000.000;

2017: - 48.000.000;

2018: - 48.000.000.

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «252 milioni di euro annui».***33.88**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 11.**Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2016: - 48.000.000;

2017: - 48.000.000;

2018: - 48.000.000.

33.89

MOLINARI

Dichiarato inammissibile*Sopprime il comma 11.***33.2200**

LE RELATRICI

Accolto*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:**a) al primo periodo, le parole: «48 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «28 milioni»;**b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «65 per cento»;*

c) *all'ultimo periodo, le parole: «0,183 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,193 per cento».*

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «280 milioni di euro annui».

33.90

ORELLANA, ZELLER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, CAMPANELLA

Ritirato

Al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i primi due periodi sono soppressi;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «Con effetto dall'esercizio finanziario 2017», con le seguenti: «Con effetto dall'esercizio finanziario 2018».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «obbligatori incassati dall'anno 2015», con le seguenti: «obbligatori incassati dall'anno 2016».

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «204 milioni».

33.91

D'ALÌ

Ritirato

Al comma 11 sopprimere i primi due periodi.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «252 milioni di euro annui».

33.92

ORELLANA, ZELLER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, CAMPANELLA

Ritirato

Al comma 11, sopprimere i primi due periodi.

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «252 milioni».

33.93

D'ALÌ

Ritirato

Al comma 11, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «252 milioni di euro annui».

33.94

MARINELLO, GUALDANI

Ritirato

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 48 milioni di euro» con le seguenti: «sono ridotti di 10 milioni di euro per le attività e per l'organizzazione in Italia e di 38 milioni di euro per le attività e per l'organizzazione all'estero degli stessi istituti»;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

A copertura dei maggiori oneri, stimati in 48 milioni a decorrere dal 2017, al comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per il 2016 e di 252 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

33.95

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «48 milioni di euro», con le seguenti: «18 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: - 30.000.000;
2017: - 30.000.000;
2018: - 30.000.000.

33.96

D'ALÌ

Ritirato

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «48 milioni di euro», con le seguenti: «18 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro annui».

33.97

BIANCONI, GUALDANI

Ritirato

Al comma 11, sostituire le parole: «48 milioni di euro» con le seguenti: «28 milioni di euro», e le parole: «0,183 per cento» con le seguenti: «0,193 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per il 3 per cento a decorrere dal 2016».

33.98

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Ritirato

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

33.99

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

33.100

D'ALÌ

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

33.101

MICHELONI, PARENTE, TURANO, GIACOBBE, Fausto Guilherme LONGO, DI BIAGIO, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEGORER, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PAGLIARI, ALBANO, LAI, FATTORINI, MATTESINI, CORSINI, SANGALLI, VERDUCCI, TRONTI, MARAN, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI, ARRIGONI

Ritirato

Dopo il comma 11, per inserire i seguenti:

«11-bis. Al testo della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 4, è aggiunto il seguente secondo periodo: "Gli organismi di cui al precedente periodo sono tenuti ad assumere nel proprio organico con contratti a tempo indeterminato lavoratori autorizzati in via esclusiva ad accedere alle banche dati degli enti erogatori di cui al successivo articolo 7, comma 1";

b) all'articolo 14, comma 1, lettera a), le parole: "uno schema di" sono sostituite con: "un" e le parole: "definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono soppresse. È aggiunto in fine il seguente secondo periodo: "Per gli istituti che svolgono anche attività all'estero il bilancio dovrà essere in ogni caso consolidato ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 considerandosi agli effetti di tale previsione come imprese controllate' gli organismi di cui al precedente articolo 6, comma 4, restando espressamente esclusa l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 27 e 28 dello stesso decreto";

c) all'articolo 14 è aggiunto il seguente comma: "2. I soggetti promotori di cui all'articolo 2 hanno responsabilità sussidiaria e solidale con gli organismi di cui al precedente articolo 6, comma 4, in caso di danni patrimoniali cagionati a terzi nello svolgimento da parte di questi ultimi dell'attività all'estero";

d) all'articolo 15, comma 1, sono aggiunti i seguenti terzo e quarto periodo: "A decorrere dall'esercizio 2016, la vigilanza sull'attività trasmessa in via telematica con gli enti erogatori di cui al precedente articolo, 7, comma 1, si esercita esclusivamente con certificazioni rese dagli enti medesimi" e "L'applicazione della percentuale media delle decurtazioni rilevate negli stati in cui è stata effettuata l'ispezione, anche riscontrata per l'attività diversa da quella per la quale è prevista la certificazione di cui al periodo precedente, deve essere estesa a tutta l'attività dichiarata all'estero per tutti gli stati";

e) all'articolo 16, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "d) siano stati violati per due anni di cinque consecutivi gli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)".

f) all'articolo 17, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) comporta la decurtazione del 50 per cento dei contributi finanziari di cui all'articolo 13, da applicarsi nell'esercizio economico successivo a quello per il quale è stato presentato il bilancio nel quale si è riscontrata la violazione".

11-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 11-bis e dai minori stanziamenti destinati allo svolgimento delle attività ispettive all'Estero del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e valutati in un importo di 15 milioni di euro annui, sono destinati al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, come previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni».

33.102

ZIZZA, MILO, BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, la disposizione della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso "c- bis", opera a decorrere dal 1° gennaio 2016 qualora l'istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effettuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non abbia designato ai sensi dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative, assunti direttamente dal patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 61 comma 1 della legge 30 marzo 2001, n.152».

33.103

ZIZZA, MILO, BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, la disposizione della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso "6-bis", non opera qualora l'istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effet-

tuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abbia designato ai sensi dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative, assunti direttamente dal patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n.152».

33.104

BONFRISCO, MILO, ZIZZA, LIUZZI

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione delle loro attività, all'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso "c-bis)" secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2016"».

33.105

PAGANO, GUALDANI

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione delle loro attività, all'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso "c-bis)" secondo periodo, della legge 23 dicembre 2015 n. 190, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2016"».

33.106

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI, MILO

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) le parole: "dell'anno 2014" sono sostituite dalle parole: "dell'anno 2016"».

33.107

SANTINI, LUCHERINI, BROGLIA, LAI, PADUA

Ritirato

Al comma 12, sostituire le parole: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui», con le seguenti: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 54 milioni annui».

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 938.000;

CS: + 938.000;

2017:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000;

2018:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000.

33.108

ROMANO, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BATTISTA, ZELLER

Ritirato

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese di cui al presente comma e da quelli previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando il conseguimento dei risparmi ivi previsti, sono escluse le spese sostenute per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo, a decorrere dal 2016, determinato con il decreto ministeriale di cui al periodo precedente, non potrà essere inferiore al doppio di quello sostenuto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel 2015».

33.109

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 6.650.275;

2017: - 7.550.275.

33.110

BUCCARELLA, MANGILI, RICCHIUTI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro per il 2016, a 8 milioni per il 2017 e 2018».

33.111

STEFANI, CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 13.

33.112

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «293,4 milioni di euro nel 2016 e 292,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

33.113

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto*Sopprimere il comma 13.**Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 7.000;

2017: – 8.000;

2018: – 8.000.

33.114

CALIENDO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto*Sopprimere il comma 13.**Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «260».*

33.115

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, DE PIETRO

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 13**Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: «299».*

33.116

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Ritirato*Sopprimere il comma 13.**Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «260 milioni».*

33.117

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, LAI

Ritirato

Al comma 13 sostituire la parola: «6.650.275» con la seguente: «1.650.000» e la parola: «7.550.275» con la seguente: «2.550.000».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.275;

2017: - 5.000.275.

33.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.

13-ter. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016».

33.118

CERONI, CALIENDO

Assorbito

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 3 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'ar-

articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

13-ter. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2017"».

33.119

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: - 4.000.

33.120

BUCCARELLA, BULGARELLI, MUSSINI

Respinto

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per il 2016».

33.121

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016-4.000.000.

33.122

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, SANTINI

Ritirato

Al comma 14 sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «2 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 2.000.000.

33.123

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è aggiunta, in fine, il seguente comma:

"11-bis. A ciascuna unità di personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è attribuito un trattamento economico accessorio mensile di importo fisso non inferiore all'indennità di amministrazione prevista dalla contrattazione collettiva per gli impiegati civili dello Stato".

14-ter. Agli oneri di cui al comma 14-bis si provvede con le risorse disponibili nel Fondo unico giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»,

33.124

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale," sono inserite le seguenti: "nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,".

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-ter si provvede con le risorse disponibili nel Fondo unico giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

33.125

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia, le parole: "non superiore a euro 9.296,22" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 12.000,00"».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

33.126

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, MANGILI

Respinto

Al comma 15, dopo la parola: «sopraelevazione», sopprimere la parola: «ampliamento».

33.127

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI

Respinto

Al comma 15, dopo le parole: «restauro o rifunionalizzazione di edifici pubblici», aggiungere le seguenti: «in conformità ai piani regolatori vigenti».

33.128

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI

Respinto

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché destinati ad opere di interesse collettivo e pubblico e comunque senza ulteriore consumo di suolo».

33.129

RICCHIUTI, LO GIUDICE, LO MORO, TOCCI, PUPPATO, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Accolto

Al comma 15, al capoverso aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia».

33.130

RICCHIUTI, LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Ritirato

Al comma 15, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti, per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia».

33.131

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo le parole: "degli esecutori degli abusi", aggiungere le seguenti: "ivi compresi i proventi delle sanzioni di cui al comma 4-ter dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001"».

33.132

CERONI

Respinto

Sopprimere il comma 16.

33.133

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.

17-ter. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per adeguare l'assetto ordinamentale del Corpo di polizia penitenziaria in conformità della previsione di cui al comma 17-bis, anche mediante modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. È abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

17-quater. I decreti legislativi di cui al comma 17-ter sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 17-ter, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

17-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17-bis, 17-ter e 17-quater, è autorizzata la spesa di euro 944.958,00 per l'anno 2016, di euro 973.892,00 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400,00 annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

2016: - 944.958,00 euro;
2017: - 973.892,00 euro;
2018: - 1.576.400,00 euro.

33.134

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

«17-bis. Il relazione alla riorganizzazione del Ministero della giustizia e alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna di cui al decreto legislativo del 15 febbraio 2006, n. 63, è ridenominato ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.

17-ter. I dirigenti di area Al attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo dei dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.

17-quater. I dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità transitano nel ruolo di cui al comma 1. I dirigenti di istituto penitenziario attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo di cui al comma 1 o rientrare nell'amministrazione penitenziaria.

17-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, per il ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità, i meccanismi di valutazione dei medesimi dirigenti e di individuazione degli incarichi superiori come disciplinati dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

33.135

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, SPOSETTI

Ritirato

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68 è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice procede all'esame dei titoli, previa determinazione dei criteri oggettivi da effettuarsi non oltre l'inizio delle prove scritte, nei soli confronti dei candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale. Il punteggio minimo da conseguire nella prova per titoli è pari a venti punti. Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli".

17-ter. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Valutazione di titoli di merito*) - La commissione esaminatrice procede all'esame dei titoli indicati nell'articolo 15, previa determinazione dei criteri oggettivi da effettuarsi non oltre l'inizio delle prove scritte, nei soli confronti dei candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale. Il punteggio minimo da conseguire nella prova per titoli è pari a venti punti. Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli."

17-quater. Le disposizioni dei commi 17-bis e 17-quater si applicano anche ai concorsi per referendario di Tar e per consigliere di Stato già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia già stata completata la valutazione dei titoli.».

33.136

SANTINI, LUCHERINI, LAI, BROGLIA

Ritirato

All'allegato 4 (articolo 33, comma 18) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la seconda intera riga «Bresce - legge 4 giugno 1997, n. 163 a 100.000» è abrogata.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 18, sostituire: «2.700.528» con le seguenti: «2.600.528».

Alla Tabella «A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 0;

2017: - 100.000;

2018: - 100.000;

33.137

LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Sopprimere i commi 19 e 20.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze» apportare le seguenti variazioni:

2016: – 6.000.000;

2017: – 6.000.000;

2018: – 6.000.000.

33.138

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 19, sopprimere la lettera

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

33.139

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 19, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «298 milioni di euro».

33.140

ROMANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 20, sostituire le parole da: «rimangono» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono destinate al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero di cui all'articolo 1,

comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, sopprimere il comma 22.

33.141

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. L'organico di ogni rappresentanza diplomatica italiana all'estero è ridotto di una unità. I risparmi derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo sono utilizzati per il funzionamento e per i servizi prestati dalle medesime rappresentanze diplomatiche.

20-ter. Le indennità del personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compresi i rimborsi per i viaggi di rappresentanza, per ricevimenti, nonché le spese di missione sono ridotte del 40 per cento».

33.142

LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 20.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000.

33.143

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

33.144

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

33.145

SOLLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:

«Art. 87-bis.

1. Al fine di soddisfare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, si procede nel triennio 2016-2018 alla graduale immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti di cui al comma 2, con la procedura di cui ai commi successivi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per coloro che soddisfino i seguenti requisiti:

a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011;

b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data in entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011.

3. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si-provvede:

a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sentenze definitive favorevoli nel giudizio impugnatorio;

b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di cui al comma 1;

c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre n. 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 2, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1, per tutta la durata del triennio.

5. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013».

33.146

SIBILIA, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-*bis*. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:

«Art. 87-bis.

1. Al fine di soddisfare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 107/2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi dalla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, si procede nel triennio 2016-2018 alla graduale immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti di cui al comma 2, con la procedura di cui ai commi successivi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per coloro che soddisfino i seguenti requisiti:

a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011 ;

b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.

3. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede:

a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sentenze definitive favorevoli nel giudizio impugnatorio;

b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di cui ai comma 1;

c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 2, rimangono aperte anche

in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1, per tutta la durata del triennio.

5. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, e dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.128 del 2013».

33.147

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:

«22-bis) Il comma 108 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 è sostituito dal seguente:

"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) e b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti-assunti mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico decreto legislativo 297/94 ed i docenti di cui al comma 96, lettera a) e b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere a), b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, sempre in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia sopra citato, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, tutti docenti assunti a tempo indeterminato possono richiedere l'assegnazione provvisoria in deroga al vincolo triennale sopra citato. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili è autorizzati"».

33.148

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:

«22-bis). Al comma 73 della legge 107 del 13 luglio 2015 dopo le parole: "all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva" e aggiunta la seguente frase: «Per il solo 2016/2017 il personale già di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge ha diritto a chiedere la mobilità su sede all'interno della provincia di titolarità, conservando comunque il diritto a mantenere la titolarità di sede».

33.149

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A partire dall'anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».

33.150

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006)».

33.151

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Al comma 23 sopprimere dalle parole: «e sono acquisite all'erario» fino a: «effettivamente versato» e aggiungere: «per essere destinate all'incremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «240 milioni nel 2016 e 300 milioni a decorrere dal 2017».

33.152

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI

Dichiarato inammissibile

Al comma 23, sostituire le parole da: «all'entrata del bilancio» fino alla fine del comma con le seguenti: «al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

33.153

SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. A partire dall'anno scolastico 2016-2017 l'organico dei posti di sostegno, determinato sulla base dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2015 2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno per ogni alunno con disabilità, attingendo dalle graduatorie a esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605 lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13», sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 , 2017 e 2018».

33.154

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 121 è abrogato. I risparmi conseguenti all'abrogazione di cui al precedente periodo confluiscono in un Fondo, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, denominato Fondo per la Formazione continua del personale docente. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un Piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto dovrà essere adottato entro due mesi dall'approvazione della presente legge. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa».

33.155

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-bis). Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, disponendo che la disciplina recata dal comma 3, dell'articolo 4 del suddetto regola-

mento preveda che il tempo scuola della primaria sia svolto secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 30 e sino a 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

33.156

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis). Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolasti con particolare riferimento alle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, è istituito il Fondo per la didattica integrativa, con particolare riferimento alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, per un ammontare complessivo pari a 100 milioni di euro nel 2016 e 100 milioni di euro nel 2017. Il riparto delle risorse complessivamente assegnate al Fondo, è definito per ambiti regionali, sulla base della popolazione scolastica di ogni Regione, e proporzionato al tasso di dispersione scolastica».

Conseguentemente, all'articolo 44, al comma 3, sostituire le parole: «1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017», con le seguenti: «1,4 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

33.157

SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis). Sono istituiti corsi di formazione a livello regionale con la previsione di formare il personale ATA presente in organico di ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte alla Tabella A, Area A, con specifico riferimento all'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'articolo 47 del CCNI 2006-09».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2016.

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 15.000.000;
2017: - 15.000.000;
2018: - 15.000.000.

33.158

SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis). All'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "a statuto ordinario", aggiungere le seguenti parole: "e a statuto speciale" e dopo le parole: "fabbisogni *standard*" aggiungere le parole: "secondo le metodologie di cui alla Nota FC03U, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 10 giugno 2015"».

33.159

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis). Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale attuazione del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n.107, confluiscono nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

33.160

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis). L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla

data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali».

33.161

SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis). In attuazione a quanto previsto dalla legge 19 giugno 1999, n. 229, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali, il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per, ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

33.162

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Conseguentemente,

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

33.163

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il comma 334 dell'articolo, 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:* «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»;

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* "15 per cento" *con le seguenti:* «17 per cento»;

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento»;

e) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

33.164

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il comma 332 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:* «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «17 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

33.165

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 24.

33.166

CERONI

Respinto

Sopprimere i commi 25 e 26.

Conseguentemente,

*ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34;*

33.167

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Respinto

All'articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 25 sostituire le parole: «sono versate nell'entrata del bilancio dello stato nell'esercizio finanziario 2016» con le seguenti: «dovranno essere utilizzate per le medesime finalità.»

b) sostituire il comma 26 con il seguente: «Con apposito decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, procede all'individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, alla quantificazione delle stesse al fine dell'assegnazione e del trasferimento delle somme non spese alle università per interventi di edilizia universitaria»

Sopprimere il comma 27.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

33.168

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la successiva riassegnazione agli Atenei che hanno speso almeno il 90 per cento del totale dei fondi assegnati».

Conseguentemente,

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento con le seguenti: «17 per cento».

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

33.169

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 26, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministero provvede al versamento degli importi così individuati per incrementare il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della

legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo le procedure di cui all'articolo 17».

Conseguentemente sopprimere il comma 27.

33.170

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-bis). All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 425 è modificato come segue: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 23, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle».

33.171

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. Per l'anno scolastico 2016-2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.

27-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.

27-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge n. 107 del 2015, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente tecnico nella scuola del primo ciclo».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017».

33.172

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. I commi 131 e 132 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono soppressi».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni nel 2016 e 275 milioni a decorrere dal 2017».

33.173

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente comma:

«27-bis. Per la valorizzazione del merito del personale Ata, in particolare, del profilo di Direttore amministrativo, si riapre la trattativa per stabilizzare gli Assistenti amministrativi facenti funzione, che da anni sostituiscono la figura di Dsga. Si riavviano le procedure concorsuali, ordinarie e riservate, sussistendo già l'autorizzazione della Corte dei Conti a 450 posti, data dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011. Si riattiva anche la mobilità professionale, utilizzando, in prima applicazione, le graduatorie del personale già sottoposto a due prove selettive, che è stato dichiarato idoneo (132 aspiranti idonei che hanno superato l'ultimo concorso)».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «295 milioni nel 2016 e 280 milioni a decorrere dal 2017».

33.174

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della comunità didattica, assicurando la coerenza degli *standard* valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminati, con effetto dall'anno 2016, i *test* invalsi dagli esami di licenza media.

27-ter. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma precedente, sono destinati al fondo per le formazione dei docenti, del personale Ata e dei dirigenti scolastici».

33.175

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 334 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2016 e a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «275 milioni nel 2016 e 235 milioni a decorrere dal 2017».

33.176

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Sopprimere il comma 29.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.700.000;

2017: - 2.700.000;

2018: - 2.700.000.

33.177

COMAROLI, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. L'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente: «Art. 63. - 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dal F.M.I., di cui al comma 3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Ita-

liana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dal F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».

33.178

CONTE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«1. Per il miglior utilizzo delle risorse assegnate annualmente al Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è istituito un sistema premiante dei conducenti virtuosi delle imprese di autotrasporto merci.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa le disposizioni di attuazione del sistema di cui al precedente comma da realizzare attraverso

la riduzione degli oneri previdenziali gravanti sui compensi dei conducenti delle imprese di auto trasporto merci, dipendenti e autonomi.

3. La riduzione spetta ai conducenti titolari di patente CE, nonché di attestazione di frequenza di un corso di guida economica, che nell'ultimo biennio non abbiano commesso infrazioni al Codice della Strada in materia di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e non abbiano provocato incidenti per i quali sia scattato un risarcimento del danno da parte della Compagnia di assicurazione del veicolo commerciale da essi guidato.

4. In sede di prima applicazione il requisito del corso di guida economica si considera soddisfatto all'atto della prenotazione del corso stesso.

5. Ai fini dei precedenti commi il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Inps; con gli organi di controllo della circolazione stradale e con l'Ania».

33.179

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. I contributi ventennali di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati in favore dei soli investimenti in progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale conformi ai requisiti della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000;

2018: - 4.000.000.

33.180

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Al comma 32, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«il secondo periodo è così sostituito: "Quota parte dei proventi derivanti dalle dismissioni previste dall'articolo 1, comma 374 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il ministro dell'Interno, al pagamento

degli oneri relativi al personale delle Forze Armate, di cui all'articolo 27, comma 1. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo vengono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione del presente comma"».

33.181

CERONI

Respinto

Al comma 32, sostituire le parole: «il secondo periodo è così sostituito: "i proventi delle dimissioni sono versati all'entrata di bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione"», con le seguenti: «il secondo periodo è così sostituito: "i proventi delle dimissioni dell'anno 2015 e 2016 sono destinati in quota di 200 milioni all'integrazione del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 17-bis e in quota di 200 milioni ad incrementare, per l'anno 2015, la dotazione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012"».

Conseguentemente,

*ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.*

33.182

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 43 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con il compito di coordinare la formazione medica specialistica e di determinare i criteri per l'accreditamento delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali che compongono le reti formative delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

1-bis. L'Osservatorio, organo consultivo del MIUR e del Ministero della Salute, al fine di sovrintendere e coordinare la formazione medica specialistica, elabora regolamenti, linee di indirizzo e proposte, volti al miglioramento della qualità della formazione medica specialistica. Inoltre,

propone i criteri di distribuzione dei contratti di formazione, fatte salve le prerogative del Ministero della Salute e delle Regioni in tema di pianificazione e programmazione del fabbisogno di medici specialisti e generalisti.

1-ter. Ai fini dell'accreditamento delle scuole di specializzazione, per ciascuna tipologia di specializzazione, l'osservatorio definisce, determina e verifica gli *standard*, i requisiti e gli indicatori di *performance*, necessari ad accreditare le singole scuole e per effettuare il monitoraggio continuo della qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini dell'accreditamento si tiene conto:

a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale;

b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione;

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;

d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;

e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali;

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38, comma 1.

g) negli indicatori di performance espressi su base regionale da ciascuna struttura afferente alla rete formativa.";

b) all'articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. L'Osservatorio, di concerto con gli omologhi Osservatori regionali di cui al successivo comma 3, verifica la sussistenza degli *standard*, dei requisiti e degli indicatori di performance delle reti formative, nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione, definendo ed adottando tutti gli strumenti necessari ad assolvere a tali compiti. A tali fini, l'Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.";

c) all'articolo 43, comma 3:

a) alla lettera a), le parole: "ricerca scientifica e tecnologica" sono sostituite dalle seguenti: "ivi incluso il Dirigente generale competente";

b) alla lettera b), la parola: "sanità" è sostituita dalle seguenti: "Salute, ivi incluso il Dirigente generale competente";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca".;

d) all'articolo 43, comma 4, la parola: "sanità" è sostituita dalla seguente: "Salute" e le parole: "scientifica e tecnologica" sono soppresse;

e) all'articolo 43, comma 5, la parola: "sanità" è sostituita dalla seguente: "Salute" e dopo la parola: "1" è aggiunta la seguente: "ter"

f) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto legislativo è istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, nonché da rappresentanti dei medici in formazione specialistica eletti tra gli iscritti ai corsi di specializzazione. Nella commissione è assicurata la presenza dei presidenti delle scuole o presidi delle facoltà di medicina e chirurgia, nonché una rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione. È garantita la rappresentanza di un medico in formazione specialistica per ciascuna delle università della regione sede di scuole di specializzazione. In ogni caso la rappresentanza degli specializzandi non può essere inferiore a tre. L'osservatorio può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica la sussistenza degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance delle reti formative, nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione. A tali fini, l'Osservatorio regionale adotta gli strumenti definiti dall'Osservatorio Nazionale, cui presenta *report* con cadenza almeno annuale, e può avvalersi del contributo di esperti. L'Osservatorio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 5 componenti dell'Osservatorio Regionale.";

g) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni provvedono all'istituzione degli osservatori e ne danno comunicazione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e della ricerca in caso di mancata istituzione dell'Osservatorio Regionale, questi viene vicariato dall'Osservatorio Nazionale nell'espletamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.";

h) all'articolo 44, comma 3, le parole: "una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il competente Assessorato regionale con deleghe alla Sanità e Salute"».

33.183

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

32-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi dai contratti di locazione di cui al comma 32-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.

32-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 32-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 32-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

32-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 32-bis a 32-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato».

33.184

MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1094 è inserito il seguente:

"Art. 1094-bis. Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli.

1. All'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che riveste il grado di maggior generale o corrispondenti, compiuto il 62° anno di età, è conferita la promozione ad anzianità al grado di tenente generale o corrispondenti, previo giudizio d'idoneità da parte della competente commissione di avanzamento.

2. La promozione è effettuata in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'ar-

mata o corrispondenti e in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti."

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 202 mila euro annui, si provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 582 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

33.185

MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis). Fino alla completa revisione della disciplina degli organismi ai rappresentanza di militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010; n. 66, i militari eletti negli organi di rappresentanza svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio, con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza, anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per le attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2016, sono versati al bilancio dello Stato».

33.186

MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis). Al fine di realizzare maggiori risparmi di spesa e favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 si interpretano nel senso che il divieto di effettuare i trattenimenti in servizio, comunque denominati, imposto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha efficacia anche per i richiami in servizio disposti ai sensi degli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2013, n. 66, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati ai bilancio dello Stato».

Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

33.187

MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis). All'articolo 993 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. L'istituto del richiamo non è consentito nei confronti dei militari che abbiamo ricoperto l'incarico di Capo di Stato Maggiore della Difesa, Segretario Generale della Difesa, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comandante Generale della Guardia di Finanza e Capo di Stato Maggiore di Forza Armata».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 800.000;

2017: - 800.000;

2018: - 800.000.

33.188

MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis). All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 10 per cento». I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

33.189

MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:*

«32-bis). Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono abrogati. Nei confronti del personale militare il cui trattamento di quiescenza sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del primo periodo del presente comma, non inferiori a 32.000.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per, essere riassegnati, con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fini dell'attuazione del secondo periodo del presente comma».

33.190

MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:*

«32-bis). Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17.

1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del persona militare di religione cattolica, è disimpegnato da sacerdoti cattolici.

2. Fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, l'amministrazione militare assicura i mezzi non economici e le strutture logistiche per lo svolgimento del servizio di cui al precedente comma 1.

3. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non pos-

sono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'Interno".

b) Il titolo III del libro V è abrogato.

I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, non inferiori ai 9.450.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sono versati al bilancio dello Stato».

33.191

MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«Al comma 3, dell'articolo 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente: "*n*) della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1818 del presente codice e di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981 n. 121"».

33.192

MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-*bis*. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 18, le parole: "ove esistenti e disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di altre amministrazioni pubbliche";

32-*ter*. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 32-*bis*, sono versati al bilancio dello Stato».

33.193

CROSIO, COMAROLI

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-*bis*. È previsto, per gli anni 2016 e 2017 nei limiti di 25 milioni di euro per anno, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzioni ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo

9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.194

MARIO MAURO, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:

"8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.

8-ter. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti prevedono il diritto all'esenzione, ancorché tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire dell'esenzione"».

33.195

COMAROLI, CROSIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radio diffusione sonora e televisiva in ambito ideale sono ridotte ad un decimo";

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei pareri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 mila euro a decorrere dal 2016».

33.196

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Sostituire il comma 33 con i seguenti

«33. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 667 è sostituito dal seguente:

"667. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".

33-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 123-ter), aggiungere il seguente: "123-quater) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa nonché tutte le altre pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica"».

33.197

MARIO MAURO, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2016.

Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse».

33.198

URAS, STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.

33.199

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.

33.200

AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della Legge 23 di-

cembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.

33.201

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.

33.202

DI GIACOMO, GENTILE, AIELLO

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.

33.203

CROSIO

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.

33.204

MARGIOTTA

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.

33.205

DI BIAGIO, GUALDANI

Ritirato

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

«33-bis. Per assicurare il sostegno all'editoria è autorizzata la spesa di 30 milioni per l'anno 2016 da destinare al fondo Interventi dell'editoria (CAP 2183)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: - 30.000.000.

33.206

MARIO MAURO, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Nel programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento", Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle "istituzioni scolastiche" sono da intendersi comprensivi sia delle istituzioni scolastiche statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000».

33.207

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

«33-bis. Al fine di preservare il valore storico e culturale del libro, la pubblicazione in formato elettronico *e-book* deve avvenire almeno novanta giorni dopo l'eventuale pubblicazione del medesimo in edizione cartacea. La sola pubblicazione in formato elettronico *e-book* può essere seguita da quella cartacea non prima di centoventi giorni dalla immissione sul *web*».

33.208

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, LAI

Ritirato

Sopprimere il comma 34.

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e Finanze legge n. 230 del 1998 articolo 19 Fondo Nazionale per il Servizio Civile, cap. 2185: apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP + 300.000.000;

CS + 300.000.000;

2017:

CP + 300.000.000;

CS + 300.000.000;

2018:

CP + 300.000.000;

CS + 300.000.000.

33.209

DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «di 100 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018, e di 300 milioni annui a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, Tabella C allegata, Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale», voce «Ministero del Lavoro e delle politiche sociali», legge n. 328 del 2000, «Fondo per le politiche sociali», apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP + 200.000.000;

CS + 200.000.000;

2017:

CP + 200.000.000;

CS + 200.000.000;

2018:

CP + 200.000.000;

CS + 200.000.000.

33.210

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 100 milioni per ciascuno degli anni 2,016, 2017 e 2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 3, Tabella E allegata, Missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», legge di stabilità n. 282 del 2012, articolo 1, comma 2.08, «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;

2017:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;

2018:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente al medesimo comma 3, Tabella E allegata, Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ministero dell'ambiente», legge n. 147 del 2013, «Difesa del suolo e tutela ambientale», apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 300.000.000

CS: + 300.000.000

2017:

CP: + 300.000.000

CS: + 300.000.000

2018:

CP: + 300.000.000

CS: + 300.000.000

33.211

ARRIGONI, COMAROLI

Respinto

Al comma 34, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 100 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ambiente e tutela del territorio e del mare. Legge di stabilità n. 147 del 2013. Art. 1 comma 111, Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (sezione 19) Difesa del suolo e tutela ambientale. (1.9-cap.75111)

apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000;

2017:

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000;

2018:

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000;

2019 e successivi

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000.

33.212

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Respinto

Al comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «è incrementato rispettivamente di 200 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

«34-bis. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 è incrementato di 100

milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

34-ter. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare il decreto di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, stabilendo criteri e modalità attuative del presente comma».

33.213

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 200 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

Conseguentemente all'articolo 51, al comma 2, Tabella C allegata, alla Missione «Soccorso civile», Programma «Protezione civile», voce «Ministero dell'Economia», decreto-legge n. 93 del 2013 - Fondo emergenze nazionali, apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

2017:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

2018:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

33.214

COMAROLI

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «240 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: «Comunicazioni», Programma: «Sostegno all'editoria», voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183,7442)», apportare re seguenti variazioni:

2015:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000;

2016:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000;

2017:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000.

33.215

PADUA, PAGLIARI, FINOCCHIARO, GRANAIOLA, ORRÙ, ALBANO, MANCONI, GIACOBBE, TURANO, ROMANO, MANCUSO, PAGANO, GUALDANI

Assorbito

Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «265 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 6, aggiungere:

«6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di primo soccorso, la cura e l'accoglienza dei rifugiati e dei profughi extracomunitari che giungono sul territorio dello Stato via mare.

6-ter. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali delle regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è attribuito ai medesimi enti un contributo complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2016».

33.216

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «291 milioni»

Conseguentemente, dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Proroga delle erogazioni delle prestazioni accessorie da parte di INPS e INAIL)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n.190 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2017"».

33.217

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «291 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Erogazioni delle prestazioni accessorie da parte di INPS e INAIL)

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere il comma 301».

33.218

SANGALLI, TURANO, MICHELONI, DI BIAGIO, GIACOBBE, PEGORER, CORSINI, FATTORI, TRONTI, MARAN, FUSTO Guilherme LONGO, VERDUCCI, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI, SPOSETTI

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per ciascuno de-

gli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy del Ministero dello Sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 - cap. 2501), apportare le seguenti modificazioni:

2016:

CP + 5.000.000

CS + 5.000.000

2017:

CP + 5.000.000

CS + 5.000.000

2018:

CP + 5.000.000

CS + 5.000.000

33.219

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «299 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima».

33.2350

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 è rifinanziata nella misura di 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: «287 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

33.220

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le finalità di cui al comma 228 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2010, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce: Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) – Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (settore n. 11)-Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000;

2017:

CP: – 80.000.000;

CS: – 80.000.000;

2018:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

33.221

COMAROLI, CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire la parola da: «23.002.000» e fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000».

Conseguentemente, nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;*

b) *alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;*

c) *alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».*

33.222

CARIDI, Giovanni MAURO

Ritirato

Sostituire il comma 35 con il seguente:

«35. Si prevede di favorire il rifinanziamento delle risorse di cui alla legge 5 luglio 1989, n. 246 che converte, con modificazioni il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante "Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria attraverso contributi statali a sostegno di progetti infrastrutturali che si prefiggono le finalità di cui alla legge citata"».

33.223

SCIBONA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 35, sostituire le parole da: «di ciclovie» a: «cittadina», con le seguenti: «di una rete nazionale di mobilità dolce, basata sull'intermodalità tra percorsi in bicicletta, a piedi e sulle ferrovie turistiche».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «alle ciclovie turistiche» con le seguenti: «ai percorsi turistici».

33.224

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 35 sostituire le parole: «ciclovie turistiche» con le seguenti: «piste ciclabili di collegamento casa-scuola e casa lavoro».

Conseguentemente, al comma 36 sostituire le parole «ciclovie turistiche» con le seguenti: «piste ciclabili di collegamento casa-scuola e casa-lavoro».

33.225

CASTALDI, MANGILI, COTTI, BLUNDO, PUPPATO

Accolto

Al comma 35, dopo le parole: «ciclabilità cittadina» aggiungere le seguenti: «e la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici».

33.226

SCIBONA, MANGILI

Respinto

Al comma 35, dopo le parole: «ciclabilità cittadina» inserire le seguenti: «nonché per la progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati "cammini"».

33.227

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Respinto

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 10.000.000.

33.228

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. È istituite, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di rotazione per l'attivazione delle procedure di espropriazione per pubblica utilità per scopi d'interesse pubblico connessi agli interventi per la prevenzione e la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 10.000.000;

2017: - 20.000.000;

2018: - 20.000.000.

33.229

SCIBONA, COTTI, BULGARELLI, CIOFFI

Respinto

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

«36-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da

emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018"».

33.230

SCIBONA, COTTI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i)».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

33.231

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. Per il completamento della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro così ripartita:

- a) 154 milioni di euro per la tratta 3 della linea 1 Collegno – Cascine Vica;
- b) 28 milioni di euro per la tratta Lingotto – Piazza Bengasi;
- c) 60 milioni di euro per i lavori di progettazione delle nuove tratte.

Conseguentemente, alla tabella E, missione diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e

sicurezza del, trasporto ferroviario, *voce* Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) – Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 90.000.00;
CS: – 90.000.000;

2017:

CP: – 28.000.000;
CS: – 28.000.000;

2018:

CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.

E conseguentemente, alla tabella E, missione: «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma: «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce: «Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 – Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (17 – cap. 7200/p)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 64.000.000;
CS: – 64.000.000.

33.232

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. Per il completamento delle linee metropolitane ricadenti nei territori interessati dal "Nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione", è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro».

Consequentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce: Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennali dello Stato (legge di stabilità 2013)- Articolo 1 comma 208:

Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000;

2017:

CP: – 28.000.000;

CS: – 28.000.000;

2018:

CP: – 60.000.000;

CS: – 60.000.000.

E conseguentemente, alla tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma: «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce: «Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 – Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)», apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 64.000.000;

CS: – 64.000.000.

33.233

CASTALDI, GIROTTI, MANGILI, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo il litorale abruzzese, favorire il ciclo turismo e proseguire la realizzazione del Corridoio verde adriatico, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo pedonale dei tracciati già esistenti e per la realizzazione degli interventi necessari nei comuni interessati».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 5.000.000.

33.234

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Respinto*Sostituire il comma 37 con il seguente:*

«37. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera *d*), si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario con il compito di proporre, entro i successivi trenta giorni, al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui la primo periodo».

33.235

SACCONI, PAGANO, GUALDANI

Respinto

Al comma 37, secondo periodo, sopprimere le parole da: «A tal fine» fino alla fine del comma.

33.236

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 25.03.2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.

Il decreto di cui al comma 1 riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione:

1) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni mediante concorso;

2) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno otto anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali;

3) abbia superato procedure selettive interne (interpelli) per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, "determina le regole per l'accesso alla dirigenza";

4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive. Per coloro che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso pubblico per esami a dirigente amministrativo, il periodo di esercizio delle funzioni dirigenziali necessario ad accedere alla sessione speciale riservata è ridotto ad un anno di servizio effettivo, svolto continuativamente, sempre che abbia riportato valutazione positiva;

5) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito all'illegittimità della revoca dell'incarico dirigenziale in precedenza conferito. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle Agenzie fiscali.

All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

33.1000/1

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulato in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate».

33.1000

IL GOVERNO

Accolto

All'articolo 33, dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-bis. All'articolo 4-bis. del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:

al comma 1, lettera *b*) le parole: "della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno" sono sostituite con le parole "del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – sede didattico residenziale";

dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera *b*) possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico residenziale di cui al comma 1, lettera *b*).".».

33.237

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 38 sostituire le parole da: «sono incorporate» alle parole: «ente pubblico economico», con le seguenti: «sono fuse alla data di entrata in vigore della presente legge in assumendo la denominazione Istituto Finanziario Agroalimentare Spa (IFA) e conservando la natura di ente pubblico economico».

33.238

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Accolto

Al comma 38, primo periodo, dopo le parole: «sono incorporate», aggiungere le seguenti: «di diritto».

Conseguentemente, al medesimo comma 38, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA».

33.239

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 38, sopprimere l'ultimo periodo.

33.240

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 39, sopprimere il secondo periodo.

33.241

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 39, sostituire le parole: «garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del CCNL applicato dall'ISMEA» con le seguenti: «garantendo l'allineamento dei livelli retributivi previsti dai rispettivi CCNL».

33.242

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato Inammissibile

Al comma 39, quarto periodo, sostituire le parole: «terzo periodo», con le seguenti: «secondo periodo».

33.243

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 39, quinto periodo, sostituire le parole: «alla data di incorporazione», con le seguenti: «alla data di fusione».

33.244

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 39, ultimo periodo, sostituire le parole: «quinto periodo», con le seguenti: «quarto periodo».

33.245

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato Inammissibile

Al comma 40, terzo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di cui al quinto periodo del comma 39», con le seguenti: «entro il termine di cui al quarto periodo del comma 39».

33.246

DONNO, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: «Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «entro centoventi giorni, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo».

33.247

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 41, secondo periodo, sostituire la parola: «ISMEA», con la seguente: «IFA».

33.248

DONNO, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 41, terzo periodo, dopo le parole: «può nominare», aggiungere le seguenti: «esclusivamente per comprovate e documentate esigenze legate alla realizzazione dei compiti di cui al secondo e terzo periodo del comma 40,».

33.249

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 42.

33.250

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

«43-bis. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGRA) istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è soppressa e posta in liquidazione.

43-ter. È istituita l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia".

43-*quater*. L’Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dalla presente legge, ed è sotto posta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della presente legge e degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L’Agenzia può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

43-*quinquies*. L’agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve diverse determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l’Unione europea. A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento.

43-*sexies*. L’articolazione dell’Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine le regioni interessate mettono a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell’Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari.

43-*septies*. L’Agenzia subentra all’AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2015 ogni regione deve indicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali se utilizza l’Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

33.251

BERTUZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, CALEO, TOMASELLI, PANIZZA

Respinto

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

«43-*bis*. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all’ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all’articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

43-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agro alimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1970, n. 219, e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

43-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico».

33.252

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 44.

33.253

SCIBONA, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, il comma 1-bis è soppresso».

33.254

GIROTTA, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 46, terzo periodo, dopo le parole: «versati all'entrata del bilancio dello Stato» aggiungere, in fine, le seguenti: «per essere succes-

sivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla riduzione dei valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore del gas. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione dei termini e delle modalità con le quali gli utili derivanti dalla gestione economica dell'ente vengono impiegati per la riduzione dei valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore del gas.».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;*

b) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;*

c) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

33.255

CROSIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 si intende nel senso che la installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radio elettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, solo nel caso in cui l'incremento di altezza risultante per l'installazione del nuovo impianto o per la modifica dell'impianto preesistente, risultante a seguito della installazione di nuovo impianto e/o modifica di impianto preesistente, non risulti superiore a 1,5 metri nel suo punto più alto, a prescindere se il punto più alto sia costituito da palo di supporto, dall'antenna o da altra parte dell'impianto e la nuova installazione non realizza una superficie del lato maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri quadrati o in caso di modifica di impianto preesistente, non realizzi un incremento della superficie del prospetto maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri rispetto alle antenne preesistenti».

33.256

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della norma di cui al comma precedente anche agli Enti locali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, mediante Accordo in conferenza stato città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le norme in materia da abrogare riferite agli Enti Locali».

33.257

MARIO MAURO, Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: "non superiore ad un anno", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a cinque anni"».

33.258

BOTTICI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

«49-bis. Ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso analitico di spese effettivamente sostenute, dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità di rendicontazione, i limiti ed i criteri per l'erogazione di tali somme devono essere disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito *internet* ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme. Le somme erogate eccedenti le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate concorrono a formare il reddito salvo restituzione all'organo che le ha erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate».

33.259

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto
Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

«49-bis. Il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, così come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in caso di lavoratori autonomi che operano in regime di convenzione, si calcola considerando solo gli importi imponibili ai fini della dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33.260 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, BIGNAMI, FUCSIA

Respinto

All'articolo 33, dopo il comma 51 aggiungere i seguenti:

«51-bis. - A decorrere dal 1° giugno 2016 tutte le Amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano all'Agenzia del Demanio, tramite l'applicativo web denominato "Paloma", accessibile dal sito internet dell'Agenzia, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche per le proprie finalità istituzionali.

51-ter. - A decorrere dal 1° giugno 2016 tutte le Amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 la congruità del canone di locazione è attestata all'Agenzia del Demanio. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la congruità viene rilasciata solo previa attestazione della indispensabilità e indilazionabilità della locazione passiva, nonché della sua convenienza economica, da parte del responsabile dei procedimenti dell'ente, rilasciata sulla base della documentata e dichiarata indisponibilità di un immobile di proprietà pubblica, intendendo per tale sia gli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia, sia gli immobili di proprietà dei medesimi enti, al cui utilizzo tali enti devono obbligatoriamente ricorrere in via prioritaria, mediante la consultazione dell'applicativo informatico messo a disposi-

zione dall'Agenzia del demanio. In caso di esito positivo, con la predetta consultazione si considerano assolti gli obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. In caso di inadempimento l'Agenzia del demanio non rilascerà la congruità effettuando la segnalazione alla Corte dei Conti per gli atti di competenza. I contratti stipulati senza la preventiva congruità dell'Agenzia sono nulli.

51-quater. - All'art.2 comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come successivamente modificata ed integrata, dopo le parole «b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato» sono inserite le seguenti: «che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. Con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.»

51-quinquies. - All'art.2 comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, dopo l'ottavo periodo dopo le parole l'elenco dei beni immobili di proprietà dei terzi utilizzati a qualsiasi titolo" aggiungere i seguenti periodi: «L'Agenzia del demanio (di seguito Agenzia) vigila sul corretto utilizzo degli immobili condotti in locazione passiva, disponendo tutti gli opportuni accertamenti ai fini della verifica del perdurare delle esigenze allocative comunicate dalle stesse Amministrazioni in rapporto agli spazi utilizzati. L'Agenzia opera secondo un programma di visite suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto ogni anno dai Direttori delle Direzioni regionali, secondo linee guida stilate dalla Direzione generale. Per gli immobili condotti in locazione dall'Amministrazione della Difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attività possono essere escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da visitare, entro sessanta giorni dalla richiesta di accesso, alle Direzioni regionali dell'Agenzia. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si prevede per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per gli immobili condotti in locazione passiva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia destinati a finalità di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di prevenzione ovvero repressione dei reati. Se nel corso delle predette verifiche, le cui risultanze vengono in apposito verbale, si riscontra la cessazione ovvero la riduzione delle esigenze allocative delle Amministrazioni conduttrici, l'Agenzia provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni interessate, le quali sono tenute ad avviare prontamente tutte le iniziative necessarie alla relativa rimozione. In difetto, l'Agenzia ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti.»

51-sexies. - Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica, ogni amministrazione entro il 31 dicembre 2016 provvede a redigere un piano di riorganizzazione delle proprie attività su tutto il ter-

ritorio nazionale che porti a evidenti riduzioni di spazi. Nell'arco del successivo biennio l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze di razionalizzazione del patrimonio immobiliare in uso alle amministrazioni, provvede alla pianificazione di interventi organizzativi per la realizzazione di poli funzionali, anche su base interregionale, che attraverso la gestione accentrata di servizi comuni e la condivisione di spazi destinati ad uso comune, garantiscano un risparmio complessivo dei costi di gestione ovvero di locazione anche utilizzando gli immobili resi disponibili da tutte le Amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT. L'Agenzia del demanio comunica alle Amministrazioni interessate la realizzazione del "Polo Funzionale" con l'esatta indicazione degli spazi a disposizione. L'Amministrazione interessata, a seguito della predetta comunicazione, è tenuta ad attivarsi per la riconsegna degli spazi in uso governativo o per la revoca del contratto di locazione passiva nei tempi minimi necessari, nonché previsti per legge. Le operazioni di razionalizzazione non comportano alcun onere aggiuntivo. I risparmi ottenuti devono confluire in un unico Fondo per l'efficientamento del patrimonio pubblico, istituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

33.261

BONFRISCO, MILO

Ritirato

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

«51-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi, o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

51-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in, subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

33.262

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-bis. Entro il 30 giugno 2016 il Governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2017. Per le concessioni autostradali che scadono dal 1° gennaio 2018 il Governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione almeno due anni prima della scadenza stessa. Nel redigere le condizioni per le gare il governo può includere la realizzazione di opere connesse alla tratta da dare in concessione. Eventuali margini di miglioramento rispetto alle condizioni delle concessioni in scadenza o scadute sono destinati per metà alla riduzione dei pedaggi e per metà al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

33.263

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-bis. Al fine di incentivare la partecipazione alle gare per le concessioni autostradali scadute o in scadenza, a tali concessioni non si applica l'articolo 153, comma 15, lettera e) del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 153».

33.264

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-bis. Non possono essere affidati lavori, servizi o concessioni *in house* a società che non siano totalmente pubbliche da almeno tre anni. Una società a partecipazione totalmente pubblica perde ogni concessione o affidamento di lavori avvenuti con la procedura *in house* al momento in cui cede una parte delle proprie quote a un soggetto privato».

33.265

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni in nessun caso possono essere esentate dalle norme sul consolidamento del debito delle pubbliche amministrazioni o sui limiti ai compensi a carico della finanza pubblica».

33.266

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle imprese di distribuzione di energia elettrica che abbiano meno di 25 mila clienti allacciati"».

33.267

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative in cui le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la maggioranza delle quote o delle azioni. Per le finalità del periodo precedente, il termine di cui al medesimo comma 568-bis, lettera a) è prorogato fino al 31 dicembre 2016».

33.268

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto
Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 51, aggiungere, in fine, i seguenti:

«51-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: "non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2016".

51-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 51-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 33, comma 34».

33.269

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Dopo il comma 51 aggiungere i seguenti:

«51-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative in cui le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la maggioranza delle quote o delle azioni.

51-ter. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: "non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2016".

51-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 51-bis e 5-ter, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 33, comma 34».

33.270

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-bis. Le disposizioni incentivanti previste dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche alle procedure

di alienazione ovvero di scioglimento dei soggetti ivi indicati, deliberati entro il 31 dicembre 2016».

33.271

DI BIAGIO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017";

b) le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

d) le parole: "1° gennaio 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017";

f) all'articolo 3, comma 3, le parole: ", il 2014 e il 2015" sono sostituite dalle seguenti: «, il 2014, 2015 e il 2016" e le parole: ", 2014 e 2015;" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014, 2015 e 2016";

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2017"».

Conseguentemente è prorogata l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, non ancora emanati.

33.272

LUCIDI

Respinto

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 28, comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Non può, in ogni caso, ricoprire la carica di dirigente colui che nei cinque anni precedenti ha rivestito incarichi pubblici elettivi o governativi o ha ricoperto cariche in partiti o

movimenti politici ovvero in organizzazioni sindacali, associazioni o fondazioni ad essi riferibili».

33.273

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. A decorrere dall'anno 2016 al fine di razionalizzare la spesa pubblica e aumentare l'efficacia del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture le competenze delegate alla Sogesid Spa. vengono nuovamente incorporate all'interno delle funzioni dei ministeri citati avviando le procedure necessarie per la chiusura della Segesid Spa costituita con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 27 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, Serie Generale, in data 1° febbraio 1994, n. 25 ai sensi degli articoli 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione sociale di "SOGESID S.P.A."».

33.274

BOTTICI, BULGARELLI, LUCIDI

Respinto

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

«51-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

51-ter. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

51-quater. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

33.275

PUGLIA, BULGARELLI, LUCIDI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

«51-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonome, dipendente, o libero professionale.

51-ter. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

51-quater. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

33.276

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è ratto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali».

33.277

SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA

Respinto

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. Al fine di completare gli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della rete viaria secondaria nel territorio della Sicilia, avviati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un finanziamento per l'anno 2016 a valere dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione non superiore a 100 milioni di euro per opere e progetti da individuare entro il 30 giugno 2016 attraverso gli appositi atti della programmazione nazionale e regionale».

33.278

ORRÙ

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

«51-bis. Le competenze di cui al decreto del Ministro della sanità dell'ottobre 1988 n. 474, riguardanti l'autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili, sono trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

29-ter. Gli oneri e connessi all'attività tecnica, restano a carico della società richiedente, che provvederà al relativo versamento su capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati su apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

29-quater. Qualora l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di acqua e/o di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili, ai fini del rilascio della stessa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvarrà direttamente del supporto degli Uffici di Sanità Marittima locali.

29-quinquies. Con uno o più decreti successivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno definite le procedure applicative ed autorizzative relative al trasporto di altre sostanze alimentari sfuse idrosolubili e liposolubili, ivi comprese le eventuali forme di concertazione con altre Amministrazioni interessate».

33.0.1

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile*Al Titolo VI, dopo il Capo III aggiungere il seguente:*

«CAPO IV

SOPPRESSIONE ENTI INUTILI

"Art. 33-bis*(Abolizione dei Consorzi di bonifica)*

1. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli da 55 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e sono di conseguenza soppressi i Consorzi di bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario.

2. Le funzioni dei Consorzi soppressi sono attribuite alle Regioni che succedono ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. In relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

3. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di difesa del suolo costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Alla riscossione dei contributi vigenti provvedono gli enti che esercitano le funzioni dei consorzi soppressi con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette e attraverso appositi, regolamenti che disciplinano, tra l'altro, le forme di partecipazione dei contribuenti alla definizione degli indirizzi per l'utilizzo dei contributi versati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con legge regionale sono riordinati i contributi finora imposti alle proprietà consorziate ed è disciplinato il trasferimento delle funzioni dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario soppressi e la ripartizione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

5. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni non abbiano provveduto a riordinare ai sensi del comma 4 gli enti esistenti, i trasferimenti nei fondi perequativi di cui al Capo II della legge 5 maggio 2009, n. 42 in favore delle regioni inadempienti alle disposizioni di cui al comma 1, sono decurtati per un ammontare pari al 50 per cento del bilancio per il 2015 degli enti suddetti».

33.0.2

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, BIGNAMI, FUCSIA

Dichiarato inammissibile

Al Titolo VI, dopo il Capo III aggiungere il seguente:

«CAPO IV

"Art. 33-*bis*.

(Soppressione dei Bacini imbriferi montani)

1. Sono soppressi i Consorzi dei bacini imbriferi montani in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 939.

2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni degli organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono trasferite alle Regioni.

3. A decorrere da termine di cui al comma 2 il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 è versato alle Regioni competenti"».

33.0.3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Dismissione stabilimenti terminali pubblici)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della conces-

sione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti, termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile; per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli

interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «290 milioni»

33.0.4

Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono soppressi gli enti pubblici individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla predetta data le funzioni degli enti soppressi sono trasferite alla amministrazione vigilante e il personale dipendente transita nei ruoli della medesima amministrazione anche in soprannumero. Con il medesimo decreto può essere disposta la liquidazione ovvero dichiarata l'estinzione di società totalmente partecipate dallo Stato.

2. il patrimonio degli enti soppressi, delle società poste in liquidazione, ovvero dichiarate estinte ai sensi del comma 1 è trasferito, previa sottoscrizione di apposita convenzione, con le modalità di cui ai commi 16-ter, 16-quater, 16-quinquies, 16-sexies e 16-novies dell'articolo 41

della legge 27 febbraio 2006, n. 14. La società trasferitaria è tenuta a versare entro il 30 giugno, a titolo di acconto sul corrispettivo spettante allo Stato per detto trasferimento una somma non inferiore a 200 milioni di euro tenendo conto del valore del patrimonio netto sommariamente determinato da un collegio peritale nominato dalle parti interessate sulla base dei beni, anche immobiliari, e dei debiti e crediti anche in contenzioso. Detto corrispettivo è suscettibile di conguaglio solo in aumento.

3. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti e le società di cui al comma 1 che precede, nonché la gestione del relativo contenzioso, configurano attività escluse dal trasferimento.

4. La liquidazione dei patrimoni trasferiti che costituiscono tra loro un unico patrimonio deve avvenire con lo scopo della finale monetizzazione degli attivi, della più celere definizione dei rapporti ereditari e debitori e dei contenziosi in corso, nonché del pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando ne il principio di separatezza, anche ai fini della migliore rendicontazione.

5. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, con le modalità di cui al comma 4, viene determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e l'acconto versato di cui al comma 2 che precede.

6. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 vengono individuati gli enti e le società totalmente partecipati dallo Stato, per i cui patrimoni, in quanto gravemente deficitari, non viene disposto il trasferimento. Per tali enti e società, la cui partecipazione resta in capo allo Stato, il soggetto trasferitario assume la funzione di liquidatore.

7. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 che precedono sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono dettate, altresì, le disposizioni attuative del presente articolo.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 sono a valere sulle capacità assunzionali di ciascuna amministrazione vigilante e, in caso di incapienza, a valere sulle capacità assunzionali di altra amministrazione individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1».

33.0.5

Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Dismissione stabilimenti termali pubblici)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il ministro dell'economia e finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di disegnamento degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o so-

cietà controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La cassa depositi e prestiti spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, della presente legge ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.

33.0.6

GASPARRI, CERONI, MANDELLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla occasione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste la legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.

33.0.7

MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Dismissione stabilimenti termali pubblici)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile: per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali

oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinando gli investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.

33.0.8

COMPAGNA, GUALDANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Dismissione stabilimenti terminali pubblici)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedere di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita incondizionata irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi e società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto de-

gli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio del cessionari degli stabilimenti termali attraverso lo concessione di apposita garanzia pubblica che si applichino si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzazioni in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel profili bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti terminali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misure dal saldo delle amministrazioni medesime di cui ai comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e .strumentali previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.

33.0.9

MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI

Ritirato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Dismissione stabilimenti termali pubblici)*

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o so-

cietà controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. A tal fine, il Fondo è incrementato di 10, milioni annui per il triennio 2016/2018. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 10 milioni annui per il triennio 2016-2018, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni per il triennio 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

33.0.10

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga prevenzioni incendi edifici scolastici e asili nido)

1. Sostituire il primo periodo del comma 1, dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 104 del 2013, convertito nella legge n. 128 del 213 con il seguente:

"Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi, per l'edilizia scolastica e per gli asili nido, sono attuate entro il 31 dicembre 2017"».

33.0.11

CROSIO, COMAROLI

Ritirato

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. A decorrere dall'anno 2016, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole:
«euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: "euro 128.002.000 per

l'anno 2016, di 126.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 123.006.000 a decorrere dall'anno 2018"».

33.0.12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di risolvere la procedura Eu Pilot n. 7994 del 2015/grow, gli Enti Locali dovranno versare una quota pari all'1 per cento dell'importo delle opere di urbanizzazione primaria, da realizzare a partire dal 1° gennaio 2016, allorquando queste vengano realizzate, da parte del titolare del permesso di costruire o dei soggetti che stipulano una convenzione con il comune, in contrasto con l'obbligo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ovvero quando le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia comunitaria vengano realizzate senza apposito bando di gara».

33.0.13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Non sono consentiti i cambi di destinazione d'uso nei casi in cui il Comune non sia dotato di uno strumento urbanistico generale approvato entro i cinque anni. La regione non può avallare o autorizzare piani intercomunali di qualsiasi natura senza la previa adozione del relativo piano paesaggistico. Laddove i comuni e le regioni non abbiano adottato i piani di cui ai due periodi precedenti, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono aumentati del 50 per cento in base all'aggiornamento annuale che gli enti preposti stabiliscono».

33.0.14

DI BIAGIO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 in materia di Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Ovunque concorra la parola: "Associazione" o la parola: "Ente" sono soppresse e sostituite dalla seguente "C.R.I."

– All'articolo 1, comma 1 il primo e secondo periodo sono abrogati e così sostituiti: "L'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito denominata CRI, è un'ente pubblico non economico su base associativa privata, con sede centrale in Roma articolata in Comitati locali e provinciali di cui all'articolo 1-bis, organismi associativi autonomi privati, nonché in Comitati Regionali Pubblici, ivi compresi i Comitati Provinciali Trento e Bolzano".

– All'articolo 1, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

– All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con l'Associazione sono aggiunte le parole: "che può avvalersi della propria base associativa privatizzata".

– All'articolo 1, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso e sostituito dal seguente: " irapportitra la CRI e la base associativa privatizzata saranno regolamentati dal nuovostatuto della CRI".

– L'articolo 2 è abrogato;

– All'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo periodo, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite da: "alla data di insediamento degli organi territoriali secondo le disposizioni di cui al successivo comma 2".

– All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: "2005" è inserito " e successivamente le competenze definite nel nuovo Statuto della CRI di cui al successivo comma 2".

– All'articolo 3, comma, 1 lettera b), dopo la parola: "territoriale" è inserito "nonché per i Comitati locali e provinciali privatizzati, le competenze definite dallo statuto adottato dai predetti Comitati".

– All'articolo 3, comma 1, lettera c) secondo periodo le parole: "1° gennaio 2016" sono soppresse e sono sostituite dalle parole: "alla data di insediamento degli organi nazionali secondo le disposizioni di cui al successivo comma 2".

– All'articolo 3 comma 1, lettera c) secondo periodo dopo la parola: "2005" è inserito" e successivamente dal nuovo statuto della CRI".

– All'articolo 3 comma 2 al primo periodo, le parole: " e i Vice presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: " propone un nuovo statuto della CRI".

– All'articolo 3 comma 2, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi e sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto è approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Difesa per la parte relativa ai Corpi ausiliari delle Forze Armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa. Nei quattro mesi successivi si procede all'espletamento delle elezioni ad ogni livello territoriale. Tali elezioni sono disciplinate dal nuovo statuto della CRI anche con riferimento allo statuto adottato dai Comitati locali e provinciali privatizzati".

– All'articolo 3, comma 3, dopo la parola: "2015" si aggiungono ovunque ricorra: "2016, 2017 e 2018".

– All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "bilanci dei comitati" va inserito: " sino al 31.12.2013".

– All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "bilancio di previsione" va inserito "della parte pubblica".

– All'articolo 3, comma 4, il primo e il secondo periodo sono soppressi, al terzo periodo le parole: "per entrambi i soggetti" sono soppresse, al quarto periodo le parole: " e da parte dell'Ente e dell'Associazione" sono soppresse;

– All'articolo 4 al comma 1 le parole: " fino al (31 dicembre 2015)," sono soppresse e così sostituite: "fino alla conclusione della gestione separata di cui al successivo comma 2";

– All'articolo 4 comma 1 dopo la parola: "nominato" le parole: "con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché dalla predetta data fino al (31 dicembre 2017), l'Ente" sono soppresse e così modificate: "con decreto del ministro della salute, presieduto dal presidente nazionale della CRI e da tre componenti designati dal presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, la CRI per le finalità di cui al presente articolo";

– All'articolo 4 comma 1, lettera a) e c) dopo le parole: "di singoli comitati" sono inserite: " fino al 31.12.2013";

– All'articolo 4, comma 1, lettera d) primo periodo le parole da: "trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e" sono soppresse;

– All'articolo 4 comma 1, lettera d) dopo le parole: "uso gratuito" vengono inserite le seguenti: "alla base associativa privatizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con oneri diretti e indiretti nonché manutentivi a loro carico i beni";

– All'articolo 4 comma 1, lettera d) le parole: "spese di manutenzione ordinaria a carico dell'utente, alla medesima data quelli" sono soppresse;

– All'articolo 4 comma 1, lettera h) è soppressa;

- All'articolo 4 comma 2, primo periodo la parola: "concorsuale" è sostituita dalla seguenti: "di gestione contabile separata nella quale verranno iscritti separatamente i predetti debiti";

- All'articolo 4 comma 2, secondo periodo, le parole: "accerta la massa passiva risultante" sono sostituite da: "accerta le poste passive risultanti"; le parole: "apposita gestione separata" vengono sostituite da: "apposito bilancio di gestione separata";

- All'articolo 4 comma 2, terzo periodo le parole: "è, altresì, formata la massa attiva" sono soppresse, e sostituite da "sono, altresì, iscritte le poste attive";

- All'articolo 5, il comma 5, è sostituito dal seguente:

"Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115 è istituito un ruolo, ad esaurimento, presso la Presidenza del Consiglio di Ministri ove transitava domanda con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana in servizio attivo, non vincitore della selezione di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 178/2012, che alla data del 1° gennaio 2013 risulti richiamato continuativamente o senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1° gennaio 2007 nonché il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Il predetto personale è parte del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico e mantiene lo *status* militare fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della Salute ed il Ministro della Difesa, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma".

- All'articolo 5 al comma 6, aggiungere il seguente periodo: "salvo che il personale militare ancora in servizio attivo non chieda di avvalersi di quanto previsto al precedente comma 5.";

- All'articolo 6 comma 6, il terzo periodo è soppresso;

- All'articolo 6 comma 7, è aggiunto il seguente periodo "Il personale di CRI, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previo accordo tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo";

- All'articolo 6 viene inserito il comma 7-bis: "Il personale della CRI trasferito ad altre amministrazioni mantiene l'inquadramento previdenziale di appartenenza. I reciproci rapporti tra CRI e l'istituto previdenziale di appartenenza saranno definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2";

- All'articolo 6 comma 9, terzo periodo dopo le parole: "31 dicembre 2015" sono inserite le parole: "ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5 comma 6";
- All'articolo 7 ovunque ricorrano le parole: "e successivamente sull'Ente, dell'Ente, l'Ente" sono soppresse;
- All'articolo 8 comma 1 il primo periodo è soppresso;
- All'articolo 8 comma 1, secondo periodo le parole: "alla predetta data" vengono sostituite da: "all'adozione del nuovo statuto";
- All'articolo 8 comma, al terzo periodo le parole: " per gli anni 2012, 2013, (2014 e 2015)" sono soppresse;
- All'articolo 8 comma 2 dalle parole: "a far data" sino a "trasferiti all'Associazione" è soppresso;
- All'articolo 8 il comma 4 e il comma 5 sono soppressi».

33.0.15

BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 5 comma 5 primo periodo dopo le parole: "nel ruolo di cui al comma 3" è aggiunto il seguente periodo" resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con Croce Rossa Italiana".

b) All'articolo 5 comma 5, secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: ", fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3,".

c) All'articolo 5 comma 5, secondo periodo dopo le parole: "e il trattamento dei corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personale riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi" sono aggiunte le seguenti parole: "e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva".

d) All'articolo 6, comma 6, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

All'articolo 6, comma 6, dopo il primo periodo, dopo le parole: "165." è aggiunto il seguente: "Al personale civile e militare della Croce Rossa e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8 comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5 comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 178/2012. I processi di mobilità previsti del articolo 7 comma 2-bis del 192/2014 si applicano al personale risultante eccedenta-

rio rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3 comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale".

e) L'articolo 6 comma 7 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani dirietro dai *deficit* sanitari o ai piani operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento in relazione alle proprie esigenze, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori *senior* limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 5 anni. Tali mobilità sono disposte senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, dalla quota di contributo del MEF erogata annualmente alla CRIe quindi all'Ente.

Al personale della C.R.I. e dunque dell'Ente, assunto dalle amministrazioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 30 comma 2-*quinquies* del D.lgs 165/2001.

Agli Enti e alle Aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale di CRI sopradetto.

Il personale di CRI, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7 comma 2-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento, economico e normativo";

f) all'articolo 6 viene inserito il comma 7-*bis*: "I rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale CRI sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale".

g) all'articolo 6 comma 9 terzo periodo dopo le parole: "31 dicembre 2015" sono inserite le parole: "ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5 comma 6";

h) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "gestione liquidatoria" è aggiunto "il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ex articolo 3 comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale di Croce, Rossa entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle proce-

ture previste dai commi di cui all'articolo 7 comma 2-*bis* del decreto-legge 31, dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso Pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, salvo applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165"

i) all'articolo 8 comma 2, secondo periodo, le parole: "; il predetto personale" sono soppresse e sostituite da: "il personale, ad eccezioni di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso".

2. Al decreto-legge 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

– all'articolo 7 comma 2-*bis*, le parole: "Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427, 428";

3. All'articolo 4 comma 2, ultimo periodo dopo la parola: "legge" è, aggiunto il seguente periodo: "Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli"».

Art. 34.**34.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo la parole: «Regioni», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «a statuto ordinario» e aggiungere infine il seguente periodo: «Per le Regioni a statuto speciale si applicano esclusivamente i concorsi previsti dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

34.2

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Assorbito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome»;*

b) *al comma 1, primo e secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e Province autonome»;*

c) *al comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;*

d) *al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per la Regione Trentino –Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano esclusivamente i concorsi previsti dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;*

e) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Dopo il comma 400 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:

"400-bis. Il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al precedente comma 400 si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e secondo quanto previsto al nuovo comma 4-septies dell'articolo 79 dello testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, aggiunto dal punto 4) della lettera e) del comma 407 della presente legge."».

34.3

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO,
Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo e al secondo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e le Province autonome»;*

b) *al quarto periodo, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento è di Bolzano»;*

c) *dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano esclusivamente i concorsi previsti dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

34.4

COMAROLI, MANDELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: «tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL», con le seguenti: «in base ai costi standard definiti dalla società per gli studi di settore SOSE S.p.a. ai sensi del comma 6, dell'articolo 13, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 e sue modifiche e integrazioni le parole: "tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente», sono sostituite con le seguenti: "in base ai costi *standard* definiti dalla Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a. ai sensi del comma 6, dell'articolo 13, del decreto legislativo 6 maggio.2011, n. 68"».

34.5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL» con le seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento»;*

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 46, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, le parole: "tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente" sono sostituite con le seguenti: "in base ai costi *standard* ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento"».

34.6

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, TAVERNA, BULAGRELLI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «considerando anche» fino a: «Servizio sanitario nazionale».

34.7

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale».

34.8

COMAROLI

Respinto

Al termine del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 34 è aggiunto il seguente: «e quelle di cui» all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66».

34.2000

LE RELATRICI

Accolto

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere in fine il seguente: «Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti, in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i con-

corsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della medesima legge».

34.9

STEFANI, COMAROLI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2016 è escluso dalle riduzioni previste per le risorse statali spettanti a qualunque titolo alle Regioni a statuto ordinario, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2012 n.78, è convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, l'importo di euro 175.000.000,00 da destinarsi al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare di cui il comma precedente può essere rideterminato, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sulla base degli oneri effettivi sostenuti e rendicontati dal Regioni e P.A.».

Conseguentemente, all'articolo 33 comma 34 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «125 milioni».

34.10

COMAROLI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo e terzo periodo, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2016";

b) al terzo periodo dopo le parole: "milioni di euro annui" sono inserite: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a 2000 milioni di euro annui".

All'onere si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni, di euro a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2».

34.11

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo e terzo periodo, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2016";

b) al terzo periodo dopo le parole: "milioni di euro annui" sono inserite: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a 2.000 milioni di euro annui".

All'onere di spesa si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni di euro a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2».

34.12

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Al comma 3, prima delle parole: «è realizzato per l'anno 2016», inserire le seguenti: «e quelle di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,».

34.13

LAI, DIRINDIN, FORNARO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle Regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri vantati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono calcolati di diritto al saggio previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile in luogo di ogni altro tasso applicabile per legge o convenzionale. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi o di pagamento non i debitori e i pagamenti di interessi già intervenuti. Resta ferma la maturazione degli interessi al tasso

applicabile per legge o convenzionale a far data dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

34.14

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

34.15

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"8-ter. Le spese per gli interventi realizzati, direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, e nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nei limiti di 1,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018"».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

34.16

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"9-bis. I Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non-sono considerati, per un importo complessivo di 1,2 miliardi all'anno, gli interventi effettuati da province e comuni In materia di edilizia scolastica"».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

34.17

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 18-3, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"8-ter. Le spese per gli Interventi realizzati direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità Interno nei limiti di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018"».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni- di spesa di cui alla Tabella C sono riposte in maniera lineare per un importo parla 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

34.18

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"9-bis Nel caso in cui il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità dell'anno 2014 dei comuni sia da attribuirsi a erogazioni di contributi regionali in conto capitale sospese per i vincoli del Patto di stabilità regionale, certificate sia dal comune sia dalla regione di appartenenza, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 183 del 2011 e relative riscossioni dei comuni, oggetto delle suindicate certificazioni, non rilevano al fini del patto di stabilità interno per gli anni successivi"».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

34.19

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione Repubblica relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi, l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione alle esclusioni oggettive della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche».

Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.

34.20

MORGONI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, non rilevano ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le spese effettuate dalle regioni finalizzate alla bonifica di siti inquinati. L'esclusione opera nei limiti di complessivi di 70 milioni di euro per l'anno 2016 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

34.21

MORGONI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, TOMASELLI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, non rilevano ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 190, le spese effettuate dalle regioni finalizzate alla bonifica di siti inquinati di interesse regionale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2013, e di altri siti inquinati. L'esclusione opera nei limiti di complessivi di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

34.22

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, riferita al periodo 2011/2014, in attuazione dell'Accordo sottoscritto con la regione autonoma Valle d'Aosta in data 21 luglio 2015, è regolata in ra-

gione di euro 113,8 milioni per ciascun anno dal 2016 al 2020. Le quote per gli anni 2016 e 2017 sono riconosciute, per il medesimo importo annuo, mediante riduzione degli accantonamenti a valere sulle quote di partecipazione ai tributi erariali disposti ai sensi della legislazione vigente».

34.23

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima Regione, il trasferimento di cui all'articolo 1, comma 525, della legge di stabilità 2015 è incrementato, a decorrere dal 2016, di 70 milioni di euro».

34.24

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015"».

34.25

RUTA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole: "nei sette esercizi successivi a quote costanti" sono sostituite dalle seguenti: "con le medesime modalità previste dall'articolo 3, comma

16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificata dall'art. 1, comma 538, lettera *b*), n. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»; all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versata dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».*

34.26

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. All'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni Prima dell'entrata in vigore del presente comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorerieri"».

34.27

MILO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "fino a sei milioni di abitanti" con le seguenti: "fino a cinque milioni di abitanti"; a 60 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

34.0.1

TORRISI, PAGANO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Nuova assegnazione, a titolo oneroso delle concessioni idroelettriche in scadenza e adeguamento della normativa in materia al diritto comunitario)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico a un uso delle acque diverso e incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico e fermo restando quanto previsto dal comma 4, indicano una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per la nuova assegnazione della concessione, a titolo oneroso, per un periodo di trenta anni".

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Tale procedura concorrenziale, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo le procedure di cui all'articolo 7 e seguenti del regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933".

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Ogni soggetto interessato deve pertanto, presentare la domanda di nuova concessione entro il predetto termine di cinque anni dallo scadere della concessione in essere, ovvero entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decadenza, rinuncia o revoca; domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili, presentate dopo tale termine, non sono accettate e dichiarate concorrenti.

1-*quater*. la domanda deve essere corredata unicamente da un'offerta economica, nella quale il richiedente indica la percentuale dei ricavi annui, ottenuti dalla vendita dell'energia prodotta per mezzo della concessione richiesta, che egli offre per aggiudicarsi la concessione e ottenere l'uso, di concessione trentennale, delle inerenti opere di cui al comma 1 dell'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933.

1-*quinquies*. Ai fini del presente articolo s'intende per ricavo annuo: il prodotto tra la quantità d'energia immessa in rete nell'anno, certificata dal gestore della Rete di Trasporto Nazionale Tenia Rete Italia S.p.a., moltiplicata per il prezzo medio zonale di vendita nell'anno, calcolato dal Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) per la zona geografica in cui è sito l'impianto.

1-*sexies*. Vince la procedura concorrenziale il richiedente che ha offerto la maggiore percentuale dei ricavi annui e la concessione gli è assegnata con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della concessione in essere. La procedura concorrenziale deve concludersi entro i termini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e successive modificazioni.

1-*septies*. Il vincitore della procedura concorrenziale può accedere a ogni documento inerente la concessione presso le amministrazioni competenti e ha diritto di accedere agli edifici di centrale, ai macchinari e a tutte le opere inerenti la concessione stessa, secondo modalità concordate con l'amministrazione concedente e il concessionario uscente, avuto riguardo alle necessità di funzionamento e sicurezza delle opere e degli impianti.

1-*octies*. Entro sei mesi dall'assegnazione della concessione, esperite le necessarie indagini tecniche, geologiche e ambientali, l'assegnatario presenta:

i) un programma di potenziamento, in cui illustra quali modifiche intenda eventualmente apportare allo schema e alle principali caratteristiche dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione e quale potenziamento dell'impianto stesso, in termini di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, si ottenga con l'esecuzione di quanto proposto;

ii) un progetto di massima, a scopo autorizzativo, che descrive nel dettaglio le opere da realizzare ex-novo e le innovazioni e migliori e da

apportare ad opere esistenti nell'ambito del programma di potenziamento di cui al punto *i*). Il progetto di massima non è necessario per quanto attiene alla sostituzione di macchinari, impianti o apparati elettromeccanici esistenti;

iii) il piano industriale, in cui illustra il costo delle opere da realizzare o modificare, la producibilità media attesa dalla nuova concessione e le modalità di vendita dell'energia prodotta e attesta la sostenibilità economica del programma di potenziamento.

1-nonies. Il costo del programma di potenziamento, approvato dalla regione o dalla provincia autonoma competente, è suddiviso in trentesimi ed è detratto annualmente dall'offerta economica per l'aggiudicazione della concessione e l'uso delle opere, fino a una percentuale massima del 35 per cento della stessa, ottenendo così l'offerta economica netta, d'importo variabile, che il concessionario è obbligato a pagare annualmente per tutta la durata della concessione. Se un progetto prevede lo spostamento in sotterraneo di condotte forzate o sale macchine o altre consistenti opere in sotterraneo, il termine di cui al comma *1-octies* è aumentato a un anno e la percentuale massima detraibile è aumentata al 50 per cento.

1-decies. Contestualmente all'approvazione del programma di potenziamento e del relativo progetto di massima, l'amministrazione concedente notifica all'assegnatario il valore dell'offerta economica netta, inizialmente calcolata in base ai valori medi dei dati di produzione e di prezzo dei cinque anni solari precedenti alla notifica. Entro novanta giorni dalla notifica, sono dovute all'amministrazione, concedente tre annualità anticipate dell'offerta economica netta. Dall'entrata in vigore della nuova concessione, l'offerta economica netta è calcolata sulla base dei dati dell'anno precedente, con successivo conguaglio.

1-undecies. Le risorse provenienti dall'offerta economica netta sono destinate al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, a misure di compensazione territoriale e alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali. Le misure di compensazione territoriale saranno prioritariamente destinate allo sviluppo rurale e al sostegno dell'agricoltura di montagna. La mancata definizione della destinazione di tali risorse non osta al rilascio della concessione al nuovo titolare.

1-duodecies. Per quanto riguarda le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui al comma 1, già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione o che scadono entro il 15 febbraio 2021, ogni soggetto interessato deve presentare domanda di nuova assegnazione della concessione entro il 15 febbraio 2016 e la procedura concorrenziale ad evidenza pubblica è indetta a partire da tale data.

1-terdecies. Nell'ambito di una procedura concorrenziale, l'amministrazione concedente potrà definire diverse condizioni di esercizio della derivazione, al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi

primari riconosciuti dalla legge e in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica e dalla normativa ambientale vigente";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le domande pendenti relative a grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, presentate entro il 31 dicembre 2015 e tecnicamente incompatibili con una o più concessioni in scadenza, sono istruite secondo le procedure di cui all'articolo 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Se la pubblicazione non è ancora avvenuta entro il 31 dicembre 2015, di dette domande si dà pubblico avviso entro il 31 gennaio 2016 e si osservano, anche per le eventuali domande presentate nei termini in concorrenza, le disposizioni di detto regio decreto. In caso di esito positivo dell'istruttoria, è assentita una nuova concessione".

e) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. In caso di esito negativo della procedura di cui al precedente comma 2, si osservano le disposizioni di cui ai commi da, 1-bis a 1-terdecies e la procedura ivi prevista è bandita entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito negativo della procedura di cui al comma 2.

2-ter. Le domande relative a grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico presentate dopo il 31 dicembre 2015 e tecnicamente incompatibili con una o più concessioni in scadenza, sono istruite a norma del comma 2 se, rispetto alle concessioni in scadenza, comportino una più razionale utilizzazione delle risorse idriche o consentano di ridurre l'impatto ambientale delle derivazioni. Non sono ammissibili domande presentate oltre i termini previsti dall'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ovvero dal comma 1 e dal comma 1-duodecies del presente articolo".

2. All'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, di cui ai commi da 1 a 1-terdecies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modificazioni, prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità di quei beni, di cui al secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, che risultino necessari all'esercizio di una nuova concessione. Per il trasferimento di tali beni, al concessionario uscente spetta un corrispettivo determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura del degrado. Il corrispettivo sarà determinato da un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dal nuovo concessionario, da quello uscente e dall'amministrazione concedente; in attesa della definizione del

corrispettivo si attua comunque il trasferimento della titolarità dei beni dal concessionario uscente al nuovo concessionario".

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla scadenza di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico si applica alle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e ai canali di scarico quanto previsto dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, per i casi di termine dell'utenza, decadenza o rinuncia. Sono indennizzati al concessionario uscente, se approvati, dall'autorità concedente, gli investimenti sostenuti nell'ultimo quinquennio, eccedenti l'ordinaria manutenzione e necessari per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti. L'indennità corrisponde, al massimo, al valore residuo dell'investimento, tenendo conto dei tassi d'ammortamento usuali del settore; essa sarà determinata da un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dal nuovo concessionario, da quello uscente e dall'amministrazione concedente ed è a carico del nuovo concessionario"».

34.0.2

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, MANGILI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Provvedimenti per agevolare gli investimenti in tema ambientale a carico degli Enti Locali)

1. Alle persone fisiche e giuridiche è agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 per le operazioni di cui al comma 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute dagli enti per le operazioni di cui al comma 3.

3. Le operazioni per cui si prevede l'applicazione dei commi 1 e 2 sono le seguenti:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzata a una più oculata pianificazione territoriale;

b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;

c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia della e della sede stradale;

e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o personale tecnico interno specializzato;

i) gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto.

4. L'Art *bonus* di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in: *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 125 del 31 maggio 2014), convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2014, n. 106, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. è prorogato fino al 31 dicembre 2021".

Consequentemente:

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari) - 1. In de-

roga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura-del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni il conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

34.0.3

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per incentivare la buona gestione della spesa corrente)

1. Al comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2014, n. 122, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 8 all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

34.0.4

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per incentivare la buona gestione della spesa corrente)

1. Al comma 20 dell'articolo.6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2014, n. 122, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni".

2. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

34.0.5

COMAROLI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per ridurre la spesa per interessi)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016.».

34.0.6

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per ridurre la spesa per interessi)

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016».

34.0.1000/1

LUCHERINI

Ritirato

All'emendamento 34.0.1000, all'articolo 34-bis dopo il comma 9 aggiungere i seguenti :

«9-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015"».

9-ter. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni prima dell'entrata in vigore del presente comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri"».

34.0.1000/2

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e sue modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

''3. Al fine di incentivare l'efficienza organizzativa in materia sanitaria, è istituito un fondo pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, allo 0,50 per cento per l'anno 2017, allo 0,75 per cento per l'anno 2018 e all'1 per cento a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva per il 33 per cento, alla misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le condizioni per l'accesso regionale al Fondo.'''».

Conseguentemente:

all'articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C».

34.0.1000/3

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2014, n.122, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''A decorrere dall'anno 2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni''».

Conseguentemente:

all'articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C».

34.0.1000/4

D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nel rispetto delle motivazioni espresse nella sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 17 aprile 2015, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica corrisposto per l'anno 2016 dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Siciliana viene rideterminato d'intesa con le richiamate Regioni, e per quanto attiene la Regione Siciliana per una cifra non superiore agli 900 milioni di euro».

Conseguentemente:

all'articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C».

34.0.1000/5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo e terzo periodo, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2016";

b) al terzo periodo dopo le parole: "milioni di euro annui" sono inserite: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a 2.000 milioni di euro annui"».

Conseguentemente, all'onere di spesa si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni di euro a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.

34.0.1000/6

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015"».

34.0.1000/7

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni prima dell'entrata in vigore del presente comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri"».

34.0.1000/8

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso: «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto-legislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016».

34.0.1000/9

D'ALÌ

Ritirato

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di realizzare economie sul Fondo Sanitario Nazionale di almeno 1.000 milioni di euro da destinarsi al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».

34.0.1000/10

D'ALÌ

Ritirato

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».

34.0.1000/11

D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il gettito derivante dalle imposte IRPEF ed IVA maturate sul territorio della Regione Siciliana è interamente attribuito alla medesima Regione Siciliana. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è abolita la compartecipazione dello Stato alla spesa sanitaria della Regione Siciliana».

34.0.1000/12

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'art. 61, comma 2, lett. a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

12-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'art. 2113 del Codice civile.

12-quater. Resta salva la consistenza de fondo già determinata ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con: «299,5 milioni».

34.0.1000/13

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione

e, per le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.»

34.0.1000/14

CERONI

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, al comma 13, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strutture pubbliche ed equiparate che stipulano accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale».

34.0.1000/15

BONFRISCO, MILO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.1000, articolo 34-bis, comma 13, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis). Al comma 1, dell'art. 27 sostituire le parole: "300 milioni di euro", con le seguenti: "1.500 milioni di euro" e le parole "74 milioni di euro", con le seguenti: "100 milioni di euro"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

*sopprimere il comma 34 dell'articolo 33;
al comma 3 dell'articolo 44, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.*

34.0.1000/16

MILO

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, articolo 34-bis, comma 13, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) Al comma 7-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituire le parole: «di salute e assistenziali»

con le seguenti: «di salute, assistenziali e del pareggio del bilancio aziendale».

34.0.1000/17

D'ANNA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007 n.159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'art. 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 e ss.mm.ii, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio».

34.0.1000/18

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.1000, all'articolo 34-bis, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "non risponde penalmente per colpa lieve" sono sostituite dalle parole: "risponde penalmente esclusivamente in caso di dolo"».

34.0.1000/19

URAS, LAI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

«14-bis. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 32 della presente legge e dell'articolo 1, comma 593, della legge n. 190 del 2014, per gli enti territoriali ad autonomia differenziata che finanziano autonomamente il servizio sanitario nazionale il contributo alla finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, di un importo complessivo pari a 200 milioni di euro annui. Il minore gettito per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sulla compartecipazione all'imposta sul reddito delle società derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge è compensato a decorrere dal 2016 mediante ulteriore riduzione degli accantonamenti previsti per il concorso al risanamento della finanza pubblica, per un importo complessivamente stimato in 150 milioni di euro annui. La ripartizione del minor contributo tra ciascuna delle medesime autonomie speciali è effettuata dalle stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. All'onere si provvede mediante aumento di pari importo della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previste all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.

14-ter. Al primo periodo del comma 4, dell'articolo 34, della presente legge, dopo le parole: "regioni a statuto ordinario" sono aggiunte le seguenti: "e alla Regione Autonoma della Sardegna"; nello stesso periodo le parole: "complessivi 1.300 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.400 milioni di euro".

14-quater. Nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della presente legge non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni a statuto ordinario e dalla Regione Sardegna per investimenti nel limite complessivo di 1.950 milioni per l'anno 2016, di 1.072 milioni per l'anno 2017 e di 695 milioni per l'anno 2018. Gli spazi sono attribuiti alle singole Regioni in sede di auto coordinamento dalle stesse da recepire con intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno. All'onere si provvede mediante l'aumento di pari importo per il 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.

14-quinquies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere da b) ad e), della legge n. 190 del 2014 nonché le sanzioni definite con successive leggi dello Stato in attuazione dell'articolo 9, della legge n. 243 del 2012 non si applicano agli enti territoriali ad autonomia differenziata che adottano i principi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni qualora il peggioramento

dell'obiettivo di saldo dell'equilibrio finale sia contenuto entro il 5 per cento degli accertamenti delle entrate tributarie e purché l'intero scostamento venga recuperato entro il triennio successivo all'anno in cui si è verificato».

Consequentemente all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento».

34.0.1000/20

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'Intesa del 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le quote del risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di gestione del Servizio Sanitario Regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni per l'approvazione del rendiconto 2015 ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante disposizioni in materia di "trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli utilizzi e gli impegni di cui al presente comma non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresì ai fini del saldo di cui al comma 3 del presente articolo».

34.0.1000/21

COMAROLI

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, è aggiunto il seguente comma:

«15. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'Intesa del 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le

quote del risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di gestione del Servizio Sanitario Regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine previsto dall'articolo n. 66 del decreto legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni per l'approvazione del rendiconto 2015 ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante disposizioni in materia di "trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli utilizzi e gli impegni di cui al presente comma non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresì ai fini del saldo di cui al comma 3 del presente articolo».

34.0.1000/22

LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Ritirato

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. In relazione all'applicazione dell'articolo 1, comma 593 della legge 190 del 2014, per gli enti territoriali ad autonomia differenziata che finanziano autonomamente il servizio sanitario nazionale il contributo alla finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, della quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, spettante a tali enti territoriali.

14-ter. Il minore gettito per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sulla compartecipazione all'Imposta sul reddito delle società derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge è compensato a decorrere dal 2016 mediante riduzione degli accantonamenti previsti per il concorso al risanamento della finanza pubblica.

14-quater. La determinazione della riduzione di cui ai commi precedenti è stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. La ripartizione del minor contributo tra ciascuna delle medesime autonomie speciali è effettuata dalle stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. All'onere si provvede mediante aumento di pari importo della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previste all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2».

34.0.1000/23

LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Ritirato

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Per effetto delle disposizioni dell'articolo 1, commi 402 e 478-bis della legge n. 190 del 2014 che estendono anche alla Regione Autonoma della Sardegna la disciplina del pareggio di bilancio stabilita per le regioni a statuto ordinario, alla medesima regione si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 34.

14-ter. Alla Regione Sardegna sono applicate altresì le norme, contenute nella presente legge, relative alle spese per investimenti per l'anno 2016, 2017 e 2018 previste per le regioni a statuto ordinario. Gli spazi sono attribuiti alle singole Regioni in sede di auto coordinamento dalle stesse da recepire con Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.

14-quater. Qualora l'onere ecceda quanto previsto per le RSO, si provvede mediante l'aumento di pari importo per il 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2».

34.0.1000/24

LO MORO

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 466, numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente in conto capitale"».

34.0.1000/25

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Ritirato

All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio effettuati entro il termine previsto dall'articolo n. 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015''».

34.0.1000/26

COMAROLI

Ritirato

All'emendamento 34.0.1000, è aggiunto il seguente comma:

«15. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio effettuati entro il termine previsto dall'articolo n. 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015''».

34.0.1000/27

Gianluca Rossi

Respinto

All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio effettuati entro il termine di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015''»

34.0.1000/28

COMAROLI

Ritirato

All'emendamento n. 34.0.1000, all'articolo 34-bis è aggiunto il seguente:

«15. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente numero:

''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi precedenti l'esercizio 2015''».

34.0.1000/29

LAI, DIRINDIN, FORNARO

Ritirato

All'emendamento n. 34.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle Regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri vantati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono calcolati di diritto al saggio previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile in luogo di ogni altro tasso applicabile per legge o convenzionale. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi o di pagamento con i debitori e i pagamenti di interessi già intervenuti. Resta ferma la maturazione degli interessi al tasso applicabile per legge o convenzionale a far data dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

34.0.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di contabilità, di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni anche con riferimento al settore sanitario)

1. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6;

2. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

3. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 2, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio;

4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge

8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 1, è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio;

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità;

7. Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta Regionale da trasmettere al Consiglio Regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo

anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

8. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016 - 2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo;

9. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 7 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del presente articolo, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 7 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

10. La Regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il

conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la Regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La Regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione Commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del Fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità;

11. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella allegata al presente articolo, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico, dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015 di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 nelle voci AA0900 e AA0910;

12. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del comma 11 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

13. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono aggiunte le seguenti: «nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»;

b) al comma 1, lettera a), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

c) al comma 1, lettera b), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

d) al termine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2, è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di *curricula* che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.»;

f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute.»;

g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminali posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale.»;

14. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 179 del 2015;

ALLEGATO

REGIONI	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2014
PIEMONTE	45.185.841	1.487.866	44.900.988
VALLE D'AOSTA	0	39.773	0
LOMBARDIA	28.405.390	3.207.148	43.965.717
BOLZANO	3.768.594	212.891	5.351.917
TRENTO	0	197.982	589.550
VENETO	17.684.154	1.942.764	30.090.480
FRIULI	16.701.715	413.632	15.571.542
LIGURIA	12.948.263	399.560	16.668.163
EMILIA ROMAGNA	42.565.828	1.302.361	50.051.846
TOSCANA	50.423.272	1.876.632	65.350.395
UMBRIA	9.444.367	359.889	11.355.420
MARCHE	7.088.666	1.783.499	19.066.774
LAZIO	29.378.774	6.658.474	39.577.929
ABRUZZO	12.394.030	1.301.359	16.706.948
MOLISE	1.098.048	310.131	1.758.084
CAMPANIA	8.299.530	7.047.665	35.326.300
PUGLIA	53.047.827	4.674.141	68.172.367
BASILICATA	2.394.007	143.713	4.923.323
CALABRIA	4.038.978	2.244.482	11.595.598
SICILIA	0	5.680.285	20.222.967
SARDEGNA	19.145.152	2.886.617	23.653.128
ITALIA	364.012.435	44.170.864	524.899.436

Art. 35.**35.1**

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli anni precedenti» con il seguente periodo: «Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

35.2

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli anni precedenti» con il seguente periodo: «Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

35.3

CERONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli anni precedenti», con il seguente periodo: «. Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

35.4

SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli anni precedenti», con il seguente periodo: «Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

35.5

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

35.6

CERONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

35.7

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

35.8

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

35.9

SANTINI, DEL BARBA, LAI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

35.10

CERONI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la spesa di personale, ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

35.11

COMAROLI, ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la spesa di personale, ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per i comuni con popolazione pari o inferiore a

1.008 abitanti continua ad applicarsi l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

35.12

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:

"3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattenimento del servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero dell'interno"».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016».

35.13

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 170 "documento unico di programmazione" comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi", sono aggiunte le parole: "entro la scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione 2016"».

35.14

LUCIDI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende di vendita di energia elettrica non hanno la disponibilità delle entrate relative ai canoni incassati fino al riversamento all'erario del canoni medesimi.».

35.15

BUEMI, LO MORO, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare, l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

35.16

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle Regioni che conseguono il saldo di cassa previsto dal comma 463, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze le eventuali risorse rinvenienti dalla lettera b), comma 11 del presente articolo. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

35.17

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle Regioni che conseguono il saldo di cassa previsto dal comma 463, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze le eventuali risorse rinvenienti dalla lettera *b*), comma 11 del presente articolo. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

35.18

ARRIGONI, MALAN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dall'applicazione del precedente comma restano esclusi i comuni con meno di 1000 abitanti».

35.19

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dall'applicazione del precedente comma sono esclusi i comuni con meno di 1000 abitanti».

35.20

BIANCONI, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la parola: «spesa», sopprimere le seguenti: «al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento».

35.21

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investimenti».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 5 con il seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».

35.22

TOSATO, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investimenti».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire il periodo: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione» *con il seguente:* «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».

35.23

TOSATO, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investimenti nel corso dell'anno 2016».

Conseguentemente al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno prece-

dente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».

35.24

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investimenti nel corso dell'anno 2016», conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 5 con il seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».

35.25

SANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, DALLA ZUANNA, PADUA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investimenti nel corso dell'anno 2016».

35.26

GINETTI, LAI, CANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, CUOMO, FORNARO, SCALIA, PEZZOPANE, CASSON, ALBANO, SOLLO, BORIOLI, ANGIONI, AMATI, DI GIORGI, FAVERO, VALDINOSI, ASTORRE, PADUA, PAGLIARI, CARDINALI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Limitatamente al medesimo anno 2016, tra le spese finali non sono, altresì, computate le spese di investimento finanziate a valere sull'avanzo di amministrazione vincolato e da quello ad esse destinato».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: "e il 10 per cento, a decorrere dall'anno

2015» con le seguenti: «, il 10 per cento per l'anno 2015 e 18 per cento a decorrere dall'anno 2016».

35.27

COMAROLI

Respinto

Al comma 4, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituite le parole: «300 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

35.28

CERONI

Dichiarato Inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città-metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».

35.29

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di at-

tribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».

35.30

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».

35.31

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le Regioni valgono le disposizione di cui alla lettera c), del comma 464 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.32

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per le Regioni valgono le disposizioni di cui alla lettera c), del comma 464 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.33

STEFANI, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposta in base a certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo n. 165S/2001 al 31 dicembre 2014 che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa derivante dall'operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale.

4-ter. Le acquisizioni del personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».

35.34

SANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, DALLA ZUANNA

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire il periodo: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione», *con il seguente:* «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».

35.35

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dichiarato Inammissibile

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, i prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».

35.36

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 3, non sono considerate le spese in conto capitale, in qualunque modo finanziate, relative alla tutela, manutenzione e conservazione degli immobili di interesse storico e artistico sostenute dalle città che l'Unesco ha dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

35.37

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 3, non sono altresì considerate le spese in conto capitale finanziate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario precedente».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

35.38

ARRIGONI, COMAROLI

Respinto

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica e di salvaguardia del territorio e dell'ambiente effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro».

35.39

Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «di edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e di manutenzione delle infrastrutture, anche stradali, al fine di contrastare i rischi sui territori e di ripristino di edifici e strutture pubbliche a seguito di eventi calamitosi»;

b) dopo le parole: «L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro», inserire le seguenti: «per gli interventi sull'edilizia scolastica e di 125 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e di ripristino di cui alle lettere d) ed e)»;

c) dopo le parole: «Struttura di missione per i coordinamento e l'impulso degli interventi di edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

d) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) manutenzione delle infrastrutture, anche stradali al fine, di contrastare i rischi sui territori;

c-ter) spese sostenute dai comuni per gli interventi di ripristino di edifici e strutture pubbliche conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c-quater) spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze degli eventi di cui alla lettera precedente».

Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini della copertura dei 125 milioni di euro si fa ricorso alla riduzione lineare degli importi di cui alla tabella C del presente provvedimento».

35.40

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e per interventi cimiteriali», e al secondo periodo sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «505 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 5.000.000.

35.41

COMAROLI

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute delle province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».

35.42URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA**Respinto**

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».

35.43

CERONI

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».

35.44

Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».

35.45

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n.190 del 2014».

35.46

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Ritirato

Al comma 6, dopo le parole: «di edilizia scolastica», aggiungere le seguenti: «e di opere cimiteriali».

35.47

SANTINI, LUCHERINI, DEL BARBA

Ritirato

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».

35.2000

LE RELATRICI

Accolto

Al comma 6, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le spese sostenute dai comuni a partecipazioni e finanziamenti della Banca Europea degli investimenti (B.E.I) destinati ed interventi di edilizia

scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66»

35.48

LUCIDI

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'articolo 23 citato si applica ai soli interventi di recupero edilizio scolastico e di prevenzione del dissesto idrogeologico».

35.3500

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis*. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni rispetto alle somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla Legge 107/2015, articolo 1, comma 153.

Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui alla comma 155, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di comma 158.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2015, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità- e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.

35.49

BROGLIA, VACCARI, GUERRA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANTINI, SPOSETTI, BERTUZZI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per gli anni 2016 e 2017 le risorse presenti nelle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, destinate al finanziamento degli interventi previsti in favore dei territori colpiti dal sisma, nonché i relativi utilizzi, trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevedono, ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012 per conto dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati agli interventi previsti in favore dei territori colpiti dal sisma, non rilevano ai fini del saldo individuato ai sensi del comma 3, degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti *internet* delle rispettive regioni.

6-ter. Al fine di, agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2016 non sono considerate nel saldo individuato ai sensi del comma 3 le spese sostenute per gli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, dai comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo

67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a valere sulle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016.

6-quater. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione. L'esclusione opera nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2016. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

35.50

CROSIO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dai parte dei Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono riassegnate al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorre dal 2016».

35.51

CONTE, GUALDANI, MANCUSO, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non sono considerate le spese, erogate a seguito di sentenza o a transazione conseguente a vertenza giudiziaria, sostenute dagli enti locali per i pagamenti relativi all'indennità di riscatto delle reti del gas. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro.

6-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, su proposta di ANCI e UPI, entro il 31 gennaio 2016, gli obiettivi di ciascun ente».

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

35.52

MORGONI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, TOMASELLI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi finalizzati alla bonifica di Siti inquinati di interesse regionale, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Il gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2013, o di altri siti inquinati, quando gli enti locali esercitano i poteri sostitutivi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuate a valere sull'avanzo dell'amministrazione e su risorse rinvenenti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 80 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma prevedendo l'accesso su istanza dei sindaci interessati. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la

richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

35.53

RUTA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le spese sostenute dalle regioni per il personale dei servizi per l'impiego a seguito delle convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

*Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».*

35.54

CROSIO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con. modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 21 dicembre 2009, n. 191, dai Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorre dal 2016».

35.55

CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di natura edilizia pubblica a carattere d'urgenza effettuati a valore sull'avanzo di amministrazione risultanti dal rendiconto 2015 e anni seguenti, nel limite massimo di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 50.000.000

35.56

CONTE, GUALDANI, MANCUSO, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2016, sono escluse, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, le spese per le opere, e gli interventi cofinanziati concernenti interventi di edilizia scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 104 del 2013. L'esclusione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro».

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 100 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

35.57

PUPPATO, SANTINI, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, DALLA ZUANNA

Assorbito

Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca Europea degli investimenti (B.E.I) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

35.58

SANTINI, LAI, BROGLIA, LUCHERINI

Assorbito

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni rispetto alle somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 153.

Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui alla comma 155, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di comma 158».

35.59

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano esternalizzato. Residenze Sanitarie Assistenziali sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017; fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente».

35.60

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6 bis. La disposizione che prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogata anche per l'anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esterna-

lizzazione, e si trovano nell'impossibilità del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni».

35.61

ARRIGONI, MALAN

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi" sono aggiunte le seguenti: "entro la scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione 2016».

35.62

ARRIGONI, MALAN

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2016».

35.63

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, lettera a), il secondo periodo è soppresso.

35.64

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, lettera a), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».

Conseguentemente, allo stesso periodo, sostituire le parole: «dalle medesime Regioni o Province autonome», con le seguenti: «dalle medesime Regioni».

35.65

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 53, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

"f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".».

35.66

BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. È disposta la sospensione cautelare dall'impiego del personale condannato in via definitiva dalla Corte dei conti per condotte dolose, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del rapporto di diritto pubblico e privato in essere con i dirigenti, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte e dall'autorità competente. L'accertamento delle condotte pregiudizievoli in capo a funzionari e a dipendenti dell'ente costituisce giusta causa di licenziamento.

15-ter. È disposta la revoca dell'incarico e il divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna non definitiva al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.».

35.67

BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 119 è soppresso. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, il comma 550 è soppresso. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera *g-bis*) è soppressa. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, il comma 215 è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 51:

Alla tabella E, Missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», Programma «Incentivazione del sistema produttivo», voce Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011, articolo 3, comma 4, apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2016:

Cp: + 140 milioni;

Cs: + 140 milioni;

2017:

Cp: + 120 milioni;

Cs: + 120 milioni;

2018:

Cp: + 116 milioni;

Cs: + 116 milioni.

35.68

FUCKSIA, MANGILI

Respinto

Al comma 16, sostituire le parole: «possono autorizzare» con le seguenti: «autorizzano».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «conto capitale» inserire-le seguenti: «per interventi di messa in sicurezza del territorio connessi al dissesto idrogeologico».

35.69

MORGONI, SANTINI

Ritirato

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «un aumento degli impegni di spesa in conto capitale», inserire le seguenti: «con particolare riguardo agli interventi eli messa in sicurezza operativa e di bonifica quando gli enti territoriali esercitano i poteri sostitutivi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

35.70

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Al comma 16, sostituire le parole: «la Regione siciliana e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta» con le seguenti: «la Regione siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia».

35.2100

LE RELATRICI

Accolto

All'articolo, aggiungere il seguente comma:

«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al

biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero».

35.71

CERONI

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il dispositivo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, mediante il sito *web* "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it/>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che eccedono, spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero».

35.72

PERRONE

Ritirato

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>", appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 8, emergano spazi finanziari non utilizzati superiori al 3 per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo all'anno 2017».

35.73

COMAROLI, ARRIGONI

Ritirato

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti locali che prevedano di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari tesi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di Amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari ai cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi-finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Nel caso in cui sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 8, emergano spazi finanziari non utilizzati superiori al 3 per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 per cento dell'utilizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo all'anno 2017».

35.74

SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI, PERRONE, COMAROLI, ARRIGONI

Assorbito*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisito, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 8, emergano spazi finanziari non utilizzati superiori al 3 per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo all'anno 2017».

35.75

COMAROLI, ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

35.76

MILO

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il 31 dicembre 2016, alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 devono destinare prioritariamente gli importi derivanti dalla medesima alienazione all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

35.77

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: "nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo" sono aggiunte le seguenti: "con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge";*

b) *alla lettera a)-bis, dopo le parole: "nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo molo" sono aggiunte le seguenti: "con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge"».*

35.78

LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 466, numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente in conto capitale"».

Conseguentemente:

all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «16 per cento»;

all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

35.79

BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta, in fine, la seguente: "*f-ter*) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni"».

35.80

LEZZI

Respinto

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

"*f-ter*) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni"».

35.81

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Al comma 20, sopprimere le seguenti parole: «Valle d'Aosta».

35.82

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con tondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate cori entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».

35.83

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: "il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».

35.84

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 1996" aggiungere le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, sopprimere le seguenti parole: "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili".

20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».

35.85

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento"».

35.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al fine di promuoverne l'utilizzo efficiente, i comuni possono elevare l'aliquota IMU applicata al patrimonio immobiliare ove risulta inutilizzato fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

20-ter. Ai sensi del comma 20-bis, il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non è destinato, in modo continuativo è prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

20-quater. I comuni destinano i proventi derivanti dall'elevazione dell'aliquota dell'IMU di cui al comma 20-bis ad un fondo per interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, all'acquisizione e realizzazione di aree a verde pubblico o da destinare al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità».

35.87

RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicisti-

che, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità.

20-ter. L'affidamento a società terze, di cui al comma 20-bis avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

a) le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;

b) i rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 20-bis, sono regolati da apposito contratto;

c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 20-bis dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori;

d) previsione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 20-bis, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio;

e) previsione da parte degli enti di cui al comma 20-bis di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione;

f) al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza, equità e proporzionalità;

g) la mancata o parziale riscossione degli importi eventualmente richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico».

35.88

ORRÙ, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. All'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo le parole: "Equitalia S.p.A." sono inserite le seguenti: "e Riscossione Sicilia SpA", e le parole: "determina, approva e pubblica

sul proprio sito" sono sostituite dalle seguenti: "determinano, approvano e pubblicano sui propri siti».

20-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. L'Agenzia delle Entrate e la Regione siciliana definiscono apposito accordo volto ad erogare a Riscossione Sicilia S.p.A il contributo previsto dal comma 5 in conformità a quanto ivi stabilito per Equitalia S.p.A"».

35.89

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Omesso versamento di ritenute certificate)

1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo le parole: "periodo d'imposta." sono aggiunte le seguenti: "Ai fini del computo delle ritenute non versate non si tiene conto dell'ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, sorti antecedentemente alla data di perfezionamento del reato di cui al presente articolo e certificati, secondo le procedure previste per legge, anche successivamente alla predetta data".

Art. 35-ter.

(Omesso versamento di IVA)

1. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo le parole: "periodo d'imposta." sono aggiunte le seguenti: "Ai fini del computo dell'imposta sul valore aggiunto non versata non si tiene conto dell'ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, sorti antecedentemente alla data di perfezionamento del reato di cui al presente articolo e certificati, secondo le procedure previste per legge, anche successivamente alla predetta data"».

35.90

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Il decorso dei termini relativi agli adempimenti di carattere tributario a carico dei contribuenti conseguenti all'attività istruttoria dagli organi che effettuano i controlli, nonché dei termini relativi alla definizione degli atti emessi dai medesimi organi, è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

20-ter. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

35.91

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento relativi ai tributi, anche locali, sono automaticamente prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei provvedimenti attuativi necessari all'effettuazione dell'adempimento qualora gli stessi non siano pubblicati almeno sessanta giorni prima della scadenza di tali termini.

20-ter. La proroga dei termini di cui al comma 1 opera altresì in caso di mancata pubblicazione, anche sui siti *internet* degli enti impositori, degli strumenti applicativi necessari per l'adempimento degli obblighi indicati nel medesimo comma».

35.92

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per i comuni con meno di 5000 abitanti cui è stata concessa l'anticipazione di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dall'anno 2016 tale debito, per una somma totale di euro 15.262.838,50 da estinguere negli anni di riferimento del mutuo stesso, è trasferito a carico

dello Stato che lo imputa proporzionalmente al capitolo di riferimento del Fondo di rotazione medesimo;

b) i comuni sono obbligati a destinare l'intero importo delle risorse derivanti dalla cancellazione delle rate di mutuo ad attività ed opere finalizzate a prevenire il dissesto idrogeologico, nonché al contrasto della criminalità con azioni mirate di prevenzione e recupero del tessuto sociale dei rispettivi territori amministrati;

c) l'applicazione delle disposizioni di cui al punto a), è subordinata all'approvazione, da parte del Ministro dell'Interno, di specifici programmi di intervento, relativi agli obiettivi di cui al punto b), presentati dai Sindaci i quali sono altresì tenuti a trasmettere, annualmente, dettagliata relazione sui risultati ottenuti».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 15 milioni di euro complessivi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

35.93

PAGLIARI, PEZZOPANE, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 35 della presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario.».

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. il

prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei, monopoli;».

35.94

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

35.95

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il pagamento, delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5; commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza dei periodi di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, per ciascun anno del triennio 2016-2018, sono ridotte fino a concorrenza dell'onere.

35.96

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali; le spese a sostenute, qualsiasi titolo da tali enti per la prevenzione del dissesto idrogeologico nonché per il ripristino e la riqualificazione del territorio».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari al milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».

35.97

FASANO, MANDELLI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "speciali" sono aggiunte le seguenti: "consortili, anche qualora le stesse siano state trasformate in società a totale capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 115"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire la cifra: «300» con la seguente: «150».

35.98

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennali dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa, benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

7-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

7-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità"».

35.99

CERONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inseri-

mento nella massa passiva dell'importo dovuto, a titolo di capitale, accessori e spese.

7-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

7-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data è le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario, di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità"».

35.100

COMAROLI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa del 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le quote del risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di gestione del Servizio sanitario regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni per l'approvazione del rendiconto 2015 ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante disposizioni in materia di trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli utilizzi e gli impegni di cui al presente comma non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresì ai fini del saldo di cui al comma 3 del presente articolo».

35.101

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore innovativo delle PMI nelle aree della Sicilia orientale, con particolare riferimento al trattamento, smaltimento e riuso delle acque reflue zootecniche e al reimpiego sostenibile e valorizzazione degli scarti provenienti dai caseifici, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro. Le predette risorse sono da destinare al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Regusa e iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma».

35.102

Giovanni MAURO

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere a seguito di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, a favore dei soggetti responsabili dei patti territoriali generalisti e dei responsabili unici dei contratti d'area che hanno ottenuto risorse finanziarie rivenienti da rinunce e revoche per realizzare opere infrastrutturali, con esiti istruttori positivi a partire dal 1° gennaio 2013, da riconoscere nella misura del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già, concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

35.103

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:

"2-bis. Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, di cui al comma 2, è aggiornato dai comuni con l'approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni dei soprassuoli entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione da parte del Corpo forestale dello Stato dei rilievi effettuati sui medesimi soprassuoli. Il Corpo forestale dello Stato verifica; altresì, la corretta apposizione dei vincoli catastali di cui al capo I. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il sindaco dei comuni inadempienti è soggetto alla pena prevista dal primo comma dell'articolo 328 del codice penale"».

35.104

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione"».

35.105

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l'eventuale disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal

DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».

35.106

SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l'eventuale disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».

35.107

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per il periodo della durata del piano

possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione"».

35.108

COMAROLI

Respinto

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«20-bis. Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, le parole: "attivate nell'anno 2015" sono sostituite da: "attivate negli anni 2015 e 2016" e le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite da: "dal 1° gennaio 2016 per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2016";*

b) *al secondo periodo, le parole: "entro il 28 febbraio 2015" sono sostituite da: "entro il 29 febbraio 2016"».*

35.109

LUCIDI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inserire il seguente periodo: "Le riduzioni o le esenzioni possono altresì riguardare il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. In tal caso, previa comunicazione di cittadini singoli o di associazione, il comune versa all'erario l'importo del canone di abbonamento televisivo, in luogo del soggetto tenuto al pagamento"».

35.110

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede di assestamento,

le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».

35.111

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».

35.112

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».

35.113

CERONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».

35.114

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. Le Regioni a statuto speciale che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le modalità attuative del presente articolo, anche avuto riguardo ai meccanismi sanzionatori in caso di mancato raggiungimento del saldo e alle modalità di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

35.115

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte cor-

rente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

35.116

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di consentire alla regione Veneto il completamento delle opere già avviate o in corso di avvio necessarie al recupero e al ripristino ambientale e socio economico, dell'intero territorio regionale colpito dai gravi eventi alluvionali dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata al 31 dicembre 2018».

35.117

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».

35.118

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il

piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».

35.119

CERONI

Respinto

All'articolo 35, inserire, in fine, il seguente comma:

«20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».

35.120

SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».

35.121

PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la spesa di personale, ai commi con popolazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per i comuni con popolazione pari o inferiore a

1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

35.122

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'art. 4, comma 4, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto il comma:

"2-bis. Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti con vacanza di posizioni dirigenziali pari o superiore al 50 per cento della dotazione organica, al solo fine di procedere alla copertura di tali posti"».

35.123

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio 2014,"».

35.124

Giuseppe ESPOSITO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, gli atti delle Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, adottati successivamente alla data del 31 dicembre 2012 producono i loro effetti sino all'insediamento degli enti di governo degli ambiti terri-

toriali ottimali individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

35.125

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: "ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle" sono sostituite da: "delle"».

35.126

CERONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: "ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle", sono sostituite da: "delle"».

35.127

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

35.128

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario nonché le acquisizioni commesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

35.129

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCCARDI, COMAROLI

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazione di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unito di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016».

35.130

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Ritirato*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazione di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unito di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016».

35.131

COMAROLI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti"».

35.132

CERONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016, saranno definiti ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alla comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in - Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

35.133

PERRONE, MILO

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016 saranno definiti ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

35.134

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016 saranno definiti ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

35.135

SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i, sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.».

35.136

COMAROLI, ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.».

35.137

PERRONE, MILO

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.».

35.138

FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per le pese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.».

35.139

CERONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.».

35.140

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche».

35.141

SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche».

35.142

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98».

35.143

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare, sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98».

35.144

MARIO MAURO, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie, lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

35.145

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti».

35.146

DE SIANO, CERONI

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti».

35.147

Giovanni MAURO

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti"».

35.148

CERONI

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

35.149

COMAROLI

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il

seguinte periodo: "Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

35.150

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

35.151

FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

35.152

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi" sono aggiunte le seguenti: "entro la scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione 2016"».

35.153

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza procedure di gara all'unico sportello bancario presente sul territorio comunale"».

35.154

PERRONE, MILO

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza procedure di gara all'unico sportello bancario presente sul territorio comunale"».

35.155

CERONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza procedure di gara all'Unico sportello bancario presente sul territorio comunale"».

35.156

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti il servizio di tesoreria può essere affidato senza procedure di gara all'unico sportello bancario presente sul territorio comunale"».

35.157

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni che hanno concluso processi di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono tenuti al rispetto degli equilibri di cui al comma 2 dal quinto anno successivo a quello della realizzazione della fusione».

35.158

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 258 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "può definire transattivamente le pretese dei relativi ereditari", aggiungere le seguenti: "ivi incluso l'Erario"».

35.159

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 258 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo le parole: "può definire transattivamente le pretese dei relativi ereditari", aggiungere le seguenti: "ivi incluso l'Erario"».

35.160

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 258 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "può definire transattivamente le pretese dei relativi ereditari", aggiungere le seguenti: "ivi incluso l'Erario"».

35.161

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis . Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuata ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

35.162

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.163

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri fi-

nanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.164

BIANCONI, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.165

CERONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.166

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.167

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.168

SANTINI, SPOSETTI, BROGLIA

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.169

BIANCONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in alternativa, al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati dagli enti locali, al fine di garantire la sostenibilità dell'equilibrio finanziario degli stessi».

35.170

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole: "i canoni di locazione", sono inserite le seguenti: "che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane"».

35.171

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prima periodo, dopo le parole: "i canoni di locazione" sono inserite le seguenti: "che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane"».

35.172

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prima periodo, dopo le parole: "i canoni di locazione" sono inserite le seguenti: "che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane"».

35.173

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prima periodo, dopo le parole: "i canoni di locazione" sono inserite le seguenti: "che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane"».

35.174

Giovanni MAURO

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.175

COMAROLI, ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.176

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.177URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA**Respinto**

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.178

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.179

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.180

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.181

CERONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.182

CERONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.183

SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.184

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sostituire le parole: "a tutti i tributi locali", con le seguenti: "all'IMU alla Tasi ed alla maggiorazione Tares"».

35.185

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Estinzione anticipata di prestiti)

1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».

35.186

SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale a parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».

35.187

Giovanni MAURO, CERONI, MILO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
 - b) l'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3».
-

35.188

CERONI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
 - b) l'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3».
-

35.189

PERRONE, MILO

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
- b) l'articolo 3 del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2, 3».

35.190

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "per l'acquisto di beni e servizi", sono soppresse. (Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi);
- b) l'articolo 14 è soppresso. (Riduzione incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa);
- c) l'articolo 15 è abrogato. (Riduzione spese per autovetture);
- d) comma 4 dell'articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per locazioni passive)».

35.191

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "per l'acquisto di beni e servizi" sono soppresse. (Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi);
- b) l'articolo 14 è soppresso. (Riduzione incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa);

- c) l'articolo 15 è abrogato. (Riduzione spese per autovetture);
d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per locazioni passive)».
-

35.192

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "per l'acquisto di beni e servizi" sono soppresse. (Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi);

b) l'articolo 14 è soppresso. (Riduzione incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa);

c) l'articolo 15 è abrogato. (Riduzione spese per autovetture);

d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per locazioni passive)».

35.193

CERONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati».

35.194

PERRONE, MILO

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati».

35.195

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. E' soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".».

35.196

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20 bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere i commi 30, 31 e 32».

35.197

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il comma 1 è abrogato».

35.198

CERONI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato».

35.199

PERRONE, MILO

Ritirato*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato».

35.200

PERRONE, MILO

Ritirato*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato».

35.201

CERONI

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato».

35.202

Giovanni MAURO

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sopprimere il comma 8».

35.203

PERRONE, MILO

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. La lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è abrogata».

35.204

Giovanni MAURO

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. La lettera d), del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, è abrogata».

35.205

Giovanni MAURO

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000 n. 267, il comma 5 è abrogato».

35.206

CERONI

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, il comma 5 è abrogato».

35.207

PERRONE, MILO

Ritirato*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, il comma 5 è abrogato».

35.208

Giovanni MAURO

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».

35.209

PERRONE, MILO

Ritirato*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».

35.210

CERONI

Respinto*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».

35.0.1

CERONI, BIGNAMI, FUCKSIA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituire la lettera e), con la seguente:

e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;

dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

2. All'articolo 175, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la lettera *b*), con la seguente:

b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-*bis*, lettera *e*). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta».

35.0.2

COMAROLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 175, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituire la lettera *e*), con la seguente:

e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;

dopo la lettera *e*) aggiungere la seguente lettera *f*):

f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

2. All'articolo 175, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la lettera *b*), con la seguente:

b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-*bis*, lettera *e*). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta».

35.0.3

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituire la lettera e), con la seguente:

e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;

dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

2. All'articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta».

35.0.4

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, BIGNAMI, FUCKSIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Riduzione spese organi di governo regionale e locale)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"7. Le disposizioni di cui al comma 1 e 3 della presente legge si applicano soltanto qualora il rapporto di lavoro risulti in essere 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature."

2. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica il rimborso delle spese di viaggio di cui al presente articolo non è dovuto ai componenti dei consigli e delle giunte regionali".

3. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 1, dopo la lettera *d*), aggiungere le seguenti:

"*e*) eliminazione del rimborso spese di viaggio e di rappresentanza per i componenti dei consigli e delle giunte regionali a partire dal 30 giugno 2016;

4. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati i costi *standard* e i fabbisogni *standard* per il funzionamento dei consigli regionali delle regioni a stato ordinario, ponderati sulla base della popolazione e del numero dei consiglieri eletti;

1-*ter*. I trasferimenti nei fondi perequativi di cui al Capo II della legge 5 maggio 2009, n. 42 in favore delle regioni inadempienti alle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, verranno decurtati dell'ammontare doppio del valore dello scostamento tra il valore effettivo e il valore *standard*".

5. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 2, le parole: "parametri di cui la comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "parametri di cui ai commi 1 e 1-*bis*".

35.0.5

SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

1. All'articolo 243-*bis*, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale

tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finalizzate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti recedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assolute e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato".

35.0.6

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Revisione delle conseguenze amministrative della omessa dichiarazione per renderle coerenti alla recente riforma dei reati tributari)

1. L'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è sostituito dal seguente:

"7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta

successivo, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate oltre il termine di cui al periodo precedente si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione dell'imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".

2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 1, le parole:* "Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" *sono sostituite dalle seguenti:* "Se la dichiarazione è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";

b) *all'articolo 2, comma 1, le parole:* "Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" *sono sostituite dalle seguenti:* "Se la dichiarazione è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";

c) *all'articolo 2, comma 3, le parole:* "Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" *sono sostituite dalle seguenti:* "Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";

d) *all'articolo 5, comma 1, le parole:* "Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" *sono sostituite dalle seguenti:* "Se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";

e) *all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, le parole:* "Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" *sono sostituite dalle seguenti:* "Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo".

3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ad un quarto del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo".

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano relativamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli successivi».

35.0.7

RUTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 45, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";*

b) *al comma 5, lettera b), le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni";*

c) *al comma 7, le parole: "20 giugno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "26 febbraio 2016";*

d) *al comma 10, le parole: "18 luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2016"».*

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a eredità del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

35.0.8

ORRÙ

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in tema di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, n. 12 del 25 marzo 2015, è assunto nel ruolo della dirigenza dell'Agenzia delle Entrate il personale già incaricato di funzioni dirigenziali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione:

a) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso;

b) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella pubblica amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le agenzie fiscali;

c) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, "determina le regole per l'accesso alla dirigenza";

d) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolte valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive;

e) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferite all'illegittimità della revoca dell'incarico, dirigenziale in precedenza conferite.

2. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede con le finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri pubblica».

35.0.9

SOLLO, LAI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in tema di contenziosi pendenti)

1. Alla legge 13 luglio 2015, n. 10, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:

"87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dai possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare disparità di trattamento tra ricorsi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento del corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle successive immisioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88-bis. Le assunzioni di cui al comma precedente sono riservate a coloro che abbiano superato positivamente la prova di cui all'articolo 87-bis e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis.

90-bis. Dall'attuazione dei commi 87-bis, 88-bis e 89-bis devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dal comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128."».

35.0.10

SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

«1. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripri-

stino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

35.0.11

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fusione Comuni sotto 3000 abitanti)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa i Comuni con numero di abitanti inferiore ai 3000 abitanti devono fondersi con altri comuni limitrofi.

2. Lo statuto dei comuni risultanti dai procedimenti di fusione di cui al comma 1, può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

3. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni con delibera da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono le fusioni da realizzare in ottemperanza della presente legge.

4. Su proposta della Regione, con decreto del Ministero dell'interno, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono essere previste deroghe alla fusione di cui al comma 1, in relazione alla natura montana dei territori e del particolare isolamento dei comuni interessati.

5. Adottata la delibera di fusione di cui al comma 3, i comuni interessati sono commissariati sino allo svolgimento delle prime elezioni degli organi di governo del Comune al quale sono stati incorporati o del Comune risultante dalla fusione di più comuni di dimensioni inferiori ai 3000 abitanti».

35.0.12

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere *a)* e *b)*, le parole: "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.

2. Il comma *12-bis*, *12-ter* e *12-quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati».

35.0.13

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere *a)* e *b)*, le parole: "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.

2. Il comma *12-bis*, *12-ter* e *12-quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati».

35.0.14

SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le parole: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2012 - 2017" e le parole: "deliberato dopo, il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015"».

35.0.15

FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Sospensione termini gestioni associate)

1. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma 31-*ter*, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 sono sospesi in, relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 1° aprile 2014, n. 56».

35.0.16

COMAROLI, ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso

superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».

35.0.17

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN, ZELLER

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Autorità di bacino)

1. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell'Autorità di bacino e quelle spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è mantenuto un ufficio distaccato dell'Autorità sul territorio della Provincia in cui aveva sede l'Autorità di bacino nazionale del fiume Adige».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.

35.0.18

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Gestioni Governative Ferroviarie)

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111».

35.0.19

COMAROLI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«35-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2016, è incrementata di euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge 23 febbraio 2008, n. 31».

35.0.20

COMAROLI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. A partire dal 2016, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Art. 36.**36.1**

DI BIAGIO, GUALDANI, SACCONI

Dichiarato inammissibile*All'articolo 36, aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Al secondo periodo del comma 523, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 1, comma 416 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) le parole: "Per gli anni 2014 e 2015" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2014, 2015 e 2016"».

Art. 37.**37.1**

CERONI

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 37.**

(Governance del sistema pubblico della ricerca e misure di sostegno alla contrattazione collettiva dei settori dell'alta formazione e conoscenza)

1. Nell'ambito delle procedure di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, tramite apposito accordo tra ARAN e le confederazioni rappresentative, è istituito il Comparto di Contrattazione Collettiva del personale delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e dell'AFAM. Nell'ambito di detto comparto possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per le specifiche professionalità.

2. Nel comma 1 dell'articolo 13, della legge n. 124 del 2015 sono soppresse le parole: "con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" ed inserito dopo il punto e) il seguente punto: "f) definizione di regole, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 (articoli 1, 2 e 3) per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una cabina di regia unica con la finalità di garantire la fissazione degli indirizzi, delle priorità strategiche degli interventi pubblici per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando, in particolare, l'effettivo coordinamento programmatico di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca (indipendentemente dalla vigilanza ministeriale attuale) e ridefinendo, su base pluriennale ed in coerenza con gli obiettivi e le azioni di potenziamento della ricerca in sede UE, il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie della *mission* istituzionale degli EPR e delle Università ed il parallelo incremento delle risorse necessarie al cofinanziamento dei fondi strutturali e dello sviluppo delle finalità programmatiche del nuovo Programma Nazionale della Ricerca. Al fine di valorizzare la valenza strategica, la continuità e coerenza degli interventi, anche in corrispondenza con la programmazione UE, il nuovo Programma Nazionale della Ricerca ha valenza per il periodo 2014-2020".

3. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 è sostituito dal seguente: "5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. Al personale transitato dall'Ispels si applica il trattamento giu-

ridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII, comunque esse saranno denominate nel CCNQ di costituzione dei comparti di contrattazione collettiva. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL rimangono titolari dei relativi rapporti".

4. Al comma 1-*bis* dell'articolo 71 legge n. 133 del 2008 dopo le parole: "vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti parole: "e del personale dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, delle Università e dell'AFAM".

5. Il comma 1 dell'articolo 16 è soppresso».

37.2

BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3 e sostituirli con il seguente:

«2. Il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario e di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638, del 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente da un'unica cabina di regia interministeriale e che determini gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali, nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF) e del Piano nazionale di ricerca (PNR). Gli interventi devono includere un "programma obbligatorio" di finanziamento della ricerca libera (*curiosity driven*) il cui ammontare in percentuale sul finanziamento totale in RS è stabilito annualmente al di sopra di un valore minimo di soglia definito da nonna primaria.

2-*bis*. La cabina di regia, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione, e le funzioni ad esse correlate, si avvale di un organo consultivo indipendente composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Tale organo sostituisce l'attuale Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

2-*ter*. La gestione degli strumenti di finanziamento avviene tramite l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) con compiti di gestione centralizzata di tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca, elaborazione bandi, assegnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di accesso ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con *referee* esterni e *study sessions*, adottando meccanismi e schemi di organizzazione e valutazione simili a quelli dell'*European Research Council* (ERC). L'ANR deve essere dotata dell'intero portafoglio ricerca e aderire alla richiesta di flessibilità e di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici della Pubblica amministrazione nonché essere dotata di finanziamenti suppletivi rispetto al volume totale finanziario ad oggi dedicato alla ricerca.

2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la cabina di regia di cui al comma 2 nonché l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) di cui al comma *2-ter*».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

37.3

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 2, sostituire le parole: «del 3 per cento», con le seguenti: «del 5 per cento»;*

b) *i comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del 4 per cento», con le seguenti: «del 5 per cento».*

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

37.4

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non concorrono al limite pari al 3 per cento previsto per l'incremento del fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per l'anno 2016, le spese disposte per l'assunzione di personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b)».

37.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «indicati al comma 638».

37.6

BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento.», con le seguenti: «incrementando del 4 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

37.7

PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per la programmazione e l'attuazione dell'Esposizione Aerospaziale Italiana».

Conseguentemente, sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.

37.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

37.8

BIANCONI, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis) Allo scopo di sostenere l'autonomia responsabile delle università impegnate nel settore della solidarietà sociale, è stanziata, a decorrere dal 2016, la somma di euro 1.500.000 destinata agli enti gestori delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200 che costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e magistrale, in convenzione con le Università, e che abbiano avuto una media non inferiore a 200 studenti iscritti nell'ultimo quinquennio.

Dall'anno accademico 2016/2017, sono altresì strutturalmente ridotti dei due terzi i requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio istituiti o istituendi, aventi sede nelle predette scuole.

3-ter) La somma di cui al comma 1 è destinata esclusivamente al finanziamento dell'attività di ricerca, del reclutamento dei docenti e dei ricercatori, all'attivazione di nuovi corsi di studio, ovvero di dottorato di ricerca, ovvero di borse di studio, all'attività di pubblicazione di autonoma ricerca scientifica».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «298,5».

37.9

MANCONI, MARCUCCI, LAI

Assorbito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 6 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 6.000.000.

37.10

MARINELLO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è aggiunto il seguente comma:

"4. L'INGV svolge funzioni di verifica dei progetti delle reti di monitoraggio sismica, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di para relative alle attività di coltivazione di idrocarburi, stoccaggio di gas naturale e geotermia di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché funzioni di controllo ed elaborazione dei dati acquisiti. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede mediante il versamento dei relativi importi da parte degli operatori su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare per la copertura dei costi sostenuti dall'INGV"».

37.0.1

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«37-bis.

(Governance del sistema pubblico della ricerca e misure di sostegno alla contrattazione collettiva dei settori dell'alta formazione e conoscenza)

1. Nell'ambito delle procedure di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 tramite apposito accordo tra ARAN e le confederazioni rappresentative, è istituito il Comparto di Contrattazione Collettiva del personale tecnico e amministrativo delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM). Nell'ambito di detto comparto possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per le specifiche professionalità.

2. A decorrere dall'anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca e del personale docente delle Istituzioni statali AFAM è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente vengono soppressi, per i soli ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di ricerca ed i docenti delle Istituzioni statali AFAM, i rispettivi comparti di contrattazione di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e all'articolo 2 Legge

21 Dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è delegato a emanare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 il regolamento relativo agli inquadramenti economici, con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Al comma 1, articolo 13, Legge 7 agosto 2015, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

b) è inserita dopo la lettera e), la seguente:

"f) definizione di regole, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, e degli articoli 1, 2 e 3 della decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 per la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una cabina di regia unica con la finalità di garantire la fissazione degli indirizzi, delle priorità strategiche degli interventi pubblici per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando, in particolare, l'effettivo coordinamento programmatico di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca (indipendentemente dalla vigilanza ministeriale attuale) e ridefinendo, su base pluriennale ed in coerenza con gli obiettivi e le azioni di potenziamento della ricerca in sede UE, il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie della missione istituzionale degli EPR e delle Università ed il parallelo incremento delle risorse necessarie al cofinanziamento dei fondi strutturali e allo sviluppo delle finalità programmatiche del nuovo Programma Nazionale della Ricerca. Al fine di valorizzare la valenza strategica, la continuità e coerenza degli interventi, anche in corrispondenza con la programmazione dell'Unione Europea, il nuovo Programma Nazionale della Ricerca ha valenza per il periodo 2014-2020".

4. Il comma 5, articolo 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 Luglio 2010, n. 122 è così sostituito:

"5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. Al personale transitato dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII, comunque esse saranno denominate nel CCNQ di costituzione dei comparti di contrattazione collettiva. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL rimangono titolari dei relativi rapporti".

5. Al comma 1-*bis*, art. 71, Legge 6 agosto 2008, n. 133 dopo le parole: "vigili del fuoco", sono aggiunte le seguenti: "e del personale dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, delle Università e dell'AFAM"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 200, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Art. 38.**38.1**

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, PADUA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», *con le seguenti:* «è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».

Conseguentemente:

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017»;

all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», *con le seguenti:* «6 per cento».

38.2

BIANCONI, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», *sono sostituite dalle parole:* «è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: 150.000;

2017: 150.000;

2018: 150.000.

38.3

CERONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», con le seguenti: «è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

38.4

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole: «è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».

38.5

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse, alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole: «è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzate al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».

38.6

COMAROLI

Respinto

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole: «è attribuito un contributo complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 509 a favore delle Province e 200 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e alla edilizia scolastica».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

38.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire la parola: «400» con la seguente: «1.000» e la parola: «150» con la seguente: «750».

38.8

OPELLANA, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «150 milioni di euro a favore delle Province», con le seguenti: «250 milioni di euro a favore delle Province» e le parole: «250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane», con le seguenti: «150 milioni di euro a favore delle Città metropolitane».

38.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1.7 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 990 milioni per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle di sorse, sono analoghi e proporzionali a quelli-previsti dai commi 8-*quater*, e 8-*quinqiues*, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi, a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7485).apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2016:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2017:

CP: - 430.000.000;

CS: - 430.000.000;

2018:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000.

Rifinanziamento

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;
CS: -

2018:

CP: - ;
CS: - .

Consequentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2016:

CP: - 720:000.000;
CS: - 720.000.000.

2017:

CP: - 620.000.000;
CS: - 620.000.000.

2018:

CP: - 420.000.000;
CS: - 420.000.000.

Rifinanziamento

2016:

CP: - ;
CS: - ;

2017:

CP: - ;
CS: - ;

2018:

CP: - ;
CS: - .

Consequentemente alla medesima tabella E, Missione Sistemi ferroviari, sviluppo, voce legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Lione- Torino (2.5 - cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2016:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2017:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2018:

CP: - 250.000.000;

CS: - 250.000.000.

38.10

CROSIO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2016 le province montane ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 non concorrono all'equilibrio di finanza pubblica previsto dalla legge n. 190 del 2014».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

38.11

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

38.12

CERONI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con la seguente: «30 per cento».

38.13

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 33 sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

38.14

BIANCONI, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

38.15

MARGIOTTA, D'ALÌ, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le città metropolitane e le province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».

38.16

Giovanni MAURO, D'ALÌ

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».

38.17

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».

38.18

CERONI, D'ALÌ

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».

38.19

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016, 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998».

38.20

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016, 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998».

38.21

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione, di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.22

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.23

CERONI

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni

patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.24

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.25

IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire un ampio ed articolato piano di ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica nazionale, l'Unità Tecnica di Finanza di Progetto costituita presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, promuove le necessarie iniziative, anche concertative, finalizzate alla redazione, entro il 31 dicembre 2016, delle linee guida per l'attuazione di un Piano per l'ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico nazionale mediante il ricorso all'istituto del *project financing*».

38.26

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate e nel rispetto delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, -gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla commissione di cui al comma 1, che seleziona le migliori proposte anche in termini di apertura della scuola al territorio e le trasmette al Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio».

38.27

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La commissione di cui al comma 1, trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio».

38.28

CERONI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

38.29

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI

Respinto

Al comma 2 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle parole: «200milioni».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

38.30

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni».

38.31

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 le parole: «100 milioni», sono sostituite dalle parole: «200 milioni».

38.32

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.33

CERONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale per-

sonale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.34

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.35

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.36

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi della legge n. 56 del 2014» inserire le seguenti: «previo confronto con le OO.SS.».

38.37

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il personale delle Città Metropolitane e delle Province, in comando alla data del 15 ottobre 2015, verrà prioritariamente assegnato alle Amministrazioni in cui presta servizio, previo assenso dello stesso personale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, prescindendo dall'assenso dell'Amministrazione di appartenenza».

38.38

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine: «, previo confronto con le OO.SS.».

38.39

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «Il personale delle città metropolitane e delle province» inserire le seguenti: «e di Croce Rossa».

38.40

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 8 sostituire le parole: «1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta», con le seguenti: «1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta e Croce Rossa» e le parole: «l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza» con: «l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta e Croce Rossa è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza».

Le procedure di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2105 riguardanti i lavoratori della croce rossa italiana si intendono anche verso il SSN e gli enti locali così come previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 178 del 2012.

38.41

RUTA

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 15, comma 6-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi"».

*Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipa-*

zione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

38.42

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, URAS

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 474 lettere da b) ad e), della legge n. 190 del 2014 nonché le sanzioni definite con successive leggi dello Stato in attuazione dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 non si applicano agli enti territoriali ad autonomia differenziata che adottano i principi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., qualora il peggioramento dell’obiettivo di saldo dell’equilibrio finale sia contenuto entro il 5 per cento degli accertamenti delle entrate tributarie e purché l’intero scostamento venga recuperato entro il triennio successivo all’anno in cui si è verificato».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «255 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

38.43

CERONI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo pari a 30 milioni per l’anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 24-bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l’approvazione del bilancio 2016».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente al 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

38.44

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l'approvazione del bilancio 2016».

38.45

DI BIAGIO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:

«10-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «299 milioni».

38.46

RUSSO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 618 e 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

38.47

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. Dopo il comma 422 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), sono inseriti i seguenti:

"422-bis. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta riconducibili strettamente connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali già conferite con leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di riordino.

422-ter. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le funzioni di cui al comma 422-bis; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421"».

38.48

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) le parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" Sono abrogate.».

38.49

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2015 è inserito il seguente:

"3-bis. Il personale individuato dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane ai sensi del comma 2 nonché il personale individuato ai sensi del comma 3 per lo svolgimento del e funzioni di polizia amministrativa riallocate dalle leggi regionali presso gli enti di area vasta e le città metropolitane o presso le Regioni, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane. La relativa spesa non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421 della legge n. 190 del 2014. Le Regioni stipulano convenzioni con gli enti per l'avvalimento del personale riallocato nell'ambito dei processi di riordino ai sensi del comma 427 della legge n. 190 del 2014 con oneri a proprio carico, ove non diversamente disposto con legge regionale".»

38.50

FINOCCHIARO, LO MORO, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e 50 per cento, prevista rispettivamente per le per le città metropolitane e per le province delle regioni a statuto ordinario dal comma 421 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene conto del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provinciale da mantenere, nell'ambito di questi enti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a presidio della legalità.»

38.51

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e 50, per cento, prevista rispettivamente per le per le città metropolitane e per le province delle regioni a statuto ordinario, dal comma 421 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene

conto del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provinciale da mantenere, nell'ambito di questi enti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a presidio della legalità».

38.52

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Alle province e alle Città metropolitane è consentito stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31/12/2016, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del 31/8/2011 n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015».

38.53

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l'approvazione del bilancio 2016».

38.54

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 14/9/2015 n. 150 e nell'ambito della Convenzione tra Regioni e Ministero del Lavoro, prevedere la proroga dello stanziamento delle risorse necessarie per dare piena garanzia al personale impie-

gato nei Centri per l'impiego anche dopo il 31 dicembre 2016. Le Regioni possono altresì stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di bilancio di parte corrente nel periodo interessato contratti di lavoro a tempo determinato con lavoratori già impiegati alla data del 8/4/2014 in qualità di operatori dei servizi per l'impiego delle Province».

38.55

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. Le spese sostenute dalle Regioni per il personale dei servizi per l'impiego a seguito delle convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

38.56

COMAROLI, D'ALÌ, MANDELLI

Respinto

All'articolo 38 è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 1 comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite con: "31 dicembre 2024"».

38.57

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite con: "31 dicembre 2024"».

38.58

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile*Aggiungere infine il seguente comma:*

«10-bis. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge 125 del 2015, le parole: "a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi" sono soppresse».

38.59

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Le Province e le Città metropolitane potranno modificare gli elenchi nominativi inseriti nel portale di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 2015 entro e non oltre il 31 gennaio 2016».

38.0.1

BUCCARELLA, LEZZI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis**

1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP, nonché di dare piena attuazione all'istituendo ufficio del processo, al processo civile telematico e alla piena informatizzazione dell'amministrazione in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, il personale del Ministero della Giustizia; Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1° gennaio 2016, eventualmente anche tramite le procedure concorsuali previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS.

2. Al personale inquadrato nella posizione economica exC3 figura professionale di direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo esaurimento della ex qualifica funzionale.

3. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal presente emendamento predispone la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche come da allegato A, propedeutiche all'attuazione del presente emendamento al fine di inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree da exa1 e exa1s in ex B1; da exb1 in ex02; da-exb2 a exb3; da exb3 e b3s in exc1; da exc1 e exc1s in exc2; da exc2 in exc3; e exc3 in ex ruolo ad esaurimento da riclassificare in sede di contrattazione nazionale.

4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente è consentito ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, ricorrendo eventualmente anche a procedure selettive concorsuali in base a criteri obiettivi già definite tra amministrazione ed organizzazioni sindacali o da rideterminarsi in sede di contrattazione collettiva integrativa.

5. Gli oneri derivanti dalla presente articolo sono valutati nella misura di 57.330.360 annui.

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Aree	Dotazione organica
Terza	20.441
Seconda	21.993
Prima	1.268
Totale organico	43.702

38.0.2

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni e unioni, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 3, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestiti dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero attraverso l'adesione ad apposite convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, in ottica di aggregazione dei fabbisogni e conseguimento di economie di scala per il servizio. La Consip, in qualità di Centrale di Committenza pubblica, in nome e per conto degli enti, cura la realizzazione di iniziative di gara europea necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2, sulla base del ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con i poteri e le facoltà alle stesse attribuite per la riscossione delle entrate dello Stato e con la remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

2. La Consip S.p.A. di cui al comma 1 cura in particolare la realizzazione di iniziative di gare pubbliche funzionali all'acquisizione di servizi concernenti le attività: di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria rivolta ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali o dimensionali ottimali;

3. Le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 2015.

4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;
- b) all'articolo 53:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Albo per la gestione delle entrate degli enti locali";

2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: "con esclusione di qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente dall'ente locale impositore".

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2015, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore dal 10 ottobre 2016 e si applicano anche ai contratti in corso.

6. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere, *gg-ter*) e *gg-septies*) sono abrogate. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "ed è" fino a: "446", sono soppresse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

8. Al comma *2-ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016".

9. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

38.0.3

BUCCARELLA, LEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni

economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2016 e di 27,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente;

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 euro per il 2016, a 27,25 milioni per il 2017 e 2018"».

38.0.4

BUCCARELLA, BULGARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia,

a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2016 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine; le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016, a 60 milioni per il 2017 e 2018».

38.0.5

GIARRUSSO, BUCCARELLA, MANGILI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per l'anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228; ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2016 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Di concerto con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, è autorizzata la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016 e 60 milioni per il 2017 e 2018».

38.0.6

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse, e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento è la continuità dell'azione amministrativa, le agenzie fiscali possono attribuire, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate, incarichi di responsabilità provvisoria di uffici dirigenziali non generali a funzionari della terza area delle agenzie stesse, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato un'anzianità di almeno cinque anni nell'area di appartenenza, predetti incarichi di responsabilità gestionale e i connessi poteri di adozione degli atti di competenza degli uffici sono conferiti tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle competenze che sono richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. Gli incarichi cessano a seguito dell'espletamento dei concorsi per dirigente banditi dalle agenzie fiscali e in ogni caso entro il 31 dicembre 2016. Tenuto conto delle esigenze eccezionali e temporanee di cui al primo periodo ai dipendenti che svolgono incarichi ai sensi del presente comma è attribuita un'indennità di responsabilità graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a tre volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del compatto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva,

un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di responsabilità».

38.0.7

BIANCONI, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Istituzione del Parco Marino d'Abruzzo)

1. All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 abrogare il comma 3.

2. Il Ministero dell'Ambiente, con proprio decreto ai sensi della legge n. 394 del 1991 istituisce l'area marina protetta "Costa dei Trabocchi" nel tratto di mare prospiciente il Parco della Costa Teatina. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano propone al Ministero, d'intesa con la Regione, Abruzzo, e sentite le amministrazioni locali della "Costa Teatina", un'ipotesi di perimetrazione dell'istituenda AMP. Nei successivi sessanta giorni il Ministero dell'Ambiente emana il decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta "Costa dei Trabocchi" con la perimetrazione definitiva ed il regolamento attuativo. La gestione dell'istituenda Area Marina Protetta può essere affidata al Consorzio di Gestione Torre del Cerrano alle seguenti condizioni anche in modifica dell'attuale Statuto consortile:

a) Denominazione: Consorzio di gestione del Parco Marino d'Abruzzo.

b) Possibilità di ingresso nel Consorzio in qualità di soci ai Comuni ricadenti nell'area del Parco della Costa Teatina con almeno il 5 per cento delle quote per ciascun Comune richiedente.

c) Il Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri di cui uno nominato dalla Regione Abruzzo, uno espressione dell'Area del Cerrano, uno espressione dell'Area Costa Teatina.

d) Fino alla istituzione dell'AMP "Costa dei Trabocchi" le funzioni gestionali sono affidate all'organo straordinario in carica al primo settembre 2015 cui sono affidati anche i compiti di cui all'articolo 1 comma 2.

3) Contestualmente all'istituzione della nuova Area Marina Protetta la Regione Abruzzo può prevedere l'istituzione di aree contigue ai sensi dell'articolo 32.1. 394/91 sia nell'AMP Torre del Cerrano che nell'AMP Costa Teatina. In dette aree, pur in assenza di specifici divieti di pesca,

possono prevedersi forme di pesca controllata e sperimentale nonché di promozione qualitativa del pescato».

38.0.8

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, CAMPANELLA, FUCKSIA, BIGNAMI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Razionalizzazione società partecipate dagli enti locali)

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 611 primo periodo, le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite con: "1° gennaio 2016"; le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite con "31 dicembre 2016";

2. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 612, primo periodo, le parole: "31 marzo 2015", sono sostituite con: "31 marzo 2016";

3. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 614 è aggiunto il seguente: "614-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, decorso il termine previsto dal comma 612, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma 611, il Presidente del Consiglio per le partecipazioni societarie delle Regioni, nonché il Prefetto per le partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, nominano un commissario ad *acta* per l'adozione dei provvedimenti necessari la dismissione ovvero alla razionalizzazione delle partecipazioni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità"».

38.0.9

SPOSETTI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, nelle procedure relative i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a

20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con Incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applica esclusivamente ai piani».

38.0.10

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al *design* del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori adriatici ad essa vicini è costituito l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Pescara.

2. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge di Stabilità è adottato lo Statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione: lo Statuto è deliberato da un Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'Istituto è sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'Ordinamento in corso.

4. Dall'attuazione del presente emendamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

38.0.11

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.***(Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione della commissione provinciale di vigilanza)*

All'articolo 142 del regio decreto n. 635 del 1940, modificato dal decreto del Presidente della repubblica n. 311 del 2001, articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2, la lettera e) è soppressa;
- b) Al comma 5, sono sopprese le seguenti parole: "e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato"».

38.0.12

BIANCONI, GUALDANI

Ritirato*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 abrogare il comma3».

38.0.13

COMAROLI

Respinto*Dopo l'articolo aggiungere il seguente***«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 10 comma 12-*vicies* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 sostituire le parole da "e definito" a "o colpa" con le parole: "accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29

marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa per il medesimo soggetto obbligato"».

38.0.14

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.

2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.

3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la definitiva adozione, alla votazione della conferenza dei sindaci.

4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.

5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.

6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.

7. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal se-

guente: "I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito".

8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 10 gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.

9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.

10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 730, lettera *a*), ultimo periodo, è prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 23, comma 1, lettera *f-ter*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

11. All'articolo 1, comma 730 della legge n. 147 del 2013, alla lettera *a*) del comma 380-*ter*, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni.

12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.

13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.

14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.

15. All'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma:

"128-*bis*. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanziati da stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, at-

traverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14 comma 28, del n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010".

16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo».

38.0.15

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.

2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.

3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la definitiva adozione della votazione della conferenza dei sindaci.

4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.

5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.

6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le inden-

nità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.

7. il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: "I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito".

8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1° gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.

9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.

10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 730, lettera *a*), ultimo periodo, è prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 23, comma 1, lettera *f-ter*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

11. All'articolo 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera *a*) del comma 380-*ter*, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni.

12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.

13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.

14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.

15. All'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma:

"128-*bis*. In tutti i programmi di derivazione, dell'Unione Europea e cofinanziati da stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme, di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14 comma 28, del n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010".

16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo».

38.0.16

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-*bis*.

1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono, in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».

38.0.17

CERONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-*bis*.

1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme Vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».

38.0.18

CERONI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 38-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012 – 2017» e le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».

38.0.19

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

All'articolo 38-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012 – 2017» e le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».

38.0.20

CERONI

Respinto

All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche»;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato».

38.0.21

PERRONE, MILO

Respinto

All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse

proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche»;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato».

38.0.22

CERONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1, sono inseriti seguenti commi:

'1-bis. A partire dallo gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge 56 del 2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (*city users*) e dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Co-

muni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.

1-ter. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all'anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo"».

38.0.23 (testo 2)

PERRONE

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«38-bis.

(Promozione del partenariato pubblico-privato)

Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo per la progettazione preliminare e di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5 dopo le parole "a fondo perduto", sono inserite le parole "dello studio di fattibilità e";

al comma 5 dopo le parole "legge 23 maggio 1997, n. 135", sono inserite le parole "relativi ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato,";

al comma 5 sono soppressi gli ultimi due periodi da "I finanziamenti di cui al presente comma" fino a "quota attribuita alla regione";

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa di risparmio e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse.

Il comma 8 è abrogato.»

38.0.24

CERONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ricollocazione del personale soprannumerario)

1. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente, con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza, delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

38.0.25

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ricollocazione del personale soprannumerario)

1. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente, con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza, delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel

corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

38.0.26

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazioni in materia di spesa di personale)

1. La lettera *a*), dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata».

38.0.27

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma 31-*ter*, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n.56».

38.0.28

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale"».

38.0.29

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)

1. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8:

a) al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014".

b) aggiungere il seguente comma: "2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale"».

38.0.30

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

"557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-

legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

38.0.31

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

*(Personale impiegato con contratto a termine presso le
Città metropolitane)*

1. Nelle more dell'attuazione di processi di mobilità definiti dall'articolo 1, commi da 421 a 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le città metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, e ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016».

38.0.32

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Semplificazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)

«1. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122:

– al sesto periodo, le parole: "in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in regola con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296",

– eliminare le parole: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"»;

38.0.33

PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole «attivate nell'anno 2015» sono sostituite da «attivate negli anni 2015 e 2016» e le parole «dal 1° gennaio 2016» sono sostituite da «dal 1° gennaio 2016 per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2016»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2015» sono sostituite da «entro il 29 febbraio 2016».

Art. 39.**S39.1**

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Stralciare l'articolo.

39.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «260 milioni».*

39.2

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2016: – 2.736.000;

2017: – 9.120.000;

2018: – 9.120.000.

39.4

DE PIN, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Sopprime l'articolo.

39.5

STEFANI, CENTINAIO

Dichiarato inammissibile*L'articolo 39 è soppresso.*

39.6

CALIENDO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI

Respinto*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola «260».*

39.7

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2016: – 4.000;
2017: – 10.000;
2018: – 10.000.

39.8

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Dichiarato inammissibile*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300» con le seguenti: «299».*

39.9

STEFANI, CENTINAIO

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 1.*

39.10

CALIENDO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.***39.11**

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2016: – 4.000;

2017: – 10.000;

2018: – 10.000.

39.12

STEFANI, CENTINAIO

Respinto*Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», il comma 2 è soppresso.***39.13**

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Respinto*All'articolo 39, comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter,».**Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: «299».*

39.14

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: «299».

39.15

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: «299».

39.16

STEFANI, CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

All'articolo 39, comma 1, le lettere e) ed f) sono soppresse.

39.17

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: – 4.000;
2017: – 10.000;
2018: – 10.000.

39.18

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «400», con la seguente: «500» e la parola: «800» con la seguente: «1.500».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: «299».

39.19

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), capoverso l'articolo 5-sexies», sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300» con le seguenti: «299».

39.20

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), capoverso «Articolo 5-sexies», al comma 1, sopprimere le parole: «, esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito,».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300» con le seguenti: «299».

39.21

AMATI, VALENTINI

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere: «b-bis): il comma 2-ter, dell'articolo 2 è soppresso»;

alla lettera c) sostituire le parole: «Non è riconosciuto» con: «Se del caso, può non essere riconosciuto»;

alla lettera d) prima delle parole: «Si presume insussistente» aggiungere: «Se del Caso»;

alla lettera f): sopprimere il comma 1-ter;

dopo la lettera g) aggiungere: «g-bis) al comma 3, articolo 3 sopprimere la parola «autentica».

dopo la lettera i) aggiungere: «i-bis) l'articolo 4 è così sostituito: «La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la relazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva»;

i-ter) l'articolo 5-quater è abrogato

alla lettera l):

il comma 5 dell'articolo 5-sexies è così sostituito: «L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui il decreto che accoglie la domanda è divenuto esecutivo»

al comma 6 sopprimere le parole: «,ove possibile,».

39.22

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha facoltà di portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi successiva all'anno di riferimento, una somma di denaro, fino ad un massimo di 5.164 euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale in questione. La detrazione deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore con espressa indicazione della somma, la cui causale ed il cui pagamento devono risultare in modo certo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: – 15.000;

2017: – 30.000;

2018: – 30.000.

39.23

COLLINA

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, comma 12-vicies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio

2015, n. 11 le parole: "dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa" sono sostituite dalle seguenti, "dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato"».

39.24

FABBRI, BORIOLI

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere infine il seguente:

«3-bis). All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "609-undecies del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 582, 589 e 590 del codice penale commessi in danno di persone esposte ad amianto"».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 37, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «297,5 milioni».

39.25

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«d-bis. All'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "in servizio fino al 31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "in servizio fino al 31 dicembre 2016".

3-ter. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano,

nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo".

3-quater. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma *3-bis* sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

39.26

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3-ter. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma *3-bis* sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

39.27 (testo 2)

LO GIUDICE, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, RICCHIUTI, PUPPATO, RUTA, SCALIA
Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* Fra i beneficiari dell'equa riparazione di cui all'articolo *27-bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono inclusi anche i familiari dei soggetti deceduti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, che agiscono *iure proprio*; purché abbiano fatto domanda di accesso all'*iter* transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dall'articolo 2, commi 361, 362 e 364 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000.

39.28

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«4) Alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 1 comma 598, lettera a) dopo la parola determinato sono sostituite le seguenti: "... per ciascun atto impugnato anche in appello ..." con "in base al valore della controversia, derivante dalla somma dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati ..."».

39.29

CALEO, BROGLIA, SPOSETTI

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere infine il seguente:

«10-bis. Per le Province che risultano aver deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alla data del 19 giugno 2015, la misura del versamento a favore dello Stato di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo previsto è determinata, per gli anni 2016 e 2017, dalla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in sede di istruttoria di cui all'articolo 243-quater comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

39.0.1

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

All'articolo 1, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:

"87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 107/2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure, concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione; dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88-bis. I soggetti di cui al comma 87-bis sono: coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-*bis*».

39.0.2

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-*bis*.

"1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 05.10.1993, n. 400 convertito con modificazioni nella legge del 4 dicembre 1993 n. 494, aggiungere il seguente:

"3-*bis*) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione"».

39.0.3

AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 39-*bis*.

Al comma 598, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: "determinato" sostituire le parole: "per ciascun atto impugnato anche in appello" con le parole: "in base al valore della controversia, derivante dalla somma dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati"».

39.0.4

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formata da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge 107 del 2015, dando priorità ai candidati di età anagrafica minore».

39.0.5

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in tema di immissione nel ruolo di dirigenti scolastici)

Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formata da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 107 del 2015, dando priorità ai candidati di età anagrafica minore. La graduatoria è redatta sui po-

sti previsti per la legge n. 107 del 13 luglio 2015 e ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017».

39.0.6

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione riscossione contenziosi contabili)

All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le seguenti: "15 marzo 2016" e le parole: "15 novembre 2013" con le seguenti: "15 aprile 2016";

b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

"2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pendono ancora i termini per esperire il giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello ai sensi dell'articolo 68, primo comma, del Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello ed essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 ottobre 2013 n. 124».

39.0.7

CENTINAIO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

È istituita, senza alcun altro obbligo o qualunque altro adempimento a carico dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e Rappresentanti di Commercio, presso l'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) con sede in Roma la Camera di mediazione autorizzata a gestire la procedura di mediazione prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"».

Art. 40.**S40.1**

D'ALÌ

Respinto*Stralciare l'articolo.*

40.2

FATTORI, DONNO, LEZZI

Respinto

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Al personale delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in servizio presso gli organismi strumentali di cui al presente comma non è riconosciuta nessuna indennità aggiuntiva».

40.3

DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI

Respinto

Al comma 8 dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118.» aggiungere il seguente periodo: «Gli organismi strumentali per gli interventi europei, eventualmente istituiti dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, e le loro attività sono sottoposti al controllo di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

40.4

NACCARATO, Giovanni MAURO, CARIDI

Respinto*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale».

40.5

DONNO, MANGILI

Respinto

Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: «Per i progetti da completare, inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, qualora sia stata accertata l'infiltrazione della criminalità organizzata si procede alla decertificazione delle spese e al blocco dei finanziamenti».

40.6

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma sono effettuati fermo restando quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011, tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità»

40.7

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'esercizio 2016, e altri 500 milioni di euro per il 2017, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali - e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità - di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Inoltre in attuazione dell'articolo 7 comma 1 della legge Quadro sulle Aree Protette» n. 349 del 1991 e in considerazione degli obiettivi imposti dalle Direttive 43/92/CEE «Habitat», 147/2009/CEE «Uccelli» e 60/2000/CE «Acque», è data priorità agli interventi realizzati in aree protette e nei comuni inclusi,

anche parzialmente, nelle aree della rete Natura2000. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Conseguentemente,

a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

40.8

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituito un apposito Fondo di 500 milioni di euro per il 2016, per la cui alimentazione è autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti».

Conseguentemente,

a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo» Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

40.9

MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di evitare che risorse del mezzogiorno siano trasferite ad altri programmi e progetti non localizzati territorialmente nelle Regioni obiettivo convergenza, resta l'obbligo di destinare alle stesse regioni le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 in coerenza con i principi nazionali e comunitari di destinazione territoriale.».

40.10

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, al comma 4 dell'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 2014, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) ai progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli finanziati con la programmazione dei Fondi strutturali europei 2014/2020.

40.11

LUCHERINI, DALLA ZUANNA, PEZZOPANE

Accolto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua soggetti a fenomeni di esondazione e alluvione nei territori delle Città metropolitane; le regioni interessate realizzano gli interventi necessari per completare i progetti, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015; a valere sulle risorse disponibili del FSC 2007 – 2013, ai sensi l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla 11 novembre 2014, n. 164.».

40.12

MILO

Respinto

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Un apposito programma complementare di cui al comma precedente è approvato dal CIPE in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, nel limite di 150 milioni di euro, al fine di realizzare interventi per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.».

40.13

BIANCONI, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis). Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d*) e *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ultimazione e procedure di gestione degli interventi e fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, le imprese beneficiarie che abbiano completato gli investimenti ammessi alle agevolazioni entro il 31 dicembre 2012 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro 90 giorni dalla data predetta, alla relativa trasmissione all'istituto convenzionato ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone contestuale comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il mancato rispetto del predetto termine determina la decadenza dai benefici, accertata dal Ministero dello sviluppo economico per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è disposto, altresì, il recupero dei contributi erogati. Entro il medesimo termine il soggetto responsabile ovvero il responsabile unico provvede all'inoltro all'istituto di credito ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, alla verifica della documentazione finale di spesa già, allo stesso pervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Ministero dello sviluppo economico.

13-ter. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo spettante individuato nella relazione sullo stato finale del programma trasmessa dall'istituto convenzionato di cui al comma 1 al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al responsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla

data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale, da parte del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussistenza di circostanze ostative all'erogazione del contributo.

13-quater. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ai predetti fini, il predetto Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

13-quinquies. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi ai progetti infrastrutturali – già approvati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinuncia, e di rideterminazione delle agevolazioni concesse, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti pilota di cooperazione interregionale anche volti a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di apposite convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei predetti progetti, è data priorità ai territori regionali interessati da: richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area».

40.14 (testo corretto)

LETTORE, VATTUONE, DIRINDIN

Accolto

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica; ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016.

13-ter. Il regime di proroga di cui al comma 13-bis non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1 luglio 31 dicembre 2016 comporta, in-

vece, la sanzione complessiva del 1,5 per cento del finanziamento totale concesso.

13-*quater*. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 13-*bis* determina la definitiva revoca del finanziamento».

40.15

FATTORI, DONNO, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 41-*ter*.

(Fondo per il tempestivo pagamento delle condanne di natura onerosa da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea)

1. Al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito *internet*, senza indugio, notizia di tutti i pagamenti effettuati dal fondo di cui al presente articolo. La pubblicazione deve altresì essere effettuata su una pagina appositamente istituita sul sito del Dipartimento politiche europee della presidenza del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente il comma 15 è modificato come segue,

l'articolo 43, comma 9-bis, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è sostituito come segue:

«9-*bis*. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 41-*ter*, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e

di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse».

40.16

MORONESE, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI

Respinto

Al comma 15, capoverso 9-bis, dopo le parole: «periodo 2017-2020.» aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica trimestralmente sul proprio sito internet istituzionale il monito raggio dei pagamenti e degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea.»

40.17

FATTORI, DONNO, LEZZI

Respinto

Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia,» aggiungere le seguenti: «previo, parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».

40.18

DONNO, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI

Respinto

Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia,» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni dalla scadenza dei termini predetti,».

40.19

DONNO, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI

Respinto

Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia,» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni dalla Scadenza dei termini predetti.»

40.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. I Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 2, par. 28, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni».

40.20

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI, MUSSINI, MILO, GUALDANI, MANDELLI, COMAROLI

Accolto

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente comma:

«18. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professioni, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 2, par. 28, che recepisce espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d'azione

per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020».

40.21

MOLINARI, MUSSINI

Ritirato

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente comma:

«18. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente, comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professioni, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 2, comma 28, che recepisce espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020».

40.22

BRUNI, BONFRISCO, MILO

Ritirato

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professioni, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, che recepisce espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché, individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020».

40.23

MARINELLO, GUALDANI

Ritirato

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente comma 17-bis:

«17-bis. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 2, par. 28, nonché espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni».

40.24

CARDIELLO, MANDELLI

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le risorse proprie dell'Unione Europea, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti in quanto esercenti attività economica al pari delle piccole e medie imprese, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, di recepimento della Raccomandazione, ed individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei statati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020».

40.25

COCIANCICH

Accolto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 36, al comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 le parole: "con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materiali"

sono sostituite con le parole: "decreto del Ministro competente per materia"».

40.26

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Ritirato

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

40.27

COMPAGNA, GUALDANI

Ritirato

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

40.28

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque

minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

40.29

MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

40.30

GASPARRI, CERONI

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

40.31

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque

minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

40.32 (testo 2)

GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

40.33

D'ALÌ

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la misura prevista dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è incrementata rispettivamente di euro 40 milioni di euro per l'anno 2016, 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede con un pari decremento delle misure previste dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2014, n. 264.»

40.34

COMAROLI

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire il seguente: comma 17-bis:

«17-bis. Al fine di dare esecuzione alle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate in sede europea nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020, le risorse proprie dell'DE rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020 di cui al precedente comma, erogati sia in forma diretta che tramite Stato e Regioni, si intendono estese anche ai liberi Professioni ditte individuali».

40.35

BIANCONI, GUALDANI

Respinto

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«17-bis. «Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50% delle risorse della programmazione 2014-2020"».

40.36

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. «Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 35 per cento per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50 per cento delle risorse della programmazione 2014-2020"».

40.37

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto*Aggiungere infine il seguente comma:*

«17-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura –AGEA.».

40.38

BERGER, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, ZELLER

Ritirato*Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, il seguente:*

«17-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (VE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali, statali e regionali, correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura –AGEA.».

40.39

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI

Respinto*Aggiungere infine il seguente comma:*

«17-bis. Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il

ciclo 2007 – 2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50% delle risorse della programmazione 2014-2020"».

40.40

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«17-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale."».

40.0.1

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per favorire lo svolgimento della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano)

1. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, e favorire la riconversione del sito di Expo 20015 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.0.2

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Misure per favorire lo svolgimento della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano)*

1. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano e favorire la riconversione del sito di Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.0.3

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.***(Completamento infrastruttura viaria)*

Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea – Libertinia A19 Palermo – Catania, è autorizzata la spesa di euro 280.000.000,00.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 80.000.000;
2017: – 100.000.000;
2018: – 100.000.000.

40.0.4

TOMASELLI, SANTINI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, PADUA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Credito d'imposta per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere *a*) e *m*).

3. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario, e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

4. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'at-

tività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e resta no associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie Imprese, tre anni.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

6. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adattarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli Investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima

scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.

9. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

10. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

11. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

12. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 1.500 milioni di euro per il 2017, 1.500 milioni di euro del 2018 e 1.500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza delle Regioni, propone alle Regioni Interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di Intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione. In merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

13. l'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE».

40.0.5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Credito d'imposta per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *m)*.

3. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C249/01).

4. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo

2014-2020 e non è cumulabile con aiuti de *minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concessa l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie Imprese, tre anni.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costò non comprende le spese di manutenzione.

6. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di Investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adattarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta, regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.

9. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli Investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni d'i cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta, indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

10. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

11. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta. I requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

12. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 1500 milioni di euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018 e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta menti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

13. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE».

40.0.6

Mario MAURO, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

All'articolo 6, al comma 1, della Legge 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1;303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla Legge n. 307 del 2004».

40.0.7

BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

Al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate». come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fonda per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 307/2004».

40.0.8

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

All'articolo 6, al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004».

40.0.9

DE POLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.10

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.11

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

40.0.12

DE PIETRO, URAS, BIGNAMI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite più 'sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 182 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 34.000.000;

2017: – 50.000.000;

2018: – 50.000.000.

40.0.13

Luigi MARINO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.14

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.15

GALIMBERTI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.16

DALLA TOR, GUALDANI, CONTE

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Per il triennio 2016-2018, lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le spese di opere di manutenzione straordinaria nella Laguna di Venezia è incrementato di 23 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 23.000.000;

2017: - 23.000.000;

2018: - 23.000.000.

40.0.17

ORRÙ, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO, PADUA, SPOSETTI

Ritirato*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale da e per le isole e le isole minori, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la continuità territoriale delle isole e delle isole minori italiane, con dotazione paria 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una Conferenza di servizi, con la partecipazione delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, delle amministrazioni pubbliche e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico da imporre sulle rotte aeree, ferroviarie e marittime, da e verso le isole di cui all'articolo 1, comma 1, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando d'i gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle im-

prese aeree, ferroviarie e marittime europee. La Conferenza di servizi, convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri obbligatori di servizio pubblico in relazione: *a)* alle tipologie e ai livelli tariffari; *b)* al numero dei collegamenti da e per le isole di cui all'articolo 1, comma 1; *c)* agli orari dei collegamenti da e per le isole di cui all'articolo 1, comma 1; *d)* alla capacità dell'offerta; *e)* all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre il carico del bilancio dello Stato. Qualora si ricorra alla gara di appalto europea, laddove nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo, lo Stato procede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del regolamento (CE) n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 1008 del 2008, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della Conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce: *a)* l'imposizione di oneri obbligatori di servizio pubblico, definiti dalla Conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo; relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra tutti gli scali aeroportuali delle isole di cui all'articolo 1, comma 1, e i principali aeroporti nazionali, nonché relativamente ai servizi marittimi e ferroviari di linea tra tutti i porti italiani; *b)* una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte interessate alle imprese che intendano istituire servizi di linea da e per le isole di cui al comma 1, con assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblica.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea.

4. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione annuale contenente il monitoraggio periodico afferente le compagnie che svolgono il servizio di trasporto in continuità territoriale da e per le isole di cui all'articolo 1, comma 1, e le singole rotte interessate.

5. Qualora, entro il termine previsto dai bando di gara per l'aggiudicazione delle rotte aeree, ferroviarie o marittime, comprendente l'accettazione degli oneri di servizio pubblico da e per le isole di cui al comma 1, nessuna impresa abbia accettato di istituire servizi di trasporto sulle rotte medesime, ciascuna regione interessata individua, tramite procedure di gara, un unico armatore europeo con il quale stipula un contratto per l'esercizio delle suddette rotte, con accettazione dei citati oneri, di seguito denominato "contratto di servizio pubblico". Il contratto di servizio pubblico, redatto nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce le condizioni adeguate di servizio della rotta aerea, ferroviaria o marittima cui si riferisce, compresi i requisiti di qualità. Ciascuna regione interessata ad esperire la procedura di gara ne pubblica il bando nel sito *internet* istituzionale, fornisce informazioni e mette a disposizione degli interessati, gratuitamente, la documentazione alla procedura della gara medesima e agli oneri di servizio pubblico. Il Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti notifica i contratti di servizio pubblico alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con la disciplina dell'Unione europea e, ottenuto il consenso, approva e rende esecutivi i contratti medesimi con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Salvo i casi di forza maggiore, nello svolgimento dei servizi di trasporto aereo, ferroviario o marittimo di cui al comma 1, costituiscono gravi deficienze o inadempienze: *a)* l'interruzione temporanea di una o di più rotte aeree, ferroviarie e marittime ovvero l'inosservanza degli orari in più del 20 per cento delle rotte; *b)* l'esercizio delle rotte aeree, ferroviarie o marittime con mezzi non conformi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche relative alla tipologia del vettore e di utilizzo del servizio, nonché la manutenzione dei mezzi; *c)* l'impiego di mezzi non in regola con i documenti di bordo o con gli equipaggi; *d)* il peggioramento della qualità del servizio; *e)* la mancata o ritardata presentazione delle relazioni, del bilancio e dei piani; *f)* le inadempienze In materia di trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi relativi al personale imbarcato e di terra. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie per le gravi deficienze o inadempienze, nonché le eventuali revoche, sono stabilite nel contratto di servizio pubblico. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la revoca del contratto di servizio pubblico non esonerano la società incaricata dello svolgimento del servizio medesimo dalle eventuali responsabilità verso terzi. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è prelevato automaticamente dalle sovvenzioni o, in via sussidiaria, dalla cauzione.

7. Entro il mese di aprile di ogni anno le imprese aeree, marittime o ferroviarie incaricate dell'esercizio del servizio pubblico da e per le isole di cui al comma 1, trasmettono, a ciascuna regione interessata: *a)* una relazione economico-finanziaria per ciascuna rotta aerea, ferroviaria e marittima; *b)* il bilancio di esercizio, certificato da una società di revisione contabile; *c)* il piano industriale, il cui contenuto deve essere coerente con le attività previste dagli oneri del servizio pubblico.

8. Ai fini di cui alla presente legge, le modalità per l'espletamento della vigilanza tecnica e amministrativa, a terra e sui mezzi di trasporto, è definita nei contratti di servizio pubblico, il personale incaricato dei compiti di vigilanza ha facoltà di accedere agli uffici dell'impresa aerea, ferroviaria o marittima, nonché a bordo dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, per prendere visione degli atti e della documentazione necessari. Le spese per l'espletamento di tali attività sono a carico delle regioni interessate.

9. Possono beneficiare delle tariffe di cui al comma 2, da e verso le isole e le isole minori, compensate dagli oneri obbligatori di servizio pubblico: *a)* i cittadini nati in territori insulari del territorio italiano; *b)* i cittadini residenti in territori insulari del territorio italiano; *c)* i giovani fino ai 21 anni d'età; *d)* gli studenti fino ai 27 anni d'età; *e)* i disabili; *f)* gli anziani oltre i 70 anni di età.

10. L'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico è a carico delle regioni interessate. In considerazione della condizione di dif-

ficoltà permanente rappresentata dall'insularità e dalle dimensioni ridotte del mercato interno, nonché del ruolo fondamentale della mobilità per la crescita economica ai fini di una maggiore coesione sociale, economica e territoriale, è altresì previsto un contributo dello Stato a valere sul fondo di cui al comma 1, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico, nella misura di complessivi 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tali risorse sono assegnate in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuna regione».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «15,5 per cento».

Art. 41.**S41.1**

D'ALÌ

Respinto*Stralciare l'articolo.*

41.1

CIOFFI, DONNO, MANGILI

Respinto*Sopprimere l'articolo 41.*

41.2

MANGILI

Respinto*Sopprimere i commi da 1 a 5.**Conseguentemente, il comma 6 è modificato come segue:*

«6. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) e dal Regolamento (DE, EURATOM) n. 966 del 2012 del 25 ottobre 2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione».

41.3

CIOFFI, DONNO, MANGILI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere assistite dalla garanzia dello Stato» aggiungere le parole: «non superiore alla dotazione del fondo di cui dal comma 4 del presente articolo».

Conseguentemente, sopprime il secondo periodo del comma 4 dalle parole: «È autorizzata» al termine.

41.4

MANGILI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere assistite dalla garanzia dello Stato» aggiungere le parole: «non superiore all'1 per cento delle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)».

41.5

CIOFFI, DONNO, MANGILI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

41.6

MANGILI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

41.7

CIOFFI, DONNO, MANGILI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

41.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «e di singoli progetti» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quello relativo alla progettazione e alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina».

41.9

MUCCHETTI

Assorbito

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di completare la realizzazione delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "per un periodo non superiore a sei anni", sono sostituite con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2021". L'estensione di tale periodo avviene con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99 a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema Spa di finanziamento delle opere, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'iscrizione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre 2005, a pena decadenza dal diritto di cui al medesimo comma 8-bis, con l'obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.

8-quater. All'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a vent'anni";

b) al comma 4, le parole: "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

c) al comma 6, la parola: "ventennale" è soppressa.

8-quinquies. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA); di cui all'articolo 33, comma 46, un fondo di garanzia, nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti di cui: al comma 8-bis sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma 8-bis, ovvero di Tema Spa. Rispetto a dette somme non opera la compen-

sazione legale e giudizi alle e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma 8-bis, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un decreto ministeriale con cui sono definiti i criteri e le modalità di gestione del fondo».

41.10

MUCCHETTI, GUALDANI

Assorbito

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di completare la realizzazione delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "per un periodo non superiore a sei anni", sono sostituite con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2021". L'estensione di tale periodo avviene con le modalità: di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99 a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema di finanziamento delle opere, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre 2005, a pena decadenza dal diritto di cui al medesimo comma 8-bis, con l'obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa:

8-quater. All'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "durata pari a venti anni", sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a vent'anni";

b) al comma 4, le parole: "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

c) al comma 6, la parola: "ventennale" è soppressa.

8-quinquies. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui all'articolo 33, comma 46, un fondo di garanzia, nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/

MWh per anno, che i soggetti di cui al comma 8-*bis* sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un decreto ministeriale con cui sono definiti i criteri e le modalità di gestione del fondo».

41.0.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. È istituito presso Tema un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, d'essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma 1 ovvero di Tema. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma 1, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.

2. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*» di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di

cui ai commi successivi, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 1, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 1, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.

4. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99 le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a venti anni". Al comma 6 dello stesso articolo la parola: "ventennale" è abrogata.

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo; trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009».

41.0.1

BIANCONI, GUALDANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera *a*), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il punto *2-bis*: "Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma *3-bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un *plafond* massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue s.m.i.. Il fondo concede

la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio».

41.0.2

BIANCONI, GUALDANI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. È istituito presso Tema un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma.6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, d'essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma 1 ovvero di Tema. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma 1, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.

2. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "*interconnector*" di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi successivi, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 1, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi

del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 1, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.

4. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99 le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a venti anni". Al comma 6 dello stesso articolo la parola: "ventennale" è abrogata.

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009».

Art. 42.**42.1**

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «nei limiti delle disponibilità residue;»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «della salute» *aggiungere le seguenti:* «pubblica».

42.2

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia» *inserire le seguenti:* «e alla prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto».

42.3

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia» *inserire le seguenti:* «e alla soddisfazione dei crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazioni, di quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma e di quelli funzionari alla continuazione dell'attività della società».

42.4

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia» *inserire le seguenti:* «ivi compresi i crediti maturati per la realizzazione dei relativi interventi».

42.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 2-bis sono aggiunte le seguenti parole: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria, sono applicati per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1";

b) l'ultimo periodo del medesimo comma 2-bis è soppresso.».

42.5

GIROTTI, CASTALDI, MONTEVECCHI, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'*etemit* o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o *eternit* con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla tabella A, vece Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

42.6

TARQUINIO, MILO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 6 del 14 del 6 febbraio 2014, al comma 4-*quinqüies* le parole: "di Taranto e di Statte" sono sostituite dalle seguenti: "di Taranto, Statte, Massafra e Crispiano"».

Conseguentemente, al comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sostituire le parole: «, per il 2015, la spesa di 25 milioni di euro» con le seguenti: «, per il 2016, la spesa di 50 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro»;

e inserire, alla fine del primo periodo ,del comma 4-octies, le seguenti parole: «e 25 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero»;

in fine, la rubrica dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 136 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014 è modificata nel modo seguente: "Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto, Statte, Massafra e Crispiano"».

42.7

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, COMAROLI, BARANI

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le imprese creditrici di cui al comma 1, accedono alla garanzia del Fondo, secondo i criteri di accesso semplificati previsti in attuazione dell'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La garanzia è concessa alle imprese

creditrici di cui al comma 1, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro».

42.8

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'organo commissariale di cui al comma 1 trasmette ogni sei mesi al Parlamento e al Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, che provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, lo stato di avanzamento degli interventi finalizzati all'attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014».

42.9

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

42.10

TOMASELLI, VACCARI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi contemplati dal Programma di misure di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2015 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il commissario straordinario per gli Interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, in sostituzione di tutte le amministrazioni ordinariamente competenti, è titolare esclusivo della competenza sui procedimenti di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è altresì responsabile della progettazione esecutiva e della realizzazione dei relativi interventi, nonché di quelli ad essi connessi. A tal fine, coordina tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi programmati secondo le modalità procedurali di cui al comma 2-*quinqies*.

2-*ter*. per l'elaborazione e l'approvazione dei progetti esecutivi di cui al comma 2-*bis*, per l'anno 2016 vengono stanziati risorse per un importo pari a dieci milioni di euro. Per l'esecuzione dei progetti di cui al periodo

precedente, ulteriori risorse possono essere destinate dal CIPE con propria delibera nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione.

2-quater. Sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario confluiranno tutti I fondi per la realizzazione degli interventi previsti dai Programma di misure e degli interventi di cui al comma *2-bis*.

2-quinquies. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma *2-bis*, In applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, Il commissario straordinario provvede ed acquisire il parere delle amministrazioni territoriali interessate, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

2-sexies. Per le attività di cui al comma *2-bis*, Il commissario straordinario si avvale delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

2-septies. Al fine di monitorare le attività poste in essere, il commissario straordinario riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al tavolo istituzionale di cui all'articolo 5».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

42.11

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2, comma *8-bis* le parole: "15 settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "21 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "21 dicembre 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2016, 250 milioni di euro per l'anno 2017, e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

42.12 (testo 2)

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015 n. 20, all'articolo 2, sopprimere il comma 6.

42.13

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente.:

«*2-bis.* La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico sul sito istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni, in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

42.14

MILO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di trentasei mesi. Tale nuovo termine viene

accordato dall’Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».

42.15

ZIZZA, MILO, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree protette, a decorrere dall’anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca delle coltivazioni biologiche».

Conseguentemente all’articolo 33 sopprimere il comma 34.

42.16

ZIZZA, MILO, TARQUINIO, BRUNI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree protette, a decorrere dall’anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca delle coltivazioni agricole».

Conseguentemente all’articolo 33 sopprimere il comma 34.

42.17

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le piccole e medie imprese creditrici di Ilva Spa e fornitrici di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionati alla continuazione dell’attività della società, hanno accesso privilegiato ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1, dell’articolo 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, fino al cento per cento dell’importo richiesto agli istituti finanziari e fino all’integrale copertura dei contratti stipulati con la

medesima società, come da attestazione rilasciata dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1».

42.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Al fine di incrementare le risorse disponibili per gli interventi rivolti alla tutela ambientale e alla protezione della biodiversità a decorrere dall'anno 2016 gli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 1234 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

42.0.1

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ritiro degli imballaggi)

"La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di dotarsi di strumenti per il ritiro dedicato degli imballaggi non pericolosi e delle frazioni di rifiuto che possono essere valorizzate in una filiera corta anche non destinati all'uso alimentare, dei prodotti venduti e di provvedere al loro conferimento nel rispetto delle norme vigenti"».

42.0.2

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Riuso agricolo delle acque reflue urbane)

Al fine di incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti irrigue collettive e i gestori dei servizi idrici integrati alla valorizzazione delle acque reflue urbane anche per ridurre i deficit irrigui, per l'anno 2016 è autorizzata una spesa di euro 1.000.000,00 per lo sviluppo e la realizzazione di progetti nelle aree della Sicilia Orientale finalizzate al riuso agricolo delle acque reflue urbane anche attraverso sistemi di fitodepurazione e lagunaggio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000.000.

42.0.3

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni per la realizzazione di insediamenti produttivi)

1. Le varianti urbanistiche necessarie per la realizzazione di nuovi insediamenti industriali, o di ampliamenti di quelli esistenti, che sono state respinte dal Comune competente, possono essere disposte, a richiesta degli interessati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutati i motivi di opposizione adottati dal Comune e acquisito il parere del Ministro dell'Ambiente.

2. Il termine per la presentazione della richiesta è di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento negativo del Comune, ov-

vero, dalla data di entrata in vigore della presente legge per i provvedimenti anteriori.

3. Nel caso in cui ha accolto la richiesta di variante, il Presidente del Consiglio dei Ministri, acquisiti i pareri prescritti dalla legislazione vigente, approva il progetto dell'insediamento e rilascia le autorizzazioni necessarie per realizzarlo.

4. Ai procedimenti previsti nei commi precedenti si applica il disposto della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni».

42.0.4

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Misure per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas)

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura

di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo i, comma 16-*quater* del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara».

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: «d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero delle Finanze» con le parole: «di concerto con il Ministero delle Finanze e di intesa con la Conferenza Unificata».

42.0.5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BARANI, SANTINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure di semplificazione dell'accesso al fondo di garanzia per le PMI)

Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2-*bis*, al comma 1 le parole: "euro 35.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 45.000.000" e il comma 2-*bis*. è sostituito dal seguente: /12-*bis*. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma 1, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. La valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del Fondo. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziaria di cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta"».

42.0.6

FABBRI, TOMASELLI, SANTINI, PADUA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure di semplificazione dell'accesso al fondo di garanzia per le PMI)

Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2-bis, al comma 1 le parole "euro 35.000.000/ sono sostituite dalle seguenti: "euro 45.000.000" e il comma 2-bis. è sostituito dal seguente: "2-bis. le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma 1, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per Impresa. la valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del Fondo. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta"».

42.0.7

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, TOMASELLI, MILO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Studio e valutazione dei cambiamenti climatici)

1. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata "Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici", nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

42.0.8

ZIZZA, MILO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Studio e valutazione dei cambiamenti climatici)

1. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata "Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici", nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE h. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, a decorrere dell'anno 2016, per 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

42.0.9

FABBRI, TOMASELLI, SANTINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Credito di imposta per il recupero produttivo degli immobili inutilizzati)

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquistano, per il loro recupero produttivo, unità immobiliari a destinazione speciale inutilizzate è riconosciuto, dallo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, un credito di imposta nella misura del dieci per cento del costo di acquisto dell'im-

mobile; il credito di imposta non può comunque essere superiore a quindici mila euro per ciascun immobile.

2. Si considerano inutilizzate le unità immobiliari a destinazione speciale nelle quali, dei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state esercitate attività produttive, come risultanti dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato effettuato l'acquisto. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello dell'acquisto.

4. Il credito di imposta è revocato se l'impresa entro i tre anni successivi dall'acquisto dell'unità immobiliare non avvia una attività produttiva nell'immobile, come risultante dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il credito d'imposta è, altresì, revocato se l'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione è ceduta a terzi o destinata a finalità non produttive entro i tre anni successivi al suo acquisto;

5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «180 milioni di euro per l'anno 2016, di 265 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

42.0.10

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Credito di imposta per il recupero produttivo degli immobili inutilizzati)*

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquistano, per il loro recupero produttivo, unità Immobiliari a destinazione speciale Inutilizzate è riconosciuto, dallo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, un credito di imposta nella misura del dieci per cento del costo di acquisto dell'immobile; il credito di imposta non può comunque essere superiore a quindicimila euro per ciascun immobile.

2. Si considerano inutilizzate le unità immobiliari a destinazione speciale nelle quali, nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state esercitate attività produttive, come risultanti dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato effettuato l'acquisto. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello dell'acquisto.

4. Il credito di imposta è revocato se l'impresa, entro i tre anni successivi dall'acquisto dell'unità immobiliare non avvia una attività produttiva nell'immobile, come risultante dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il credito d'imposta è, altresì, revocato se l'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione è ceduta a terzi o destinata a finalità non produttive entro i tre anni successivi al suo acquisto.

5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi Indicate.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del

Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

42.0.11

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi di riqualificazione nei siti di interesse nazionale)

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica ed alla bonifica dall'amianto degli edifici pubblici situati nei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo, 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011 , n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

42.0.12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***Art. 42-bis.***(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale)*

1 L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2 Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

42.0.13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BULGARELLI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Disposizioni relative alle politiche di Green Public Procurement alle politiche di prevenzione e gestione dei rifiuti)*

1. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito Decreto del MEF, di concerto con il MATTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa di 3 centesimi di Euro per ogni imballaggio non riutilizzabile.

2. Soggetto passiva della tassa di cui al comma 1 è n produttore del prodotto causa del rifiuto.

3. Il Decreta di cui al comma 1 disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, il cui gettito è versato in apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e distribuito alle Regioni, che la utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera *m*) del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152.

4. È stabilito, per la tassa di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 3 comma 24, l'importo minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuto conferito. Le Regioni hanno facoltà di introdurre addizionali fino ad un massimo di 20 euro per tonnellata.

5. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea indesiderata, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito decreto del MEF, di concerto con il MA TTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, di posta non indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare a sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152».

42.0.14

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incentivi alle imprese per il rinnovo del parco veicolare mediante riqualificazione di veicoli già circolanti o acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale)

1. Per il periodo 2016-2030, vengono destinati 28 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro annui in relazione al triennio 2016-2018 per incentivi alle imprese, finalizzati a sostenere il rinnovo del parco veicolare, mediante l'acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale ovvero mediante la riqualificazione di veicoli già circolanti, ivi compresa la riqualificazione elettrica di cui all'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 Giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle somme residue sul fondo di cui all'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono delineate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente articolo».

42.0.15

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo unico Giustizia di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2008, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

Art. 43.**43.1**

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «caratterizzate da» aggiungere le seguenti: «conformità alla normativa di sicurezza e salute sul lavoro,».

43.2

COMAROLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «innovative per», inserire le seguenti: «la sicurezza degli operatori,».

43.3**Respinto**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, ZELLER

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Regolamento CUE, della Commissione n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014» inserire le seguenti: «e della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, – sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi».

43.4

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «25 giugno 2014», inserire le seguenti: «, nonché del Regolamento (UE) della Commissione n. 1408 del 2013 del 18 dicembre 2013».

43.5

DONNO, BUCCARELLA, BULGARELLI

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «piccole imprese», sono aggiunte le seguenti: «anche in forma individuale».

43.6

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il fondo è altresì destinato a finanziare iniziative di sensibilizzazione e formazione ai sensi dell'Accordo 22 febbraio 2012, rivolte agli utilizzatori di trattori agricoli o forestali e di macchine agricole o forestali».

43.7

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

43.8

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore zootecnico nelle aree della Sicilia orientale, con particolare riferimento al trattamento, smaltimento e riuso delle acque reflue zootecniche e al reimpiego sostenibile e valorizzazione degli scarti provenienti dai caseifici, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma».

43.9

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. n. 307».

43.10

COMAROLI

Dichiarato inammissibile*All'articolo 43, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico: locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

43.11

CANTINI

Accolto

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole: «degli standard europei» inserire le seguenti: «e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta»;*

b) *all'ultimo periodo dopo le parole: «innovative e sperimentali» inserire le seguenti: «anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta».*

43.12

CANTINI, BORIOLI, Stefano ESPOSITO, DI GIORGI, SOLLO, SPILABOTTE, VALDINOSI, ALBANO, LEPRI, FASIOLO, PEZZOPANE, SCALIA, CIRINNÀ, CALEO, IDEM, FAVERO, D'ADDA, PAGLIARI, SANTINI

Ritirato

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «degli standard europei», inserire le seguenti: «e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta».

43.13

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «è istituito un Fondo finalizzato» inserire le seguenti: «alla riqualificazione e».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «da destinare all'acquisto» inserire le seguenti: «e alla riqualificazione».

43.14

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «, ovvero per il tramite di società specializzate,»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o alla riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO2 pari a zero».

43.15

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ovvero per il tramite di società specializzate, ».

43.16

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «società specializzate,», *inserire le seguenti:* «nonché alla riqualificazione elettrica» .

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «rinnovo», *inserire le seguenti:* «e riqualificazione elettrica».

43.17

LUCIDI

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «automezzi», *inserire le seguenti:* «a trazione elettrica ovvero a metano».

43.18

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «e successivi rifinanziamenti» *aggiungere le seguenti:* «nonché quota parte dei risparmi realizzati in applicazione del comma 5-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'autorizzazione di spesa per interventi in favore dell'auto trasporto di cui al comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 150 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sui minori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5-ter. Una quota

pari a 100 milioni delle risorse di cui al presente comma è destinata ad iniziative volte a favorire il rinnovo del parco veicoli per il trasporto commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate, secondo modalità individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare;

5-ter. Ai fini del raggiungimento degli standard europei a decorrere dal 1° luglio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli auto trasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per gli anni dal 2014 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2019"».

Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Conseguentemente, modificare come segue la rubrica dell'articolo: «Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo del parco autobus e del parco veicoli di trasporto commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate».

43.19

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

All'articolo 43 al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo le parole: «con le Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;*

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La dotazione del Fondo è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro annui da destinare all'acquisto ai materiale rotabile per impianti fissi».*

43.20

CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI

Respinto

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«I Comuni di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 che accedono alle risorse di cui al presente Fondo con-

corrono al rinnovo del parco mezzi anche attraverso lo stanziamento di una quota del gettito dell'imposta di soggiorno da essi istituita».

43.21

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, D'ALÌ, BARANI, DE PETRIS, MUSSINI, SANTINI, LAI, DI BIAGIO, GUALDANI, LUCHERINI, ZELLER

Ritirato

A comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con particolare attenzione all'incentivazione all'acquisto di automezzi a trazione elettrica e a basso impatto ambientale».

43.22

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La titolarità delle funzioni di coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modalità di trasporto, nonché delle funzioni di coordinamento delle amministrazioni pubbliche, delle società a partecipazione pubblica, degli organismi di diritto pubblico, dei gestori di servizi pubblici e, in generale, dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e la vezione delle merci, è attribuita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono fatte salve le specifiche diverse attribuzioni conferite dell'ordinamento, in relazione a specifiche funzioni.

5-ter. Per consentire le necessarie attività di monitoraggio della vezione delle merci, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è assicurata l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), di cui alla legge 24 marzo 2012 n.27, con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, con il Sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) delle Dogane, con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle FS Italiane, con i PCS (Port Community System) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), e con il SISTRI (Sistema

di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5-quater. Nella fase della prima attuazione e per quanto previsto al comma *5-ter*, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti indicati nel medesimo comma *5-ter* di predisporre, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi, e di provvederne alla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo *61-bis* della legge 24 marzo 2012 n. 27, esaminata detta documentazione, redige in accordo con la singola amministrazione gli *standard* di comunicazione, il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

5-quinquies. Per quanto previsto ai commi *5-bis* e *5-ter*, all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono aggiunte le seguenti: inoltre, per la gestione evolutiva della PLN e per il completamento della PLN nell'ottica del monitoraggio dei flussi della vezione, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo *61-bis* del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 27, di 2,5 milioni di euro all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per gli investimenti necessari al completamento della PLN, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e coesione fino all'ammontare di 40 Milioni di Euro'.

b) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: In tal caso, entro tre mesi dalla acquisizione da parte di Uirnet del progetto redatto dal Promotore di cui alla procedura di concessione di servizi, prima menzionata, il soggetto attuatore unico, sentito il MIT in merito alla conformità di detto progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PLN, stipula apposita convenzione con il Gestore della PLN, previa approvazione nel merito da parte del MIT stesso. Per sostenere ulteriormente gli investimenti nella PLN del soggetto attuatore unico, gli enti pubblici e le società a totale partecipazione pubblica che operano nel settore delle infrastrutture, del trasporto e della logistica e del controllo delle merci, possono partecipare, secondo le norme del codice civile, al capitale del soggetto attuatore unico della PLN, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 211, dalla legge 24 dicembre 2012,"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: « 297,5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

43.23

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

All'articolo, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della legge 296 del 2006.

Le risorse del Fondo saranno destinate al finanziamento agevolato di attività nei seguenti settori di intervento:

- a. Acquisto di auto elettriche adibite al servizio di *car-sharing* nelle città capoluogo di provincia.
- b. Acquisto *van* elettrici per la distribuzione delle merci nei centri storici.
- c. Acquisto taxi elettrici (*full electric*).
- d. Potenziamento ciclabilità in ambito urbano attraverso li finanziamento di opere infrastruttura li quali:
 - a) costruzione/ampliamento/*upgrading* parcheggi protetti di interscambio,
 - b) messa in sicurezza piste ciclabili esistenti,
 - c) completamento dei tratti di itinerari ciclabili discontinui.
- e. Sviluppo servizi di *bike* sanno
- f. Formazione *mobility managers*.

43.24

Giovanni MAURO

Respinto

All'articolo, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 4-bis, non si applicano ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legislativo n. 422/1997 s.m.i. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono determinati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e dei criteri di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 135/2012 s.m.i. A tal fine le Regioni, d'intesa con le Città Metropolitane ed i Comuni capoluogo del proprio territorio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l'ente di governo degli stessi.

5-ter. Le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per dare attuazione al comma 6, convocano gli enti locali di cui al periodo precedente. In fase di prima applicazione, sono fatti salvi i bacini determinati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3-bis decreto legislativo 138/2011 s.m.i. È comunque fatta salva la facoltà delle Regioni di definire nuovamente i bacini in questione in base ai criteri, tempi e procedure di cui ai commi 6 e 7"«.

43.25

Giovanni MAURO

Respinto

All'articolo 43, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

5-ter All'articolo 1, comma 1230, della Legge 27 dicembre 2006,n. 296 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

43.26

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, i seguenti commi:

«5-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*quater*), inserire il seguente:

"127-*quater*.1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO₂ pari a zero;"».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

43.27

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI, DEL BARBA, MANDELLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;
2017: - 15.000.000;
2018: - 18.000.000.

43.28

DEL BARBA, FEDELI, Stefano ESPOSITO, STEFANO, MARCUCCI, PAGLIARI, VACCARI, BUEMI, SCALIA, PIGNEDOLI, GUERRA, CALEO, MORGONI, SACCONI, SPILABOTTE, PICCOLI, MATTEOLI, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016, 15 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;
2017: - 15.000.000;
2018: - 15.000.000.

43.29

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 alla legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;
2017: - 15.000.000;
2018: - 15.000.000.

43.30

DI GIORGI, DEL BARBA, FEDELI, CANTINI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il completamento delle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture del sistema aeroportuale Firenze - Pisa, è autorizzata la spesa di 67 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «270 milioni»;

b) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: - 25.000.000;

2) alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2016: - 6.000.000;

3) alla voce Ministero dell'ambiente:

2016: - 5.000.000;

4) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2016: - 1.000.000.

43.31

FEDELI, DEL BARBA, DI GIORGI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive modifiche e integrazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati o cofinanziati dallo Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile provvede, con le proprie strutture tecniche, all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono redatti con un grado di definizione degli interventi sufficiente a consentire l'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) in conformità alle direttive europee in materia. Allo scopo è necessario e sufficiente che detti piani identifichino le relative fonti di finanziamento, nonché gli strumenti e le azioni per realizzarlo, e che siano stati approvati in linea tecnica dall'Ente Nazionale per Aviazione Civile (ENAC). I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere in essi previste, senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti di dichiarazione di pubblica utilità ed espropriativi. I piani di sviluppo costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute".

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo si applicano anche alle procedure di V.I.A. in corso ed ai piani di sviluppo in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge».

43.32

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, il comma 3-bis è soppresso. Resta ferma la facoltà di ENAC di approvare i lavori urgenti per la salvaguardia della sicurezza aeroportuale, nonché per assicurare l'efficienza dell'aeroporto stesso».

43.33

DEL BARBA, FEDELI, DI GIORGI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 3-bis è soppresso».

43.34

VALENTINI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5 aggiungere infine il seguente comma:*

«5-bis. Per contribuire al programma di mobilità sostenibile è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di 10 milioni di euro per il biennio 2016-2017 al fine di incentivare la sostituzione, attraverso la demolizione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con veicoli nuovi aventi classe di emissioni non inferiore ad "euro 5". Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Il contributo del valore di euro 8.000 per veicolo acquistato è riconosciuto anche per l'acquisto di veicoli in *leasing*»;

nella rubrica dopo la parola: «agricole,» inserire le seguenti: «camper e caravan».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

43.35

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO, MANASSERO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire il rinnovo del parco mezzi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, il fondo di cui al comma 5 è, altresì, incrementato di ulteriori 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure definite da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa intesa con le Regioni, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente.

5-ter. Il rinnovo del parco mezzi di cui al comma 5 e 5-bis è effettuato garantendo che su ciascun nuovo mezzo acquistato sia installata idonea strumentazione per il superamento delle barriere architettoniche 5-quater. Le aziende di trasporto pubblico regionale e locale possono beneficiare del rinnovo del parco mezzi automobilistici e ferroviari a condizione che predispongano, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, entro il 31 dicembre 2016, gli interventi necessari a consentire l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

43.36

SONEGO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non sia superiore all'80 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

43.37

BORIOLI, FILIPPI, CARDINALI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro delle infrastrutture determina con proprio decreto le modalità attuative del sovrapprezzo di cui all'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 6 luglio 2011 n. 98, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto di attuazione della direttiva 2012/34/UE. Gli introiti del sovrapprezzo sono destinati ai corrispettivi per il servizio ferroviario universale nazionale;».

43.38

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, alla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 170 milioni euro di cui 100 milioni sono distribuiti fra le regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro "costi/ricavi da tariffa" previsto dalla legislazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede al riparto entro il 31 gennaio 2016.

5-ter. All'onere si provvede per 70 milioni a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per 100 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.39

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* In relazione al triennio 2016, 2017 e 2018 sono destinati 2 milioni all'anno per incentivi alle imprese, finalizzati a sostenere il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisto di nuovi veicoli a minimo impatto ambientale, ovvero mediante la riqualificazione di veicoli già circolanti, ivi compresa la riqualificazione elettrica di cui all'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, delinea con apposito decreto le modalità di erogazione di tali risorse.

5-ter. A copertura delle somme di cui al comma precedente si provvede tramite l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 9 dicembre 1998, n. 426, incrementato di 6 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «attrezzature agricole», inserire le seguenti: «incentivi alle imprese per la riqualificazione del parco veicolare.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 2.000.000;
2017: - 2.000.000;
2018: - 2.000.000.

43.40

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 70 milioni euro.

5-ter. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

43.41

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario; nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 70 milioni euro».

5-ter. All'onere di spesa di cui al precedente comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

43.42

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 170 milioni euro di cui 100 milioni sono distribuiti fra

le regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro "costi/ricavi da tariffa" previsto dalla legislazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede al riparto entro il 31 gennaio 2016.

5-ter. All'onere di spesa di cui al precedente comma si provvede per 70 milioni li valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 e per 100 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.43

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«*5-bis.* In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia. del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 108-milioni euro.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2016, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma precedente alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro «costi/ricavi da tariffa» previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013.

5-quater. All'onere si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge-23 dicembre 2014, n. 190.».

43.44

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 100 milioni euro.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2016, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma precedente alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro «costi/ricavi da tariffa» previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013.

5-quater. All'onere di spesa di cui al comma 5-bis si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.1

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

Respinto

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Le ulteriori risorse che si rendono-necessarie all'attuazione degli investimenti di cui all'articolo 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2013, n. 9, nelle Regioni definite "più sviluppate", ai sensi della lettera c), comma 2, articolo 90, del Regolamento dell'Unione europea-n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono reperite a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «200».

43.0.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Fondo per Investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca)

1. All'articolo 1 della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015, i commi 20, 22, 23, 2.4 e 2.5 sono abrogati.

2. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 1, accertate annualmente con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro annui, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato "Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca" finalizzato:

1) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario; compresi gli interventi di *social housing*;

c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

c) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano il monitoraggio più attento della rete idrica;

f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione o il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli *spin off* accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

43.0.3

AURICCHIO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie regionali)

1. Allo scopo di favorire il miglioramento del servizio ferroviario regionale e la sicurezza dei passeggeri, le società pubbliche di capitale, operanti a livello regionale nella gestione delle infrastrutture ferroviarie e nel trasporto pubblico locale su rotaia, possono richiedere l'utilizzo delle somme derivanti da debiti di natura non fiscale verso lo Stato, generati da disavanzi pregressi, ai sensi dell'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000 e nel limite di 25 milioni di euro, per interventi di adeguamento e di potenziamento delle infrastrutture.

2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà comprendere un piano preliminare di spesa, e dovrà essere rivolta all'Amministrazione creditrice, che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà concedere con deliberata autorizzazione all'utilizzo delle suddette somme.

3. A seguito della concessione di cui precedente comma, le società beneficiarie dovranno fornire dettagliata rendicontazione all'amministrazione creditrice.».

43.0.4

MOLINARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie regionali)

1. Allo scopo di favorire il miglioramento del servizio ferroviario regionale e la sicurezza dei passeggeri, le società pubbliche di capitale, operanti a livello regionale nella gestione delle infrastrutture ferroviarie e nel trasporto pubblico locale su rotaia, possono richiedere l'utilizzo delle somme derivanti da debiti di natura non fiscale verso lo Stato, generati da disavanzi pregressi, nei sensi dell'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000 e nel limite di 25 miliardi di euro, per interventi di adeguamento e di potenziamento delle infrastrutture.

2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà comprendere un piano preliminare di spesa, e dovrà essere rivolta all'Amministrazione creditrice, che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà concedere con deliberata l'autorizzazione all'utilizzo delle suddette somme.

3. A seguito della concessione di cui al precedente comma, le società beneficiarie dovranno fornire dettagliata rendicontazione all'amministrazione creditrice.».

43.0.5

Luigi MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:***«43-bis.***(Piani individuali di risparmio)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

"*c-bis*) piani individuali di risparmio con sottostante rappresentato, in tutto o in parte, da attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015, costituiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in un'unica soluzione, di importo non superiore a Euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"*2-bis*. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi in vestimenti di cui al comma 2, lettera *c-bis*), fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto, sono assoggettati a tassazione nella misura prevista dal comma 1. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento limitatamente alla quota degli stessi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015. Con riferimento ai rendimenti assoggettati a tassazione anteriormente al compimento del periodo minimo di detenzione di cui al comma 2, lettera *c-bis*) è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura di cui al comma 1 sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 12,50 per cento, limitatamente alla quota dei predetti redditi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto ministeriale menzionato al periodo precedente. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o, in alterna-

tiva, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria. Al credito di imposta di cui ai periodi precedenti non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera *c-bis*)"».

43.0.6

MANDELLI, PELINO, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 43-bis.

(Piani individuali di risparmio)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

"*c-bis*) piani individuali di risparmio con sottostante rappresentato, In tutto o in parte, da attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015, costituiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in un'unica soluzione, di imposte: non superiore a Euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"*2-bis.* I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera *c-bis*), fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto, sono assoggettati a tassazione nella misura prevista dal comma 1. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento limitatamente alla quota degli stessi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Fi-

nanze 19 giugno 2015. Con riferimento ai rendimenti assoggettati a tassazione anteriormente al compimento del periodo minimo di detenzione di cui al comma 2, lettera *c-bis*) è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura di cui al comma 1 sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 12,50 per cento, limitatamente alla quota dei predetti redditi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto ministeriale menzionato al periodo precedente. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, o in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria. Al credito di imposta di cui ai periodi precedenti non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera *c-bis*)"».

43.0.7

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale – RIISI)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema imprenditoriale e migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, è promossa la costituzione della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI) finalizzata alla realizzazione di servizi innovativi integrati alle imprese industriali e di servizi (innovazione e trasferimento

tecnologico, gestione ed organizzazione, comunicazione, ecc.), agli enti locali ed alle Regioni in materia ambientale, territoriale, di logistica ed infrastrutturale.

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e organizzazione dei Fondi Europei attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 della programmazione comunitaria per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo per il periodo 2014-2020.

4. Per la costituzione e il funzionamento della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI) si provvede ad un suo finanziamento iniziale di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione dal presente comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Finanze di cui alla Tabella B della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: - 300.000;

anno 2017: - 300.000;

anno 2018: - 300.000.

43.0.8

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla sca-

denza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello Sviluppo Economico sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente al 1° gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara".

b) I commi 4 e 5 sono abrogati.

2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, a decorrere dal 1° luglio 2015».

43.0.9

CERONI

Respinto

Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente al 1° gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti

per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'impatto relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara".

b) I commi 4 e 5 sono abrogati.

2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a decorrere dal 1° luglio 2015».

43.0.10

MANCUSO

Respinto

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di fiscalità ecologica per le auto a basse emissioni)

1. Le autovetture nuove a trazione ibrida, a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO₂) allo scarico non superiori a 120 g/km, nuove di fabbrica e immatricolate in Italia a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

2. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per tre annualità successive le auto vetture, immatricolate come euro 4, euro 5, ed euro 6, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva al 31 dicembre 2015 e precedente al 1° gennaio 2019. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

3. Le tre annualità di cui al comma 2 decorrono:

a) dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano qualora il veicolo abbia già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo;

b) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano qualora il veicolo non abbia ancora corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo ed il collaudo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa;

c) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica sia stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante l'aumento delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3, secondo le seguenti percentuali:

- a) + 0,70% nel 2016;
- b) + 1,50% nel 2017;
- c) + 2,50% nel 2018;
- d) + 1,80% nel 2019;
- e) + 1,00% nel 2020.

5. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi maggiorati in base a quanto stabilito dal comma 4.

6. Gli importi in euro risultanti dagli aumenti di cui al comma 4, sono arrotondati per difetto alla seconda cifra decimale».

43.0.11

CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Respinto

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Per il miglior utilizzo delle risorse assegnate annualmente al Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40 e dell'articolo 45 comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è istituito un sistema premiante dei conducenti virtuosi delle imprese di autotrasporto merci.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa le disposizioni di

attuazione del sistema di cui al precedente comma da realizzare attraverso la riduzione degli oneri previdenziali gravanti sui compensi dei conducenti delle imprese di autotrasporto merci, dipendenti e autonomi.

3. La riduzione spetta ai conducenti titolari di patente CE, nonché di attestazione di frequenza di un corso di guida economica, che nell'ultimo biennio non abbiano commesso infrazioni al Codice della Strada in materia di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e non abbiano provocato incidenti per i quali sia scattato un risarcimento del danno da parte della Compagnia di assicurazione del veicolo commerciale da essi guidato.

4. In sede di prima applicazione il requisito del corso di guida economica si considera soddisfatto all'atto della prenotazione del corso stesso.

5. Ai fini dei precedenti commi il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Inps, con gli organi di controllo della circolazione stradale e con l'Ania».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000;

2018: – 20.000.000.

43.0.12

COLLINA, FABBRI, PADUA

Respinto

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sono determinati dal Ministro delle Attività Produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramica di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

43.0.13

TOMASELLI, SAGGESE, SCALIA, PEZZOPANE, SANTINI

Ritirato

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Investimenti nel settore spaziale)

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento nazionale delle strategie regionali nel settore spaziale e sostenere la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 90 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'Agenzia Spaziale Italiana».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: - 50.000.000;

2017: - 70.000.000;

2018: - 90.000.000.

Art. 44.**44.1**

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto*Sopprimere i commi 1 e 2.*

44.2

CERONI

Respinto*Sopprimere il comma 1.*

44.3

BULGARELLI

Respinto*Sopprimere il comma 2.**Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 25.000.000;

2017: - 25.000.000;

2018: - 25.000.000.

44.4

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BONFRISCO, SANTINI, BARANI

Ritirato*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:**«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:**"L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".**3-ter. Agli interventi di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.*

3-quater. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale"».

44.5

LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI, BONFRISCO, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, al comma *6-bis*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

"L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

3-ter. Agli interventi di cui al comma *3-bis* si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

3-quater. All'articolo 2410 codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale"».

44.6

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* Il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, la probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti di cui al comma precedente, senza l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

44.7

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia" sono soppresse».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

44.8

LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia" sono abrogate».

44.9

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, LAI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare e migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera al, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 e 2 del decreto-legge 21 giugno 2015, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

44.10

Gianluca ROSSI, TOMASELLI, SANTINI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, COLLINA, LAI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il 30 per cento delle risorse complessive del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in contro garanzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326».

44.11

LANZILLOTTA, BONFRISCO, LAI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il versamento dei contributi da parte delle Regioni al Fondo di garanzia alle Piccole e Medie Imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, in deroga alle vigenti disposizioni operative del Fondo stesso, viene favorito riconoscendo alle Regioni la possibilità di definire, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, criteri di accesso al Fondo più favorevoli per i soggetti beneficiari in termini di grado di rischio, importo massimo garantibile e percentuale massima di copertura dei finanziamenti.

3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con integrazioni al decreto di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 1, sono stabilite le modalità e i limiti con le quali è data attuazione alla presente disposizione».

44.12

PELINO, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal Soggetto gestore sulla base della probabilità di inadempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. La probabilità di in adempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma 3-bis può essere determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del rischio di credito validato dalla Banca d'Italia».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 3-ter, si provvede mediante riduzione proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

44.13

LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal soggetto gestore sulla base della probabilità di in adempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. La probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma 3-bis può essere determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del rischio di credito validato dalla Banca d'Italia».

44.14

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati; con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.

3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicura dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

3-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

44.15

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare, effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese».

44.16

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI, BARANI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese».

44.17

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.

3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di successione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

3-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

44.18

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibile modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI-al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese».

44.19

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "In tali casi, un'impresa che ha ottenuto la disponibilità di una banca o società di *leasing* al finanziamento del proprio investimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, non è soggetta alla valutazione economico finanziaria secondo le vigenti disposizioni operative dello stesso fondo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

44.20

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sopprimere la lettera r).

44.21

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, LAI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, compreso il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) e i tecnici di ricerca" e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", nonché le spese di acquisizione del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.".

3-quater. Le eventuali risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che, a seguito del predetto monitoraggio, risultino non utilizzate per l'anno in corso sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento delle somme destinate al medesimo credito d'imposta per l'anno successivo. Qualora invece, a seguito del predetto monitoraggio, la dotazione annuale risultasse insufficiente il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto al rifinanziamento della misura con contestuale riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431 della legge, 27 dicembre 2013, n. 147».

44.22

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il punto 2-bis: "Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3 bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, il. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al, 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un *plafond* massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue s.m.i.. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio"».

44.23

DALLA ZUANNA, BORIOLI, D'ADDA, FASIOLO, FEDELI, GUERRA, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SCALIA, VALDINOSI, PADUA, LAI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il medesimo fondo.».

44.0.1

MILO, BONFRISCO, BRUNI

Ritirato

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44 bis.

(Garanzie collettive e Fondo di garanzia e assicurazione del notariato)

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui erogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla provincia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce

reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo».

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto";

c) all'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole: "e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale".

d) Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione".

e) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo punto le parole: "con oneri a carico del proprio bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno".

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da essere pagati ed è raggugliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999.

f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249; è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati";

g) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione

solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione".

2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2016».

44.0.2

BIANCONI, GUALDANI

Ritirato

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:*

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono discipli-

nate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo".

b) *al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:* "fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto";

c) *all'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole:* "e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale";

d) *Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente:*

"2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione".

e) *all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:*

al comma 1, primo punto le parole: "con oneri a carico del proprio bilancio" *sono sostituite dalle seguenti:* "con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno";

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è raggugliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999".

f) *al comma 1° dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:* "il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati";

g) *dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:*

"1-*bis*. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-*bis*, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione."».

44.0.3

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Respinto

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-*bis*.

(Interventi in controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI)

1. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326».

44.0.4

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Respinto

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-*bis*.

(Interventi per le società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle Società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali risorse».

44.0.5

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Respinto

Dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis.

(risorse assegnate al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori)

1. Dopo il comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono aggiunti i seguenti:

"150-bis. A decorrere dall'anno 2016, le risorse assegnate al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 401 convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, sono destinate alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali in una quota non superiore al 50 per cento delle stesse. La quota rimanente è destinata a interventi strettamente inerenti la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, nonché per garantire l'operatività della Sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con decreto del 27 luglio 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e s.m.i, del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora l'operatività si sia interrotta o sia sul punto di interrompersi per esaurimento delle risorse.

150-ter. A decorrere dall'anno 2016, le risorse destinate alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, di cui al precedente comma, vengono distribuite dall'Albo degli Autotrasportatori alle imprese iscritte secondo criteri di ripartizione direttamente proporzionali al fatturato dei pedaggi. Pagati dall'impresa, senza la previsione di alcun valore minimo di quest'ultimo. La domanda di richiesta di rimborso può essere presentata attraverso strumenti telematici, dalla singola impresa o per il tramite di un'associazione di rappresentanza"».

Art. 45.**45.1**

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 2.*

45.2

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Assorbito

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate», con le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 6 per cento, mentre l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata».

45.2000

LE RELATRICI

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 5, comma 2, e 7 comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate», con le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «360 milioni di euro per l'anno 2016, 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

45.3860

LE RELATRICI

Accolto*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342,

si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, di 293,4 per l'anno 2018 e di 302,6 nell'anno 2019 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

45.3

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. I soggetti indicati nel comma 3 che, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, hanno rivalutato beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, possono riallineare le differenze tra valori civili e valori fiscali esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 4 per cento per i beni ammortizzabili e del 2 per cento per i beni non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione che può essere affrancato, in tutto o in parte, secondo le disposizioni di cui al comma 5. L'imposta sostitutiva è versata secondo le modalità di cui al comma 8.

8-ter. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore degli immobili rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quinto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dell'immobile prima del riallineamento. Il riallineamento deve essere eseguito nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e deve riguardare tutti gli immobili appartenenti alla stessa categoria omogenea. A tal fine, si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili».

45.4

MAURO MARIA MARINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera (d) del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il ereditare pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».

45.5

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente; Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *9-bis* a *9-quinquies* si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia; il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 9-sexies, si provvede mediante riduzione proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

45.6

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«*9-bis.* Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera *d*) del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata. deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *9-bis* a *9-quinquies* si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in

vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignorato può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».

45.7

TOMASELLI, GRANAIOLA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, COLLINA, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia demaniale marittima e fino a che tale revisione normativa sia entrata in vigore:

a) All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma: "3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni";

b) al comma 251, lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il punto 2.1 è abrogato;

c) alla determinazione provvisoria dei canoni annuali inerenti le concessioni demaniali di cui al comma 251, lettera b), numero 2.1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e alle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 non sono applicabili i coefficienti OMI;

d) sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza delle concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a), derivanti dal mancato versamento del canone, sono altresì sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui alla medesima lettera a);

10-ter. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di definizione di cui all'articolo 1 comma 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:

a) con l'adeguamento, *una tantum*, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le con-

cessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

45.0.1

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI

Respinto

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Censimento degli immobili)

1. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e alloro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

2. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.

3. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

45.0.2

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Banca dati nazionali degli immobili pubblico)

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca dati nazionale del patrimonio Immobiliare pubblico". La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti *internet*, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione; nonché le modalità di formazione dell'anagrafe degli assegnatari. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al presente comma, si tiene conto delle diverse competenze: "in materia attribuite allo Stato e alle regioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

45.0.3

DALLA TOR, GUALDANI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

Dopo il comma 3 dell'articolo 03 del D.L. 05.10.1993 n. 400 convertito con modificazioni nella legge 04.12.1993 n. 494, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

45.0.4

DEL BARBA

Ritirato

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All'articolo 38-*quater* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma e parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "50 euro" e sono soppresse le parole: "a norma dell'articolo 21";
- b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* T.U.B., decreto legislativo n. 385/1993;

2-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è determinata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì introdotte modalità semplificate di fatturazione.

2-quater. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della tabella delle percentuali minime di rimborso applicate dagli intermediari del servizio, è istituita un'imposta, fuori campo IVA, a carico dei soggetti cessionari di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del valore di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto al rimborso dell'imposta pagata. Col medesimo decreto ministeriale sono individuate le modalità e i termini per il versamento dell'imposta la cui riscossione spetta all'intermediario del servizio. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi e attività di promozione del turismo"».

45.0.5

FASIOLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Istituzione di Zone Franche urbane nel Friuli-Venezia Giulia)

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia prossime all'Austria e alla Slovenia, sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 10 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei succes-

sivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.

3. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è consentito di:

a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

b) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;

c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza permanente.

4. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza-dalla medesima zona franca.

6. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e Sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.

8. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.

9. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci in cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

10. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono p-osti a carico del bilancio dello Stato.

11. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipularsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della zona franca di cui al comma 1.

12. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2004, n. 307».

45.0.6

MAURO MARIA MARINO, SANTINI

Ritirato

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Con riferimento alla cartella di pagamento, l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta nel senso che il diritto alla riscossione sulla base di un titolo esecutivo è assoggettato esclusivamente al termine di prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 del codice civile.

2. Fermo quanto disposto dagli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, i flussi e le minute dei carichi affidati agli agenti della riscossione e la cartella di pagamento devono contenere l'indicazione dell'atto da cui origina la pretesa, degli eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione e delle rispettive date di notifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di integrazione dei flussi e delle minute di carico.

3. In mancanza di uno o più degli elementi previsti dal comma 1 o del codice fiscale, l'agente della riscossione ne dà notizia in via telematica all'ente creditore ed è automaticamente scaricato della relativa quota.

4. A decorrere dal 1° giugno 2016, la formazione dei carichi da affidare agli agenti della riscossione e dei provvedimenti modificativi degli

stessi è effettuata esclusivamente in forma automatizzata. Non è ammesso l'utilizzo di supporti cartacei.

5. Il pagamento dei rimborsi di tasse e imposte dirette ed indirette, di importo, complessivamente inferiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, erogati dall'Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate può essere effettuato in contanti, tramite l'invio di una comunicazione al contribuente, contenente l'invito a presentarsi presso gli sportelli dell'agente della riscossione per ritirare il rimborso.

6. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità con le quali le somme da rimborsare sono messe a disposizione dell'agente della riscossione. Con lo stesso provvedimento può essere demandato all'agente della riscossione anche il pagamento, con modalità diverse dal contante, dei rimborsi di qualsiasi importo e determinate le relative modalità.

7. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "elettronica", sono inserite le seguenti: ", agenti della riscossione";

b) al comma 2 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "Restano salve, per gli agenti della riscossione, le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

8. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per la notifica dell'avviso di addebito, INPS può avvalersi, su base convenzionale, anche degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.A., che la eseguono, in unico originale al pari della cartella di pagamento, nel domicilio fiscale del destinatario, secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-ter Con la convenzione di cui al comma 4-bis, sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché quelle di relativa rendicontazione da parte del soggetto incaricato. Con lo stessa convenzione, sono disciplinati i termini entro i quali deve essere eseguito il primo tentativo, quelli di rimborso all'agente della riscossione delle spese anticipate a tal fine e le responsabilità per gli eventuali vizi di notifica che ne determinano la nullità insanabile.

4-quater. Fermo quanto disposto dal comma 4-ter, in presenza di controversie che riguardano la regolarità della notifica, la legittimazione passiva spetta unicamente ad INPS".

9. L'agente della riscossione può esercitare, mediante strutture ed uffici distinti da quelli adibiti alla funzione relativa alla riscossione nazionale e tenendone separata contabilità, l'attività di recupero dei crediti

aventi causa in rapporti di diritto privato, risultanti da sentenza o da decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva. L'esercizio di tale attività è effettuato su incarico del creditore, nel caso in cui lo stesso decida di avvalersi dell'agente della riscossione nella fase di recupero coattivo.

10. Ai fini di cui al comma 10:

a) l'agente della riscossione procede, sulla base della sentenza o del decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva, secondo le modalità e con i poteri e le facoltà, in quanto compatibili, stabilite dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dalle altre disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo, ivi incluse quelle volte a consentire l'acquisizione delle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali. Non si applicano l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i limiti previsti dagli articoli 76 e 77 dello stesso decreto, né le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

b) i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati alla sentenza o al decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva;

c) l'attività di recupero è avviata con la notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La cartella di pagamento è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il 31 luglio 2016, e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dalla sentenza, con aggiunta delle spese di recupero, dell'eventuale rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi fino al giorno del pagamento, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, ai sensi del Titolo II, Capo II, dello stesso decreto;

d) quando l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui alla lettera a), consente di individuare più crediti o beni del debitore, anche nella disponibilità di terzi, l'agente della riscossione sottopone ad esecuzione i crediti o i beni scelti dal creditore procedente, nell'ordine dallo stesso indicato;

e) è fatto divieto agli agenti della riscossione di adibire, nello stesso periodo, gli ufficiali della riscossione addetti all'attività di recupero crediti, all'attività di riscossione delle entrate previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".

11. Avviata la procedura di recupero ai sensi del comma 2, lettera a), in caso di pignoramento, il debitore che ne faccia richiesta prima che sia disposta la vendita, può ottenere la ripartizione del debito fino ad un massimo di trentasei rate mensili. Unitamente all'istanza deve essere versata, a

pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui si procede. In tal caso, la procedura è sospesa ed il pignoramento perde efficacia decorsi 60 giorni dallo scadere dell'ultima rata. Qualora il debitore ometta il versamento anche di una sola delle rate accordate l'agente della riscossione dispone immediatamente la vendita.

12. Con il decreto previsto dal comma 2, lettera *c*), sono stabilite le modalità e lo schema tipo di conferimento dell'incarico di recupero dei crediti all'agente della riscossione che opera nel comune nel quale il debitore ha il domicilio fiscale, nonché quelle di riversamento, al creditore procedente, delle somme riscosse.

13. Per lo svolgimento dell'attività di recupero all'agente della riscossione compete il compenso pattuito con il creditore all'atto del conferimento dell'incarico previsto dal comma 1, anche sulla base dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.

14. L'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è soppresso.

15. All'articolo 3, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"3) L'attività di recupero dei crediti aventi causa in rapporti di diritto privato, risultanti da sentenza munita della formula esecutiva".

16. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo le parole: "riversa all'ente creditore", sono aggiunte le seguenti: ", al netto degli oneri di riscossione previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera *e*)".

17. L'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: /Il legale rappresentante dell'agente della riscossione può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti al servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione, nonché al giudice delegato del fallimento e che possono stare in giudizio personalmente dinanzi agli stessi giudici.

18. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme, di qualunque importo, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento".

19. All'articolo 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: "entro il termine di 30 giorni a pena di inefficacia del vincolo".

20. All'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fine, la seguente frase: "La solidarietà non opera nei confronti della parte in causa che abbia ottenuto con la sentenza il risarcimento, in proprio favore, del danno prodotto da fatti costituenti reato"».

Art. 46.

46.1

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.2

LAI, GUERRA, FORNARO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, LO MORO, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RUTA, SONEGO, TOCCI, TURANO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.4

RUTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.5

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.6

LUCIDI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

46.7DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI,
BIGNAMI**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

46.8DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI,
BIGNAMI**Respinto***Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 46. - (*Circolazione del contante*) - 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro mille e cinquecento".

2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "è di 2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro-mille e cinquecento".

3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1. è abrogato.».

46.9

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Respinto*Sostituire l'articolo 46 con il seguente:*

«Art. 46. - 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro millecinquecento".

2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "è di 2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro millecinquecento"».

46.10

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Respinto*Sostituire l'articolo 46, con il seguente:*

«Art. 46. – 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro millecinquecento"».

46.11

RICCHIUTI, LO GIUDICE, LO MORO, TOCCI

Respinto*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.***46.12**

BOTTICI, PUGLIA

Respinto*All'articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *il comma 1 è soppresso;*
- b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "è di 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro mille"»;

- c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di violazione di quanto disposto dal periodo precedente, e applicata una sanzione pari al cento per cento dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispondono in solido locatore e conduttore dell'unità abitativa"».

46.13

BOTTICI, PUGLIA

Respinto*Sopprimere il comma 1, nonché, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2811, n 214, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di violazione di quanto disposto dal periodo precedente, è applicata una sanzione pari al cento per cento dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispondono in solido locatore e conduttore dell'unità abitativa"».

46.14

RUTA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

46.15

BOTTICI, CIOFFI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

46.16**Assorbito**

BATTISTA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN, MANDELLI, DI BIAGIO, COMAROLI, BENCINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «euro mille», *sono sostituite dalle seguenti:* «euro tremila»;

b) *dopo le parole:* «27 gennaio 2010, n. 11», *inserire le seguenti:* «, per i quali è fissato un limite ai trasferimenti di denaro contante pari a euro mille complessivi.».

46.17

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «euro tremila» *con le seguenti:* «euro 12.500»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:*

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante".

b) *dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:*

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato.*

b) *la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.18

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:*

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.19

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*
b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono

di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.20

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:*

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.21

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro seimila»;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario;

1-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti di avvalgono».

46.22

MILO

Respinto

All'articolo 46 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro cinquemila» ;*

2) *al comma 2 sostituire le parole: «è di euro tremila» con le seguenti: «è di euro cinquemila».*

46.23

BELLOT

Respinto

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «euro 3.000», con le seguenti: «euro 5.000».

46.24

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:*

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58, è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.25

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:*

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

b) *dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:*

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.26

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*
b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:*

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

- b) *dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:*

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.27

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*
b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

- b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.28

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro cinquecento» e sopprimere i commi 2, 3, e 4.

46.29

RUTA

Respinto

Al comma 1, le parole: «euro tremila» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquecento».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

46.2000

LE RELATRICI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «euro tremilla» sono aggiunte le seguenti: «e, nello stesso comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille"».

46.30

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposta dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediaria copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante".

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito".».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148; l'ultimo periodo è abrogato.

b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 decreto legislativo 13 agosto 2010, n 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.31

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18: È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuate per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziata dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea

ad. attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante".

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito."».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis- dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della: legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.32

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, il 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma.17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto ai profilo economico dello stesso ordinante.".

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle-prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito."».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo periodo è abrogato.

b) la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.33

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo -21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante".

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito."».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato.

b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.34

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Respinto

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "è di 2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro millecinquecento"».

46.35

BOTTICI, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "è di 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro mille"».

46.36

GUALDANI, BIANCONI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è aggiunto il seguente:

"1-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria"».

46.37

LEZZI

Respinto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre.2012, n. 221».

46.38

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Respinto*Sopprimere i commi 3 e 4.*

46.39

RUTA

Respinto*Sopprimere il comma 3.*

46.40

CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto*Sopprimere il comma 3.*

46.41MIRABELLI, VACCARI, Stefano ESPOSITO, CAPACCHIONE, LUMIA, ALBANO,
TOMASELLI**Respinto***Sopprimere il comma 3.*

46.42

BULGARELLI, BOTTICI, SCIBONA, CIOFFI

Respinto*Sopprimere il comma 4.*

46.43

MIRABELLI, VACCARI, Stefano ESPOSITO, CAPACCHIONE, LUMIA, ALBANO, TOMASELLI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

46.44

MILÒ

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, per contrastare l'evasione fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2016 per i pagamenti di importo inferiori a 100 euro, effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo».

46.45

MARINELLO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agro alimentari effettuati all'interno di centri agro alimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atte stante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis"».

46.46

COMAROLI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungete il seguente:

«4-bis. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è abrogato».

46.47

BONFRISCO, MILO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 7-*ter*, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7-*ter*, comma 1"».

46.48

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-*ter*, comma 1"».

Art. 47.**47.3000**

LE RELATRICI

Accolto*Sopprimere il comma 1.*

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 281,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

47.1

CANDIANI, ARRIGONI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BLUNDO, COMAROLI, AZZOLLINI, GUALDANI, DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, LEZZI, DONNO, FATTORI, GAETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, BATTISTA, BUEMI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI, MILO

Assorbito*Sopprimere il comma 1.*

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «di 51.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 48.006.000 a decorrere dall'anno 2018».

47.2

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI

Ritirato*Sopprimere il comma 1.*

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.», con le seguenti: «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

47.3

AZZOLLINI, GUALDANI

Ritirato*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «281».*

47.4STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI**Ritirato***Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».*

47.5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Ritirato*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».*

47.6

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Ritirato*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni ai euro annui».*

47.7

LEZZI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: - 18.200.000;

2018: - 18.200.000.

47.8

DONNO, FATTORI, GAETTI, BUCCARELLA

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: - 18.200.000;

2018: - 18.200.000.

47.9BERTUZZI, PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI,
PANIZZA**Ritirato**

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:

2017: - 18.200.000;

2018: - 18.200.000.

47.10

LEZZI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di patte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016».

47.11

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, BATTISTA, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

47.12

TARQUINIO, MILO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

47.13

TARQUINIO, MILO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

47.14

BOCCARDI, MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

47.15

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

47.16

MILO

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

47.17

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA, AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.18

RUVOLO

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.19

DE PIN, CARIDI, GIOVANNI MAURO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

47.20

GAETTI, GIROTTI, DONNO, FUCSIA

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui), sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.21

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.22

RUVOLO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

All'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.23

DI MAGGIO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;
2017: – 18.200.000;
2018: – 18.200.000.

All'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.24

DONNO, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 5, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:

"6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale e che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale negli anni 2014 e 2015, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.25

DONNO, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:

"6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale; che producono beni prevalentemente destinati all'auto consumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale"».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.26

COMAROLI, CANDIANI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al primo periodo sostituire le parole: "a 7.000 euro" con le seguenti: "a 12.000 euro".
- b) Al terzo periodo sostituire le parole: "di 7.000 euro", con le seguenti: "di 12.600 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro annui».

47.27

GAETTI, FUCKSIA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si applicano esclusivamente ai produttori agricoli che nell'e-

servizio dell'impresa utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

47.28

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 34,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

47.29

LEZZI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.30

D'ALÌ

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300», con la seguente: «260».

47.31

AMIDEI, CERONI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

47.32

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislative 14 marzo 2011, n. 23, alla fine del primo periodo sono aggiunte, le seguenti parole: ", e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 37,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

47.33

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"».

2-ter. All'articolo 1, comma 1, della tariffa 1, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed

assistenziale", le parole: "12 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento"».

47.34

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli ricadenti nei comuni parzialmente montani confinanti esclusivamente con comuni montani».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

47.35

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «settore lattiero caseario», aggiungere le seguenti: «e del settore zootecnico».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro annui».

47.36

COMAROLI, CANDIANI

Respinto

Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì innalzate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti del settore della zootecnia da carne (animali vivi) nella misura di 1,2 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro annui».

47.37

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere il settore lattiero caseario di qualità degli allevamenti ubicati nei comuni montani confinanti con Paesi esteri, particolarmente colpito dalla crisi della zootecnia da latte e anche in considerazione della specificità riconosciuta dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 a tali territori, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro come contributo risarcitorio per le perdite economiche subite dagli allevatori».

47.38

CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».

Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere il comma 34.

47.39PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI,
PANIZZA**Ritirato**

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo decreto e con le medesime modalità di cui al comma 3, sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore all'8,20 per cento ed all'8,50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

47.40

MARINELLO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità di cui al comma 3, sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore all'8,20 per cento ed all'8,50 per cento».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri stimati in 37,8 milioni per il 2016, al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° giugno 2016».

47.41

LEZZI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9 milioni di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018».

47.42

DONNO, GAETTI, BUCCARELLA

Respinto

Sopprimere il comma 4,

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9 milioni di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018».

47.43

CANDIANI, ARRIGONI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro annui».

47.44

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «223 milioni di euro annui».

47.45

RUVOLO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 77.000.000;
2017: – 77.000.000;
2018: – 77.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «223 milioni di euro annui».

47.46

D'ALÌ

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 118 milioni di euro nel 2017 e 65,1 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 34.

47.47

AMIDEI, CERONI

Respinto*Sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

47.48

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Respinto*Sopprimere il comma 4.*

47.49

AMIDEI, CERONI

Respinto*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. L'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è sostituito dal seguente:

"512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

47.50

AMIDEI

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è sostituito dal seguente:

"512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento."».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

47.51

AMIDEI

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del «5 per cento» in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con la seguente: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

47.52

AMIDEI, PICCOLI, CERONI, BERTACCO, MARIN

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C (240 mln), all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti «30 per cento» e l'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

47.53

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno», con le seguenti: «fonti rinnovabili agroforestali, sino a 5.000.009 kWh anno».

47.54

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno», con le seguenti: «e fotovoltaiche, sino a 1.500.000 kWh anno».

47.55

ZIZZA, MILO, BRUNI, TARQUINIO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 20 per cento».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

47.56

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 10 per cento».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

47.57

MARTELLI, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di valorizzare sul territorio nazionale le risorse energetiche derivate dalla radiazione solare e al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale, rivestono carattere di interesse strategico-e di pubblica utilità le seguenti attività: copertura fotovoltaica degli immobili, risparmio energetico, riqualificazione energetica degli edifici, creazione di reti intelligenti, riqualificazione dell'infrastrutture idroelettriche, ripristino dei sistemi di pompaggio, ricerca e sviluppo di sistemi di accumulo energetico.

7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello-sviluppo economico, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, procede, entro sessanta giorni-dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione dell'Agenzia italiana delle energie rinnovabili che, di

concerto con l'Istituto Superiore Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), promuove le attività di cui al comma 6-bis.

7-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-ter relativo all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia italiana delle Energie Rinnovabili, valutato nel limite massimo di 5.000.000 di euro annui, a decorrere dal 2016, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo per l'energia rinnovabile Italiana" appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il predetto fondo è altresì alimentato mediante i canoni annui di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

7-quinquies. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione l'Agenzia italiana per le energie rinnovabili provvede a definire il programma degli obiettivi per l'anno in corso in relazione alle attività di cui al comma 6-bis e lo trasmette ai ministeri competenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

47.58

D'ALÌ

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 45 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

47.59

DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 8.

47.60

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quarto anno de quinquennio previsto dalla normativa europea».

47.61

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea».

47.62

DI MAGGIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea».

47.63

GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCSIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea».

47.64

D'ALÌ

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 34.

47.65

DALLA TOR

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di provvedere al rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea e per una parte del quinto anno, sono stanziati 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5 milioni di euro.

47.66

CANDIANI

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementata di 308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.», con le seguenti: «è incrementato di 291,7 milioni di euro per l'anno 2016, di 292,1 miliardi di euro per l'anno 2017, di 292 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

47.67

D'ALÌ

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «291».

47.68

DONNO, BUCCARELLA

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 8.300.000;

2017: – 7.900.000;

2018: – 8.000.000.

47.69

RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 9.

47.70

RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

Respinto

Il comma 9, è sostituito dal seguente:

«9. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aumentata di 500.000 euro per l'anno 2016, di 700.000 euro per l'anno 2017 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2018.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 500.000;
2017: - 700.000;
2018: - 1.000.000.

47.71

D'ALÌ

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

47.72

CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera a) capoverso 1-*quinquies*, primo periodo, sostituire le parole: "trentacinque anni" con le seguenti: "quaranta anni"».

Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere il comma 34.

47.73

TORRISI, PAGANO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti dei Consorzi di Bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti degli oneri generali del sistema elettrico».

47.74

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Respinto

Dopo il Comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura per la tutela e la salvaguardia delle tipicità territoriali. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuna degli anni 2015, 2016 e 2017.»

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.75

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la prevenzione dei danni provocati da eventi calamitosi. Il Fondo è destinato a ridurre i premi assicurativi a favore delle aziende con un fatturato inferiore a 10.000 euro annui. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere l'assegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.76

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il rafforzamento produttivo del settore cerasicolo nazionale. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo è destinato al finanziamento di misure per rafforzare la competitività del settore, ridurre le inefficienze della filiera e incentivare gli inve-

stimenti, anche mediante il riconoscimento di Un credito di imposta, delle strutture necessarie a limitare e prevenire i danni causati da avversità atmosferiche».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.2000

LE RELATRICI

Accolto

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «396 milioni di euro annui».

47.77

DONNO, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Alla-Tabella A allegata decreto 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 41-quater) della parte II, è aggiunto il seguente: «41- quinquies) i pellet»;

b) al numero 98) della parte III, sono soppresse le parole: «esclusi i pellet»».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96-milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

47.78

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è

versato all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la conversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.».

47.79

GAETTI, GIROTTI, DONNO, FUCSIA

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al finanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.».

47.80

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.».

47.81

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

Respinto*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea».

47.82

SANTINI, DEL BARBA, LAI

Ritirato*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Nel numero 81, della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con il termine "acqua" si intende anche l'acqua di sorgente o l'acqua da tavola, commercializzata in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri».

47.83

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto*Dopo il comma 11, è inserito il seguente:*

«11-bis. Al numero 81, della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con il termine "acqua" si intende anche l'acqua di sorgente o l'acqua da tavola, commercializzata in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri».

47.84

FUCKSIA

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11. Alla Tabella A, allegata al decreto 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 110) è soppresso».

47.85

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 114), aggiungere il seguente:

"114-bis. Saponi comuni; detersivi prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria; prodotti per l'igiene della persona prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria;"».

Conseguentemente, all'articolo n. 51 comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.86

FATTORI, DONNO, GAETTI, BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 12 della parte I è sostituito dal seguente:

"12) miele naturale e pappa reale";

b) il numero 16) della parte III è sostituito dal seguente:

"16) miele naturale e pappa reale;"

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2) aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016».

47.87

MATTESINI, TOMASELLI, BORIOLI

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2.1 e seguenti e con l'annotazione inversione contabile' e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25";

b) al comma 6, dopo la lettera d-*quinquies*), è inserita la seguente:

"d-*sexies*) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto"».

47.88

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente;

«11-bis. All'articolo 2, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire la cifra: "0,5" con la seguente: "1,5";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "presente comma" aggiungere le seguenti: ", commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».
-

47.89

DONNO, GAETTI, FATTORI, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole sia superiore aggiungere le seguenti al 30 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende ovvero».

47.90

LEZZI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppressa».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -30.000.000;

2017: -30.000.000;

2018: -30.000.000.

47.91

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

«11-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

47.92

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

11-ter. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento"».

47.93

AZZOLLINI, GUALDANI, D'ALÌ

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per l'anno 2015, il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, ove non versata, è effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in quattro rate di pari importo scadenti il 16 giugno 2016, il 16 dicembre 2016, il 16 giugno 2017 ed il 16 dicembre 2017».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire lo parola: «300», con la parola: «292».

47.94

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

«11-bis. All'articolo 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato ai produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del presente decreto, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite,

effettuate nell'anno solare precedente, non abbia superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non sia stato superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai produttori agricoli che optino per l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del presente decreto.

Per le prestazioni di servizi imponibili effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del presente decreto, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3 e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427"».

47.95

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Il comma 3, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:

"3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.

47.0.1

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore agroalimentare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione annuale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2. Per l'anno 2016 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano d'intervento per le carni bovine».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «75 milioni di euro».

47.0.2

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifica dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di assunzioni a tempo parziale)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863," sono aggiunte le seguenti: "in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,";

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del primo comma spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda"».

47.0.3

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Compatibilità assegni familiari)

1. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge».

47.0.4

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette)

1. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione previdenziale agricola *ex-Scau* da coltivatrici diretti nonché da coadiuvanti agricoli sono, in case al comma 2 dell'articolo 6, del D.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono soggette a ritenuta alla fonte».

47.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni concernenti le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale)

1. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: "atti", sono aggiunte le seguenti: "procedimentali, amministrativi e giudiziari,".

2. Al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "informazione ambientale", sono aggiunte le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349, e dall'articolo 146, comma 12, del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n.42".

3. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "esercitano attività economica", sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali"».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «299 milioni di euro annui».

47.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree naturali protette)

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

"e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco".

b) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

c) *i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:*

"6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2016".

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

47.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 47-bis.

(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree marine protette)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è approvato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni prioritarie concernenti la gestione delle aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge 31 dicembre 1982, n.979.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette, si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto, per la corrispondente annualità, le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni di euro annui».

47.0.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 47-bis.

(Adeguamento dei canoni concernenti prospezione, ricerca, stoccaggio e coltivazione di idrocarburi)

1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione 3.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare».

47.0.9

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto*Dopo l'articolo 47, inserire, il seguente:***«Art. 47-bis.***(Disposizioni in materia di concessioni per la coltivazione di idrocarburi)*

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme corrispondenti al 30 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta per il 55 per cento alla regione e per il 15 per cento ai comuni. I comuni destinano tali risorse per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e spazi pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.

2. A decorrere dal gennaio 2016, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al 45 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle

azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta alla regione che destina tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'Interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali».

47.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni urgenti in materia ambientale)

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 15 per cento, a decorrere dall'anno 2016, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

3. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 1 anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».

47.0.11

BRUNI, BONFRISCO, MILO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:***«47-bis.***(Soppressione dell'imposta sui premi
per le assicurazioni contro le malattie)*

1. Alla legge 29 ottobre 1961 n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nella tariffa allegato A articolo 5, le parole: "assicurazioni contro le malattie" sono soppresse;*

b) *nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, "Assicurazioni contro le malattie", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni" e "Assicurazioni Contro le malattie, comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana", in corrispondenza del'"indicazione delle operazioni"».*

Conseguentemente, ridurre di 51 milioni di euro lo stanziamento della allegata Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

47.0.12

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Respinto*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis.***(Soppressione dell'imposta sui premi
per le assicurazioni contro le malattie)*

1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole: "assicurazioni contro le malattie" sono soppresse;*

b) *nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, "Assicurazioni contro le malattie", in corrispondenza della "«natura delle assicurazioni" e "Assicurazioni contro le malattie, comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento*

degli atti della vita quotidiana", *in corrispondenza dell'indicazione delle operazioni*».

Conseguentemente, sopprimere lo stanziamento della allegata Tabella A.

47.0.13

TARQUINIO, MILO

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Tutela del Made in Italy e delle tipicità territoriali)

1 Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per salvaguardare il patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito fondo per la tutela del *made In Italy*, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2016, 3 per il 2017 e 5 per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2016 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

47.0.14

DAVICO, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per la concorrenza nel settore catastale)

1. Il comma 96, dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.0.15

BRUNI, ZIZZA, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

*(Sospensione termini amministrativi,
contributi previdenziali ed assistenziali)*

1. Nei confronti dei titolari d'impresе agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiarare i danni effettivi subiti dal batterio *xylella fastidiosa*, verificata dall'autorità comunale nonché da eventi atmosferici calamitosi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato dichiarato lo stato di emergenza o calamità. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificaione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni del dipartimento della protezione civile, i comuni quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

47.0.16

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure in favore dai Comuni che utilizzano la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari, di potenza non superiore a 500 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete ed esonerando tali sistemi dal pagamento degli oneri eli rete e di sistema».

Conseguentemente:

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

47.0.17

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto*Dopo l'articolo 47, inserire-il seguente:***«Art. 47-bis.***(Armonizzazione delle disposizioni in materia di aliquote di prodotto della coltivazione)*

1. All'articolo 6 del-decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».

47.0.18

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma

1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

4. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni", fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».

47.0.19

GIROTTI, CASTALDI, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Soppressione dei regimi di favore delle accise a combustibili fossili e disposizioni in materia di riparametrazione delle aliquote della tassazione delle emissioni di anidride carbonica e di contabilità delle risorse ambientali non rinnovabili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono soppressi tutti i regimi di favore vigenti per le accise sui combustibili fossili. Le maggiori entrate derivanti dalla predetta revisione delle spese fiscali sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente, entro il 1° luglio 2016, per metà, ad apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il cofinanziamento di investimenti in efficienza energetica nei settori coinvolti dall'abrogazione dei regimi di favore di cui al presente comma, nonché, per la restante parte, ad alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

2. Entro il 1° luglio 2016 il Ministro dell'Economia e delle finanze definisce con i medesimi decreti di cui al comma 1, le nuove aliquote

delle accise sui prodotti energetici proporzionali alle emissioni di gas serra medie relative al loro consumo. Il valore di tale tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, per unità di emissione, è inizialmente stabilito in misura tale da mantenere il gettito complessivo delle accise coinvolte pari a quello del 2014, al lordo del recupero delle esenzioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, redige un Bilancio Nazionale delle Risorse Ambientali, che evidenzia lo stock e le variazioni annuali delle seguenti risorse ambientali non rinnovabili:

- a) il territorio non urbanizzato;
- b) le coste demaniali accessibili al pubblico;
- c) i boschi;
- d) i sedimenti e gli alvei fluviali;
- e) le risorse minerarie note, nonché gli idrocarburi».

47.0.20

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole da: "misura del canone annuo" fino a: "specchi acquei di cui al numero 1.3)" sono sostituite con le seguenti: "misura del canone annuo delle concessioni demaniali marittime, anche in essere; aventi ad oggetto aree, manufatti e specchi acquei:

1) alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative si applicano i seguenti importi annualmente aggiornati secondo la percentuale stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:

1.1) area scoperta: euro 5,2 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte

gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;

1.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi comprese le pertinenze demaniali: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A di superficie utile lorda ed euro 16,80 al metro quadrato per la categoria B di superficie utile lorda. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o-fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto dal presente numero, per il calcolo della superficie utile lorda si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138;

1.3) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui ai numeri 1.3), 1.4) e 1.5);"

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) aumento dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30 per cento per i titolari delle concessioni che violano l'obbligo di cui alla lettera e).

2. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico; ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000,00/anno.

3. Una quota parte dei canoni concessori annui di cui al comma: 1, par al 30 per cento degli stessi, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "Fondo di Finanziamento Interventi di tutela e valorizzazione del territorio nazionale" e finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alle zone costiere.

4. Entro due mesi dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa-intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di individuazione degli interventi da realizzare e le modalità di ripartizione delle risorse tra le Regioni».

47.0.21

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Respinto

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)

1. Nei confronti dei titolari d'impresе agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara i danni effettivi subiti dal batterio *xylella fastidiosa*, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificaçione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimi di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.0.22

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Ritirato

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: «, fatte salve» fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

47.0.23

Luigi MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

*(Soppressione dell'imposta sui premi
per le assicurazioni contro le malattie)*

1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole «assicurazioni contro le malattie» sono soppresse;

b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, "Assicurazioni contro le malattie", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni" e "Assicurazioni contro le malattie, comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana», in corrispondenza dell'indicazione delle operazioni".».

Conseguentemente, ridurre di 51 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

47.0.24

GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 47--bis.

(Disciplina dell'attività di Home Restaurant)

1. Le attività di *Home Restaurant* sono finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle strutture abitative in cui abbiano la propria residenza.

2. Per lo svolgimento delle attività di *Home Restaurant*, i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi della propria organizzazione familiare e devono essere in possesso dell'attestato HACCP.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non è necessario alcun cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa.

4. Ai fini dell'avvio dell'attività il soggetto titolare presenta, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA nella quale indica:

- a) le relative generalità, la ragione sociale ed illegale rappresentante;
- b) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente;
- d) la relativa denominazione;
- e) la classificazione e l'ubicazione della struttura;
- f) l'indicazione dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale.

5. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani;
- b) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine professionale attestante la conformità della struttura ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

6. Il comune destinatario provvede a effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa all'esercizio dell'attività di *home restaurant*.

7. Alle attività di *Home restaurant* si applica il regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.

8. Al superamento di euro 10.000 annui di reddito derivanti dall'attività, l'esercizio della stessa si intende effettuato in forma imprenditoriale. Pertanto, i soggetti esercenti l'attività di *home restaurant* devono essere muniti di partita IVA, nonché devono iscriversi alla gestione commercio dell'INPS. Si applica l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per i soggetti che esercitano l'attività di *home restaurant* si applica l'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59.».

Art. 48.**48.1**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile*Sopprimere l'articolo.***48.2**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 48 . - (*Disposizioni in materia di divieto del gioco d'azzardo*) –
1. Sono vietati i giochi d'azzardo diversi da quelli organizzati dallo Stato con riferimento al lotto o alle lotterie, nelle loro varie forme, e alle scommesse sul campionato italiano di calcio (totocalcio). Il divieto si applica a tutti i giochi comunque somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici o elettronici o dispensati attraverso *internet* o altri strumenti informatici.

2. Sono abrogate tutte le nonne che hanno legalizzato giochi diversi da quelli consentiti ai sensi del comma 1, comprese quelle contenute in leggi finanziarie, tributarie o di bilancio. il Governo è delegato ad individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni abrogate per effetto dei divieti di cui sopra.

3. È gioco d'azzardo quello così definito dall'articolo 721, primo alinea, del codice penale.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

5. Alla condanna conseguono la chiusura per tre mesi dell'esercizio pubblico, se il gioco è ivi avvenuto, la sospensione per sei mesi della capacità di conseguire l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, o la chiusura per sei mesi del sito *internet* attraverso il quale il gioco d'azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui sopra sono perpetue.

6. Chiunque sotto qualsiasi forma da notizia, favorisce il collegamento o effettua la pubblicità in merito al gioco d'azzardo vietato è punito ai sensi dell'articolo 414 del codice penale.

7. Il minore gettito tributario derivante dal divieto e dall'abrogazione di norme previsti nei precedenti articoli è compensato con il risparmio di spesa derivante dalla rinuncia all'acquisto di un adeguato numero di velivoli militari F35, fino alla copertura del minore introito.».

48.3

RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per conseguire maggiori entrate dall'anno 2016:

a) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di coi all'articolo 110, comma 6, lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 16 per cento e la percentuale di restituzione in vincite minima al 71 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrenza dal 1° gennaio 2016. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato a far data dal 1° gennaio 2016;

b) L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2016, dispone che il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di euro 50.000, introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2011, è fissato nella misura del 9 per cento dell'eccedenza. Con il medesimo provvedimento l'Agenzia dispone altresì che il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.303, è fissato nella misura del 9 per cento delle vincite;

c) Per il gioco del lotto, disciplinato ai sensi della legge 2 agosto 1982, n.528 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per i giochi ad esso collegati e complementari e per le lotterie a estrazione istantanea di cui alla legge 26 marzo 1990, n. 62, ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 1991, n.183 e successive modificazioni e integrazioni, è disposta una riduzione nella misura del 3 per cento della percentuale di redistribuzione delle vincite rispetto al totale della raccolta di gioco. con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conseguentemente definite le nuove caratteristiche dei prodotti dei giochi sopra menzionati.

d) Le maggiori entrate eccedenti i 620 milioni di euro all'anno derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, determinate annualmente a consuntivo, sono destinate, nella misura massima di 20 milioni di euro all'anno, ad incrementare le risorse del fondo per la cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.4

RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per assicurare maggiori entrate a decorrere dall'anno 2016:

a) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 16 per cento e in percentuale di restituzione in vincite minima al 72 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato a far data dal 1° gennaio 2016;

b) l'Agenzia delle dogane dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2016, pone che il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di Euro 500;00, introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2011, è fissato nella misura del 9 per cento dell'eccedenza. Con il medesimo provvedimento l'Agenzia dispone altresì che il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è fissato nella misura del 9 per cento delle vincite;

c) Per il gioco del Lotto, disciplinato ai sensi della legge 2 agosto 1982, n. 528 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per i giochi ad esso collegati e complementari è disposta una riduzione degli aggi nella misura del 1,80 per cento del totale della raccolta di gioco a decorrere dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza alla lettera e) del comma 650 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "6 per cento" sono sostituite con le seguenti: "4,5 per cento". Per le lotterie a estrazione istantanea di cui alla legge 26 marzo 1990, n. 62 ed al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, è disposta una riduzione degli aggi nella misura dello 0,90 per cento del totale della raccolta di gioco a decorrere dal 1° gennaio 2016;

d) Le maggiori entrate eccedenti i 590 milioni di euro all'anno derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, determinate annualmente a consuntivo, sono destinate, nella misura massima di 20 milioni di euro all'anno, ad incrementare le risorse del fondo per la cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.5

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «50 per cento», aggiungere in fine, le seguenti: «il maggior gettito per lo Stato e ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.6

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «45 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.7

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «40 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.8

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «35 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.9

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato

è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.10

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i-gestori e per un terzo del monte premi».

48.11

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

b) *Al comma 2 sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «7,5 per cento»;*

c) *Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. A decorrere dal 2016 il fondo istituito per la Ludopatia è incrementato del 7 per cento».*

48.12

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.13

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «19 per cento».

48.14

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16,5 per cento».

48.15

ENDRIZZI

Respinto

Apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: "16 per cento";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;*

c) *dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*«8-bis. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria a, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*.*

8-ter. La violazione del divieto di cui al comma 8-bis è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

8-quater. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 8-ter sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal comma 8-ter».

48.16

ENDRIZZI

Respinto

Apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;*

c) *al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) divieto assoluto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia online, con previsione di una sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 in case di violazione del divieto, irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse, i cui proventi sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.17

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «50 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.18

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «45 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.19

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «40 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.20

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «35 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.21

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «30 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.22

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «25 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.23

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «20 per cento», aggiungere in fine le seguenti: «il maggior gettito per

lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.24

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «15 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.25

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «10 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.26

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «7 per cento».

48.27

FUCKSIA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento».

48.28

ALBANO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 24, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole: "nonché i commi 8 e" sono sostituite dalle seguenti: "il comma".

2-ter. All'articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche qualora accompagnati dai genitori"».

48.29

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

48.30

ENDRIZZI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

48.31

ENDRIZZI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) nella lettera a) del comma 643, le parole: "con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 15.000" e le parole: "da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e)" sono soppresse».

48.32

ENDRIZZI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non aderiscono alla procedura di regolarizzazione prevista al medesimo comma, entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo, è preclusa la possibilità di partecipare alla gara per l'attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive ippiche e non sportive, di cui al successivo comma 8».

48.33

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Ritirato

Sopprimere i commi da 4 a 7.

48.34

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «cinquecentomila», con la seguente: «duecentomila».

48.35

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «25 per cento», con le seguenti: «40 per cento».

48.36

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, lettera a), sostituire:

- a) *le parole: «nove anni», con le seguenti: «cinque anni»;*
- b) *le parole «10.000 diritti», con le seguenti: «5.000 diritti»;*
- c) *le parole: «5.000 diritti», con le seguenti: «2.000 diritti»;*

d) *le parole: «1.000 diritti», con le seguenti: «500 diritti».*

48.37

ENDRIZZI

Respinto

Al comma 8, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «fino a un numero massimo di 10.000 diritti», con le seguenti: «fino a un numero massimo di 5.000 diritti»;*

b) *sostituire le parole: «fino a un numero massimo di 5.000 diritti», con le seguenti: «fino a un numero massimo di 2.500 diritti».*

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 205 milioni di euro per l'anno 2016».

48.38

RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, SUSTA, TURANO

Ritirato

Al comma 8, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi soggetti che ai sensi del comma 3 si siano regolarizzati, purché la procedura di regolarizzazione sia avvenuta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

48.39

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Ritirato

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero

di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia».

48.40

Giuseppe ESPOSITO, GUALDANI

Ritirato

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell’Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia».

48.41

ENDRIZZI

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) trasmissione dei dati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che provvede alla pubblicazione annuale di tutti i dati raccolti relativi al comparto giochi».

48.42

ENDRIZZI

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) ubicazione dei punti vendita di cui alla lettera *a*) del presente articolo, al di fuori dei centri storici e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale».

48.43

ALBANO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nelle aree dedicate alla raccolta di gioco, nelle varie forme previste, e alle scommesse su eventi sportivi presso i punti vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici e presso quelli aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici è fatto divieto d'ingresso ai minori anche se accompagnati dai genitori. In caso di accertamento della presenza di minori, il titolare della concessione è sanzionato con la pena pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000. In caso di recidiva la concessione può essere sospesa o revocata».

48.44

PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento RAI rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservati alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

48.45

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre viola-

zioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia".

9-ter. All'onere derivante dal comma *9-bis*, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 33, comma 34.

9-quater. Le norme di cui al comma *9-bis*, si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente».

48.46

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «210 concessioni» con le seguenti: «100 concessioni».

48.47

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 10, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «euro 350.000» con le seguenti: «euro 400.000».

48.48

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 10, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sei anni», sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile», con le seguenti: «sei anni non rinnovabile».

48.49

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, sostituire le parole: «di 120 concessioni», con le seguenti: «di 90 concessioni».

48.50

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, sostituire le parole: «120 concessioni», con le seguenti: «50 concessioni».

48.51

ENDRIZZI

Respinto

Sopprimere il comma 12.

48.52

MARINELLO, TORRISI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. A partire dal 1° gennaio 2016, il prelievo sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto, in analogia alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:

- a) superiore a 100 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;
- b) superiore a 130 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
- c) superiore a 180 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

12-ter. Il prelievo di cui al comma 12-bis è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

12-quater. Ferma la disposizione di cui al comma 12-ter, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 12-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

12-quinquies. Ferma la disposizione di cui al comma 12-bis, il settore ippico viene dotato di un fondo annuale di dotazione costituito dalle seguenti risorse:

- a) quota della raccolta su eventi a base ippica di pertinenza del settore a norma delle leggi e regolamenti vigenti;
- b) proventi derivanti dalla cessione di diritti televisivi, internet, mobile, audio, video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicola;
- c) quota del gettito derivante da scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche;
- d) quota del gettito derivante dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata all'interno degli ippodromi;
- e) fino all'anno 2018 compreso e comunque fino all'attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, in previsione che le risorse scaturenti dalle voci previste al comma 4 non possano essere sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni del comparto ippico, le stesse verranno integrate fino a un importo massimo pari al 3,50 per cento della quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti dai giochi con vincita in denaro».

48.53

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Ritirato

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on-line*. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.54

ANITORI, GUALDANI

Ritirato

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di favorire le attività di contrasto e prevenzione delle ludopatie, le sale giochi e i sistemi *on-line* devono applicare strumenti di rilevazione di indicatori sul comportamento di gioco e strumenti per favo-

rire una consapevolezza del comportamento in capo al giocatore; tali strumenti devono rispettare la *privacy* del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. In particolare, deve essere possibile la realizzazione di adeguate comunicazioni, personalizzate anche al giocatore, finalizzate a rendere consapevoli dei rischi connessi al gioco. Le attività pubblicitarie dovranno obbligatoriamente fare riferimento a tali servizi. Il Ministero della Salute determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento al riguardo per la validazione di tali sistemi».

48.55

BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Con l'obiettivo della tutela del patrimonio pubblico, cui afferiscono anche i prodotti di gioco pubblico, nonché dell'efficiente gestione delle risorse finanziarie pubbliche, tenuto conto dello stato di crisi organizzativa e finanziaria del relativo comparto, si prevede il riordino urgente della disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, con adozione di uno specifico Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2016».

48.56

ENDRIZZI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 1° Aprile 1981, n. 121, dopo la lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente: "*l-ter*) direzione centrale per la polizia per la prevenzione e la repressione dei reati connessi al gioco d'azzardo".

12-ter. Al fine di istituire la direzione centrale per la prevenzione e la repressione dei reati connessi al gioco d'azzardo di cui al comma 12-bis, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2016, 12 milioni di euro nel 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.

12-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro della giustizia, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti, si provvede alla disciplina e al funzionamento del dipartimento di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: – 10.000.000;

2017: – 12.000.000;

2018: – 15.000.000.

48.57

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. In armonia con i principi costituzionali in materia, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno per i profili inerenti all'ordine pubblico, l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel territorio della regione Lombardia. Quale sito privilegiato per l'istituzione e per l'esercizio della casa da gioco è individuato il territorio del comune di San Pellegrino Terme».

48.0.1

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, MIRABELLI

Ritirato

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i giochi pubblici, sono sottoposti ad imposta mediante un prelievo erariale unico.

2. Presupposto dell'imposta è la raccolta dei giochi pubblici. La base imponibile è costituita dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Soggetto passivo dell'imposta è il concessionario della raccolta dei giochi pubblici di cui al comma 1.

3. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi a singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.

4. Con apposito regolamento sono stabiliti:

a) la misura effettiva del prelievo, in relazione a ciascuna tipologia di gioco, nei limiti delle misure massime di cui all'articolo 48-ter, anche prevedendo aliquote differenziate per le scommesse a quota fissa raccolta su rete fisica ovvero a distanza;

- b) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;
- c) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare, nonché le disposizioni per la autoliquidazione dell'imposta;
- d) i termini e le modalità secondo i quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
- e) le modalità della liquidazione automatizzata da parte dell'Agenzia;
- f) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
- g) i termini e le modalità secondo i quali i concessionari comunicano, tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate e alle vincite erogate, nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da gioco, utilizzati per la determinazione dell'imposta dovuta;
- h) ogni ulteriore obbligo strumentale cui è sottoposto il soggetto passivo.

5. Il prelievo erariale unico è comunque dovuto anche se la raccolta dei giochi di cui al comma 1, avviene in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace. In tali casi soggetto passivo dell'imposta è chiunque, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, effettua con qualunque mezzo, anche telematica, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, giochi con vincite in denaro concorsi pronostici o scommesse.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l'importo dello 0,3 per cento relativo al canone di concessione, non è più dovuto.

7. La misura massima del prelievo erariale unico è la seguente:

a) relativamente ai giochi mediante apparecchi collegati alla rete telematica dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, il sessanta per cento;

b) relativamente ai giochi mediante apparecchi facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, il cinquanta per cento;

c) relativamente ai giochi scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati, raccolti a quota fissa, nonché lettera l), il venti per cento;

d) relativamente ai giochi bingo, il quarantadue per cento».

48.0.2

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, MIRABELLI

Ritirato*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.**

1. L'organizzazione e l'esercizio di giochi pubblici, per i quali si mette in palio una ricompensa di qualsiasi natura, anche in denaro, e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato. Sono altresì riservati allo Stato la identificazione, il consenso e la disciplina delle attività di gioco per la cui partecipazione, anche a tempo, sia comunque richiesto il pagamento di una somma di denaro, anche se per essi non sia corrisposta alcuna ricompensa. L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al primo periodo sono affidate al Ministero dell'economia e delle finanze, che le esercita mediante l'Agenzia la quale può effettuare la gestione o direttamente o per mezzo di concessionari, persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dei compensi spettanti e le altre modalità della gestione sono stabilite in convenzioni accessive alle concessioni.

2. Nell'esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco astenendosi dall'introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l'unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici.

3. In caso di gestione dell'attività di cui al comma 1 per mezzo di persone fisiche o giuridiche, queste sono selezionate attraverso apposita procedura selettiva bandita nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Agenzia acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

4. L'Agenzia può provvedere alla gestione e all'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita anche mediante una sua società a totale partecipazione pubblica. L'Agenzia può altresì organizzare con le amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni. In tal caso, l'Agenzia, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati e sulla base di quanto previsto con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 4, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.

5. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di concorsi e operazioni a premio, spettano alla Agenzia anche le funzioni di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione della riserva dei giochi pubblici.

6. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi pubblici, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio, nonché dei relativi allegati.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al comma 6, l'Agenzia, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero dello sviluppo economico.

8. Con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia sono determinate forme e termini della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al comma 6.

9. In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco che offrono i giochi con vincita in denaro. Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull'intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia dei loro valori patrimoniali».

48.0.3

RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. I commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014 sono sostituiti dai seguenti:

646. L'offerta al pubblico di gioco lecito o promozionale praticato mediante utilizzo di apparecchi meccanici, elettromeccanici o elettronici,

anche se collegati alla internet, è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico, circolo o locale aperto al pubblico nel quale si rinvencono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchi e comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, anche se proposto sotto forma di gioco promozionale, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;

b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività del l'apparecchio.

647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646 che precede lettere *a*) ovvero *b*), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio;

648. Fermo restando le sanzioni penali previste in caso manomissioni dei dati di gioco, per ciascun apparecchio di cui al comma 1 che precede il titolare dell'esercizio pubblico del circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto oltre al pagamento dell'imposta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 di cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta a a norma dell'articolo 16 della legge 689/1981. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa è, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio o del circolo o del locale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione del-

l'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.

Il titolare del pubblico esercizio o circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto alla sospensione cautelare obbligatoria della licenza da 1 a 4 mesi, a seconda della gravità della violazione e del numero degli apparecchi irregolari, disposta dalla competente autorità preposta al rilascio della licenza; in caso di reiterazione delle violazioni le autorizzazioni e licenze sono revocate, ed il soggetto sanzionato non può ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblico esercizio per 10 anni da quando il provvedimento che accerta la reiterazione delle violazioni è divenuto definitivo.

648-bis. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647 e 648 si applicano nel caso in cui sia accertato l'esercizio effettivo di giochi con vincita in denaro operato con l'impiego di apparecchi certificati per il gioco senza vincita in denaro.

648-ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647, 648 e *648-bis* si applicano anche al proprietario o al possessore a qualsiasi titolo degli apparecchi ove questi sia individuato.

48.0.4

PAGNONCELLI, BONFRISCO, MILO

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, deve essere eseguito in un'unica forma *tantum* al momento dell'acquisto dell'autovettura, anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW che non rientrano nelle tipologie ad alimentazione elettrica, deve essere corrisposta la tassa annuale di circolazione pari a 250,00 euro.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

48.0.5

BONFRISCO, MILO, PAGNONCELLI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, deve essere eseguito in un'unica forma *una tantum* al momento dell'acquisto dell'autovetture anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

48.0.6

ZIZZA, MILO

Ritirato

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW che non rientrano nelle tipologie ad alimentazione elettrica, deve essere corrisposta la tassa annuale di circolazione pari a 250,00 euro.

48.0.7

BONFRISCO, SONEGO, MILO

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «della loro costruzione.» *sono aggiunte le seguenti:* «L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.»;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale determinazione è aggiornata annualmente.»;

3) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «di euro 75,00»;

b) le parole: «di lire 20.000» sono sostituite con le seguenti: «di euro 35,00»;

c) le parole: «in lire 100.000» sono sostituite con le seguenti: «in euro 51,64»;

d) le parole: «in lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «in euro 25,82».

48.0.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Imposta sui redditi degli operatori della filiera pubblicitaria)

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituita un'imposta pari allo 0,2 per cento del reddito complessivo di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori del mercato dell'intera filiera pubblicitaria, quali gli inserzionisti, come emittenti radiotelevisive e la stampa quotidiana e periodica, i concessionari della raccolta pubblicitaria, e tutti quei soggetti che esercitano l'attività di intermediazione sulla pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, su tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».

48.0.9

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di canoni di concessione autostradale)

«1. Al comma 1020, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "2,4 per cento" sono sostituite con le seguenti: "4,8 per cento".

2. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrispo-

sto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato "Fondo per l'attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga" e finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei *cluster* C e D. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i criteri attuativi del presente articolo, ivi compreso il monitoraggio delle maggiori entrate e l'assegnazione delle risorse al predetto Fondo».

48.0.10

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-*bis*.

1. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a quegli impianti sprovvisti di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti, oltre che di duplici vie di fuga e di accesso al campo, e di un sistema di video sorveglianza attraverso telecamere che copra interamente l'area parterre nonché di tornelli per l'accesso automatizzato all'impianto».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «299 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

48.0.11

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, in particolare per la creazione di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti e di duplici vie di fuga e di accesso al campo, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016»: con le seguenti: «299 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

48.0.12

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Ritirato

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Obblighi di pagamento dell'imposta di registro per i decreti ingiuntivi)

1. All'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato ratto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile e il debitore e il creditore per i quali è stato pronunciato il decreto ingiuntivo di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge».

48.0.13

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

All'articolo 9, comma 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente:

1) la loro generalizzazione per la fornitura di beni e servizi, mediante l'incentivazione dell'utilizzo dei metodi di tracciabilità da parte del cliente e del fornitore, ai quali andrà riconosciuto un bonus fiscale su base annua corrispondente di quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;

2) la promozione di adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;

3) misure volte a favorire una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari, anche mediante il riconoscimento, all'intermediario finanziario delle transazioni di cui al numero 1), di un bonus fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;

2. All'articolo 1, comma 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sostituire le parole: "entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge" con le seguenti: "entro ventiquattro mesi"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

48.0.14

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Cedolare secca sugli affitti a canone concordato)

1. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, come modificato dalla legge di conversione n. 80 del 2014, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2014".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:

a) Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;

b) La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa;

c) Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.

d) Le lettere e), f), e h) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legge 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse».

48.0.15

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Abrogazione della cedolare secca per gli affitti a canone libero)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica aggiungere infine le parole: "a canone concordato";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dall'anno 2014, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, è assoggettato ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento".

48.0.16

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Norme antielusione fiscale nell'economia digitale)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 17. 1. – (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di *search advertising*, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessioni pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica

anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti».

48.0.17

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Imu per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)

1. Al comma 2, dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014, in fondo, le parole: "in misura ridotta di due terzi", sono sostituite dalle seguenti: "in misura ridotta di un terzo"».

Art. 49.**49.1**

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).

49.2

GIROTTI, CASTALDI, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).

49.3

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il comma seguente:

3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro un mese dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il secondo mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi».

49.4

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «4.000 euro», inserire le seguenti: «con l'esclusione delle somme derivanti da annualità precedenti già oggetto di rimborso.».

49.5

COMAROLI

Respinto

Al primo periodo del comma 1, lettera e), dopo le parole: «documentazione giustificativa,» inserire le seguenti: «con obbligo d'instaurazione del contraddittorio in caso di contestazione.».

49.6

BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: "di venti rate" sono sostituite dalle seguenti: "di venticinque rate",».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 3 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-2018.

49.7

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno come definito al comma 3, non sono considerate le spese in conto capitale finanziate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministra-

zione accertato con il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario precedente».

49.8

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni; dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "indebitamente compensato", sono inserite le seguenti: "Considerando le violazioni commesse relativamente alla presenza del medesimo; la sanzione irrogata non può superare il valore degli importi iscritti a ruolo"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C -della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma, 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

49.9

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».

49.10

FALANGA

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».

49.11

MOLINARI

Respinto

Dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5-bis:

«5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».

49.12

MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».

49.13

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Ritirato

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno come definito al comma 3, non sono considerate le spese in conto capitale, in qualunque modo finanziate, relative alla tutela, manutenzione e conservazione degli immobili di interesse storico e artistico sostenute dalle città che l'Unesco ha dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità».

49.14

VACCARI, FABBRI

Ritirato

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) spese funebri, opere edili e lapide e cimiteriali e relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva al 75 per cento degli importi pagati, fino a un totale di 7.500 euro per ciascuna di esse";

b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

"d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura massima pari al 75 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi in polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui alla lettera d);

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;"

6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;
- b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee e cimiteriali e relativa accessoristica funebre".

6-ter. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati su tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 16.000 euro per unità sepolcrale. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel medesimo articolo 16-bis.

6-quater. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 6-ter è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di arredi finalizzati all'unità sepolcrale. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

6-quinquies. Il soggetto ammesso alla detrazione di cui al comma 6-ter è il concessionario della sepoltura, intendendosi per tale l'originario concessionario o gli aventi titolo subentrati nella concessione a causa del decesso degli originari concessionari. Tale titolo è certificato dal gestore del cimitero sulla base delle registrazioni in suo possesso.

6-sexies. Per unità sepolcrale si intende una tomba, ma cappella, un sepolcro o un insieme di manufatti in genere destinato all'accoglimento delle spoglie mortali in cimitero, in cui si possano seppellire un minimo di due feretri o un minimo di 8 urne cinerarie.

6-septies. I lavori di cui al comma 6-ter devono essere autorizzati dal Sindaco, secondo quanto specificato all'articolo 94 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

49.15

BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.200 euro"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-2018.

49.16

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-bis. - (Rateizzazione delle somme dovute). – 1. Il debito di imposta scaturente da avviso di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rateizzabile in un massimo di 24 rate trimestrali o, per condizioni particolari di difficoltà oggettive, proponendo una rateazione straordinaria fino ad un massimo di 40 rate trimestrali applicando la tabella delle rate massime previste per le rateazioni ordinarie e straordinarie dei debiti iscritti a ruolo.

2. Nel computo dei debiti si tiene conto delle rate che il contribuente paga per altre precedenti rateazioni a qualsiasi titolo per debiti erariali e verso enti previdenziali ed assistenziali, delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa, il tutto rapportato al debito complessivo residuo alla data della nuova rateazione.

3. Per i debiti di cui sopra scaduti o in corso di rateazione e per quelli da liquidare derivanti dalle dichiarazioni presentate e/o da presentare per il periodo di imposta 2014, il contribuente li potrà unificare in unica ratea-

zione da presentare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge alla gente della riscossione ed a seguito di circolare attuativa da emanare a cura del direttore dell'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

4. Per i debiti maturati, ancorché da liquidare, entro il periodo di imposta 2014 il contribuente potrà beneficiare di una riduzione del 50 per cento delle sanzioni applicate nel ruolo e non saranno computati interessi di mora nei ritardi dei pagamenti.

5. La riduzione di cui al precedente comma non si applica agli avvisi bonari in corso di rateazione di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 54-bis.

6. La riduzione non si applica a tutte le iscrizioni a ruolo fatte al di fuori dei succitati articoli 36-bis 36-ter e 54-bis.

7. Le sanzioni sui debiti iscritti a ruolo dovuti nei confronti di enti previdenziali ed assistenziali, esclusi quelli a seguito di accertamenti, sono ridotti del 50 per cento, mentre per i debiti da regolarizzare in sede amministrativa, le sanzioni vanno ridotte ad 1/3.

8. Su tutti i debiti e le rateazioni si applicano gli interessi previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente all'articolo 48, *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

49.17

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 132, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo non

superiore a 5.000,00 al lordo degli oneri deducibili. Il limite di cui al periodo precedente viene rivalutato ogni anno in modo automatico secondo l'aumento del costo della vita».

*Consequentemente all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.*

49.18

DI BIAGIO, GUALDANI, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i soggetti residenti in uno Stato non facente parte dell'Unione europea né aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, che assicurino comunque un adeguato scambio di informazioni, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per l'anno 2016, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2016 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2017».

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.500.000;

2017: - 1.500.000.

49.19

FALANGA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è apportata la seguente modificazione: "Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente 'Art. 2-bis. - (Rateizzazione dei pagamenti di somme dovute a seguito di accertamento in caso di inadempimento). - 1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio: il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione delle somme dovute ovvero, in caso di comprovata e temporanea difficoltà economica, può chiedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione concesso ai sensi del presente articolo il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto, maggiorato delle sanzioni e degli interessi, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione"».

49.20

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuta l'imposta sul valore dell'attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoniali ali per le quali non è dovuta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al comma 13

dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

49.21

MILÒ

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) Nell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "di una somma pari alla sanzione irrogata" sono sostituite dalle seguenti: "delle somme pari alla sanzione e alle somme irrogate ai sensi del comma 1."».

49.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Dopo l'articolo 49, aggiungere i seguenti:

«Art. 49-bis.

(Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"Art. 21.

(Semplificazione degli adempimenti contabili e potenziamento dell'attività di assistenza e controllo dell'Agenzia delle entrate tramite l'invio telematica dei dati delle fatture)

1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'eser-

cizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e informato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività informata di ditta individuale o lavoro autonomo,

gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 71.. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-*bis* del predetto decreto n. 633.

Art. 49-ter.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali, i commi 1 e 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3.

6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in Capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile

in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.] Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.

"6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

3. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua,

a) immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti,;

b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione,

– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione; – nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente."

Art. 49-quater

(Introduzione dell'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture)

1. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture:

a) il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione delle fatture) è così sostituito:

"2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato da."

b) il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione degli acquisti) è così sostituito:

"2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."».

49.0.2

COMAROLI

Ritirato

Dopo l'articolo 48, aggiungere i seguenti:

«Art. 49-bis - (Regolarizzazione con versamento volontario) 1. Le società e le associazioni sportive- dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e dell'IRAP per i quali non sono stati instaurati, alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte riguardanti i medesimi periodi d'imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi d'imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente a uno o più periodi d'imposta.

2. La regolarizzazione di cui al precedente comma 1, s'intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se fatta nei seguenti modi:

a) alla presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di «un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;

b) alla presenza di dichiarazioni negative, con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a 800 euro ai fini IRES e a 500 euro ai fini IRAP.

c) in caso di omesse dichiarazioni con il versamento volontario, su ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 1.600 ai fini IRES e a euro 1.000 ai fini IRAP.

Art. 49-ter (Definizione agevolata di periodi d'imposta accertati o in contestazione) 1. Al fine di eliminare o ridurre le controversie tributarie insorte a causa delle incertezze interpretative di alcune norme finora emanate in materia di sport dilettantistico, i soggetti di cui al precedente comma 1 dell'articolo 2 possono procedere alla definizione agevolata dei periodi d'imposta per i quali sono stati emessi accertamenti non ancora definiti o è stato instaurato un iter contenzioso.

2. La definizione agevolata dieci al precedente comma 1, s'intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se eseguita nei seguenti modi:

a) alla presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti

di cui al precedente comma 1 possono procedere alla definizione agevolata di cui al medesimo comma 1, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate e al 5 per cento delle sanzioni comminate e dell'ammontare degli interessi accertati;

b) i soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla definizione agevolata sui reclami prodotti alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate o ai ricorsi prodotti alla Commissione Tributaria Provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai ricorsi pendenti negli altri gradi di giudizio, ivi compresi quelli dinanzi al giudice ordinario, con il versamento volontario del:

b-1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

b-2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

b-3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza della società, o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e il conseguente regolarizzazione, s'intende l'importo delle imposte, al netto di quanto dichiarato e versato, che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

5. È possibile effettuare la definizione agevolata con versamento volontario in caso di accertamenti, reclami e ricorsi pendenti concernenti l'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle sanzioni accertate e/o contestate con il pagamento del 5 per cento della sanzione minima editale, cioè dell'importo minimo previsto per le violazioni più gravi relative al tributo nonché al pagamento del 5 per cento per cento dell'ammontare degli interessi di cui all'avviso di accertamento.

6. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.

7. Il modello di regolarizzazione nonché quello di definizione agevolata e le modalità di versamento con i codici di tributo riguardante le diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate d'interessi al saggio legale (fissato per il 2015 nello 0,5%), in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato

pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione dall'erario delle rate eventualmente già pagate.

9. Il modello di cui al precedente comma 7, relativo a uno o più periodi d'imposta, dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. La regolarizzazione di cui al precedente articolo 2 e la definizione agevolata di cui al presente articolo, rendono definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che le effettuano ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comportano; inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.».

49.0.3

COMAROLI

Ritirato

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Regolarizzazione con versamento volontario)

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.

2. La regolarizzazione di cui al precedente comma 1, si intende esaustrativa, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini

IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce.

3. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 1, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.

4. I soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:

a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

6. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.

7. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.

9. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

10. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai precedenti commi, rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari».

49.0.4

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Ritirato

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il "Fondo per la ricerca scientifica", di seguito denominato "Fondo".

2. A decorrere dall'anno finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il Fondo concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.

3. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno finanziario 2016 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale, di carattere umanitario o di ricerca scientifica a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al secondo comma sono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti la relativa quota dell'otto per mille è destinata al Fondo per la ricerca scientifica";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48. - 1. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, ricerca scientifica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popola-

zione, sostentamento del clero, interventi caritativi a farne della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo".

4. All'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 5.16, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di scelte non espresse dai contribuenti; la destinazione della relativa quota è destinata al Fondo per la ricerca scientifica".

5. All'articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota è destinata al Fondo per la ricerca scientifica".

6. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota è destinata al Fondo per la ricerca scientifica"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili; di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

49.0.5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggetto il rischio malattia)

1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro 3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza del compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di

invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta"».

Conseguentemente, sopprimere lo stanziamento della allegata tabella A.

49.0.6

PERRONE, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggetto il rischio malattia)

1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, la lettera *f*), è sostituita dalla seguente:

"*f*) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro 3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta"».

Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

49.0.7

Luigi MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggetto il rischio malattia)

1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro 3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta"».

Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

49.0.8

COMAROLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Semplificazione in materia di accertamento,
liquidazione e pagamento di accise)*

1. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relativamente ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese; il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente in caso di ritardo nel pagamento si applica, in deroga all'articolo 18 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di mora del sei per cento, riducibile al due per cento se il pagamento avviene entro dieci giorni dalla data di scadenza. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali: l'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari"».

49.0.9

COMAROLI, DIVINA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

49.0.10

COMAROLI

Ritirato*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.**

*(Semplificazione in materia di depositi fiscali
di alcool e bevande alcoliche)*

1. L'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"2. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) 1 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2), 3) della lettera a); e 1), 2) della lettera b) del comma 1);

b) 1 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7, della lettera a) del comma 1);

c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini"».

49.0.11

GAETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Semplificazione in materia di trasmissione
di certificato di accertamento del decesso)*

1. All'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2016 il medico necroscopo o un suo delegato"».

Art. 50.**50.1**

DE PIN, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «2.000», con la seguente: «1.500».

50.2BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI,
PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA**Respinto**

Al comma 2, sostituire le parole da: «il Ministro dell'Economia e delle finanze» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Ministro dell'Economia e delle finanze adotta entro il 31 marzo 2016 adeguati provvedimenti che assicurino gli stessi effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.».

50.3BONFRISCO, BRUNI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI,
PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA**Respinto**

Al comma 2, sostituire le parole da: «il Ministro dell'economia e delle finanze», sino alle parole: « 16 dicembre 2008» con le parole: «si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2016».

50.4

TOSATO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «stabilisce l'aumento» fino alla fine con le seguenti: «stabilisce interventi normativi tali che assicurino a decorrere dal 1° maggio 2016, risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni ai euro a decorrere dal 2016».

b) all'elenco n. 2 di cui all'articolo 33, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, Programma Fondi da assegnare, sostituire la parola «34.667» con «134.667»;

c) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno 2018» con le seguenti: «523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

d) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola «23.002» con la seguente «523.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola «21.756» con la seguente «521.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola «18.006» con la seguente «518.006»;

e) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole «809.608.622 euro per l'anno 2016» con le seguenti « 1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;

f) all'articolo 33, sopprimere comma 34.

50.5

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole da «l'aumento, a decorrere» a «16 dicembre 2008», con le seguenti: «con tagli alla spesa pubblica improduttivo».

50.6

BIANCONI

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «16 dicembre 2008», inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE.».

50.0.1

SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure urgenti di salvaguardia per i lavoratori della regione Siciliana)

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, già individuati con legge dalla Regione siciliana ed in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, nonché della normativa comunitaria in materia di divieto di reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato negli enti locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Regione siciliana, sono definiti i criteri e le modalità per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili della Regione siciliana, tenuto conto delle peculiarità in ordine valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali posseduti, dell'inquadramento in relazione alle effettive esigenze del

settore specifico in cui sono impiegati, con priorità per i lavoratori socialmente utili nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti disabili.

2. Le finalità di cui al presente articolo le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2016 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge pari a 300 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, tenendo conto il numero complessivo dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili della Regione siciliana, con almeno 36 mesi di servizio, fatti salvi quelli che, entro il 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di procedure selettive e concorsuali ovvero di procedure di stabilizzazione, in attuazione di disposizioni emanate dalla medesima Regione siciliana. A decorrere dall'anno 2017, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con la legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

50.0.2

SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure urgenti in favore della regione Siciliana)

1. Al fine di favorire il rilancio dell'occupazione della regione Sicilia, in considerazione dell'eccezionale situazione di crisi economica dell'isola nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e previa autorizzazione della, Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta ai datori di lavoro privati che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori svantaggiati, ai sensi del numero 18, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 nella regione Sicilia, nella misura del 50 per cento, per ogni nuovo lavoratore assunto dei costi salariali di cui al numero

15, del medesimo articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori molto svantaggiati, ai sensi del numero 19, dello stesso articolo 2, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti, nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 2 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

5. il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 2019. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui siano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni alla normativa sulla salute sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

7. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 6, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 6, è dovuta la restituzione del credito d'imposta maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. TI credito d'imposta, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla citata lettera *c)* del comma 6 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale; e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concertò con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il presidente della regione Sicilia e tenuto conto dei ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali dell'Unione europea, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali per il cofinanziamento del credito d'imposta.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, in 150 milioni di euro per l'anno 2017 e in 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica e il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.

50.0.3

SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Piano d'interventi in favore della regione Siciliana)*

1. Al fine di fronteggiare la perdurante crisi occupazionale della Sicilia, ed in considerazione delle situazioni emergenziali verificatesi nel corso dell'anno 2015 dal fenomeno immigratorio sull'isola, ai datori di lavoro privati residenti nei territori della province direttamente interessate, le cui attività produttive, artigianali, commerciali ed agricole sono state compromesse, a seguito dall'afflusso di immigrati, è riconosciuto per un periodo massimo di sessanta mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ferma restando l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche, l'esonero del cento per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 6.250 euro su base annua. Lo sgravio di cui al presente comma è riconosciuto ai datori di lavoro spetta per le assunzioni a tempo indeterminato già in corso, a far data dal 1° gennaio 2015. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero dei nuovi contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di 300 milioni per il 2016, 600 milioni per il 2017 e 830 milioni di euro per il 2018 a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di dotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015».

50.0.4

SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure urgenti in favore del sistema ferroviario siciliano)

1. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, il piano di riprogrammazione, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma precedente, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse, previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente».

50.0.5

Gianluca ROSSI, GUERRA, CALEO

Assorbito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Interventi in materia di IVA delle cooperative sociali)

1. In attesa di una revisione generale della disciplina dell'IVA e per un periodo non superiore a tre anni, per le prestazioni elencate nel punto 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è applicata nella misura del cinque per cento. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle prestazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

50.0.6

BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d) perfezionare, con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e procedere, con le medesime finalità, alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il con-

tratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 1-ter e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al medesimo comma 1-ter. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo;

e) estinguere anticipatamente e totalmente i contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 1-quater. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico del Tesoro è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore del Tesoro è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 1, lettera *d)*):

a) è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente;

b) è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale per le società e la borsa;

Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati perfezionato o rinegoziato ai sensi del comma 1, lettera *d)* in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal Tesoro.

1-quater. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati di cui al comma 1, lettera *e)* il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale per le società e la borsa";

c) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando le disposizioni inerenti alla trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti derivati di cui al comma 1, lettera *d)*"».

50.0.7

BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

3-quinquies. Alle estinzioni anticipate totali di cui al comma 3-*bis*, lettera *a)* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Alle operazioni di cui al comma 3-*bis*, lettere *b)*, *c)* e *d)* e alle operazioni di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;

b) al comma 4, dopo le parole: "avere preso conoscenza" sono aggiunte le seguenti: "attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-*quinquies*".

50.0.8

BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 45, comma 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

50.0.9

VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Assorbito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

1. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del veicolo stesso" sono inserite le seguenti: "per reimmatricolazione, comprovata da idonea documentazione"».

50.0.10

MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, introdurre il seguente articolo:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione «universale» dei crediti verso la pubblica amministrazione. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Dopo l'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

"Art. 28-sexies.

(Altre misure in materia di compensazione)

1. Fuori dai casi di cui ai precedenti articoli, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:

- a) imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
- b) imposta sul valore aggiunto;
- c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) imposta regionale sulle attività produttive;
- e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- f) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo sino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.

3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro il detto termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabilite dal primo comma, del precedente articolo 28-quinquies e dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014.

6. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai crediti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016».

50.0.11

MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione. Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "se il relativo credito" sono inserite le seguenti: ", comprensivo degli interessi maturati sino alla data di presentazione dell'istanza e degli interessi maturandi sino alla data del pagamento prevista dalla certificazione,".

2. Con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione alle istanze di certificazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rifinanziato dall'articolo 44, comma 3, della presente legge».

50.0.12

BULGARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Il comma 13 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso».

50.0.13

BULGARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Al comma 13 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano anche"».

50.0.14ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO,
Fausto Guilherme LONGO, LAI**Accolto**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

«1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di

attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

50.0.15

MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni a tutela del consumatore)

All'articolo 644 del codice penale di cui al Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La sola previsione contrattuale degli interessi di mora concorre alla determinazione del tasso di interesse usurario comprensivo delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"».

50.0.16

MILO, DI MAGGIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Interventi in materia di prestito sociale)

"1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 465, le parole: "aumentata dello 0,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "aumentata dell' 1,50 per cento"».

50.0.17

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Semplificazione riscossione contenziosi contabili)

All'articolo 14 del Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le seguenti: "15 marzo 2016" e le parole: "15 novembre 2013" con le seguenti: "15 aprile 2016";

b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

"2-quater. le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pendono ancora i termini per esperire il giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello ai sensi dell'articolo 68, primo comma, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello ed essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 ottobre 2013 n. 124».

50.0.18

AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza nei centri abitati)

1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relative all'accresciuto fenomeno dei furti all'interno delle abitazioni private e di quelli connessi alla criminalità nei centri abitati, al fine di consentire il potenzia-

mento dei sistemi di controllo, sicurezza e vigilanza nei territori, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e successive modificazioni, è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le attività di controllo e di pattugliamento svolte dalle Forze di polizia e dall'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il piano di impiego per le finalità di cui al comma 1, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le finalità di cui al presente articolo e le relative risorse, sono assicurate a decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui alla tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche voce Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 146 del 1980 art. 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 cap. 1680) per un importo anno pari a 10 milioni di euro».

50.0.19

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

Agli articoli 166, 170, 170-bis, 172e 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) sostituire la parola: "reclusione" con la parola: "arresto" e la parola: "multati" con la parola: "ammenda"».

50.0.20

PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi)*

1. All'articolo 43, secondo comma, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "può essere ricusata" sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1 qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

50.0.21

DI MAGGIO, MILO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Esenzione dal contributo ex articolo 21 comma 3 della legge n. 92 del 2012)*

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: "Per il periodo 2013-2015";
- b) sostituire le parole: "nei seguenti casi: a)" con le parole: "nei casi di";
- c) sopprimere la lettera "; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere"».

50.0.2100 (testo 2)

LE RELATRICI

Accolto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

1. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del veicolo stesso" sono inserite le seguenti: "per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, della documentazione comprovante la radiazione dal PRA"».

50.0.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Modifica alla disciplina IVA delle cooperative sociali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

''L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque ed al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.'';

- b) *alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;*
c) *alla tabella A, dopo la parte II, è inserita la seguente:*

''Parte II-bis.

**BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 5 PER
CENTO**

1) *le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.*

2) *All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo ed il secondo periodo sono abrogati.*

3) *Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.''*».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «334 milioni di euro annui».

Art. 51.**51.Tab.A.1**

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: - 20.000.000

CS: - 20.000.000

2017:

CP: - 40.000.000

CS: - 40.000.000

2018:

CP: - 40.000.000

CS: - 40.000.000

al comma 2, Tabella C allegata, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze - Sostegno alla Famiglia - Decreto legge n. 223 del 2006 - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia-, apportare le seguenti modificazioni:

2016:

CP: + 20.000.000

CS: + 20.000.000

2017:

CP: + 40.000.000

CS: + 40.000.000

2018:

CP: + 40.000.000

CS: + 40.000.000

51.Tab.A.2

BLUNDO, CATALFO

Respinto

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 20.000.000;

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000;

2017:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000;

2018:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

51.Tab.A.3DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA**Respinto**

Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: - 15.000.000

CS: - 15.000.000

2017:

CP: - 15.000.000

CP: - 15.000.000

2018:

CP: - 15.000.000

CS: - 15.000.000

Conseguentemente, al comma 2, Tabella C allegata, alla Missione «Ricerca e innovazione», Programma «Ricerca in materia ambientale», voce «Ministero dell'Ambiente», decreto legge 112/2008 art. 28 comma 1, ISPRA, apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 15.000.000

CS: + 15.000.000

2017:

CP: + 15.000.000

CS: + 15.000.000

2018:

CP: + 15.000.000

CS: + 15.000.000

51.Tab.A.4

CANDIANI

Respinto

Alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2016: - 15.000.000.

b) voce Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, *apportare la seguente variazione:*

2016: - 8.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole alimentari e forestali, legge distabilità n. 190 del 2014, art. 1 comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento

2016:

CP: + 23.000.000;

CS: + 23.000.000.

51.Tab.A.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Al comma 4, alla tabella D, la voce Istruzione scolastica, Sostegno all'istruzione, Economia e finanze, legge n. 62 del 2000, Art. 1, comma 12 Fondo Istruzione e la voce Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Diritto allo studio nell'istruzione post-universitaria Diritto allo studio nell'istruzione, Università e Ricerca, Decreto legge n. 70 del 2011, art. 9 comma 15 punto 2, spesa a favore del merito, sono soppresse.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:*

2016: - 12 milioni di euro;

2017: - 13 milioni di euro;

2018: - 13 milioni di euro;

2) *alla Voce Ministero dello Sviluppo Economico:*

2016: - 5 milioni di euro;

2017: - 5 milioni di euro;

2018: - 5 milioni di euro.

51.Tab.A.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

2017:

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

2018:

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, Tabella C allegata - Fondo infanzia e adolescenza (L 296/06 art. 1 c 1258) (4.5 cap. 3527), apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2017:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2018:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

51.Tab.A.7

BERTOROTTA, CATALFO, BLUNDO

Respinto

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione; monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del lavoro e delle politiche sociali voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

2017:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

2018:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 10.000.000;
2016: - 10.000.000;
2017: - 10.000.000.

51.Tab.A.8

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, STEFANO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2017:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2018:

CP: - 5.000.000
CS: - 5.000.000

Conseguentemente al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'ambiente, Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «tutela e conservazione della fauna e della flora», voce «Ministero dell'Ambiente», legge n. 549 del 1995 — Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2017:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2018:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

51.Tab.A.9

LO MORO, FINOCCHIARO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA,
PAGLIARI, RUSSO, PADUA

Respinto

Alla Tabella C, missione Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 3, Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 - cap. 2108), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 4.200.000;

CS: + 4.200.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 4.200.000.

51.Tab.A.10

BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge 549 del 1995, Art. 1, comma 43: Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti modifiche:

2016: + 4.000.000;

2017: + 4.000.000;

2018: + 4.000.000.

Conseguentemente al comma 1, Tabella A allegata voce «Ministero dell'economia e finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000;

2018: - 4.000.000.

51.Tab.A.11

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, alla Tabella C, voce Rapporti finanziari con Enti territoriali Ministero dell'Economia e Finanze apportare le seguenti modifiche:

Legge n. 353 del 2000, legge quadro in materia di incendi boschivi:

2016: + 3.000.000;

2017: + 3.000.000;

2018: + 3.000.000.

Conseguentemente al comma 1, tabella A, Ministero dell'Economia e Finanze apportare le seguenti modifiche:

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000.

51.Tab.A.12

MATTESINI, BATTISTA, BERTOROTTA, GENTILE, LANGELLA, RAZZI, RIZZOTTI, ALBANO, Elena FERRARA, MIRABELLI

Ritirato

Alla tabella C missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2017:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 2.000.000;
2017: - 2.000.000;
2018: - 2.000.000.

51.Tab.A.13

BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, legge 549 del 1995, Art. 1, comma 43: Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti modifiche:

2016: + 1.000.000;
2017: + 1.000.000;
2018: + 1.000.000.

Conseguentemente al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: - 1.000.000;
2017: - 1.000.000;
2018: - 1.000.000.

51.Tab.A.14

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche

2016:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;
2017:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;
2018:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

Conseguentemente al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'ambiente, Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «tutela e conservazione della fauna e della flora», voce «Ministero dell'Ambiente», legge 549/1995 – Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2017:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

51.Tab.A.15

MARINELLO, GUALDANI

Ritirato

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 938.000;

CS: + 938.000;

2017:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000;

2018:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 938.000;

2017: – 944.000;

2018: - 944.000.

51.Tab.A.16

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: - 938.000;

2017: - 944.000;

2018: - 944.000.

Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 - cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 938.000;

CS: + 938.000;

2017:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000;

2018:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000.

51.Tab.A.2000

LE RELATRICI

Accolto

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 - cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP:+500.000;

CS:+500.000;

2017:

CP:+500.000;

CS:+500.000;

2018:

CP:+500.000;

CS:+500.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:-500.000;

2017:-500.000;

2018:-500.000.

51.Tab.A.17

FUCKSIA

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 500.000;

2017: - 500.000;

2018: - 500.000.

Conseguentemente, Alla tabella C, Missione Tutela della salute, programma sanità pubblica veterinaria, voce Ministero della salute, Legge n. 434 del1998, Art. 1, comma 2: finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo. (1.2 - Cap.5340), apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 500.000;

2017:

CP: +500.000;

2018:

CP: +500.000.

51.Tab.A.18

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Alla tabella D, la voce Tutela del patrimonio culturale, Beni e attività culturali e turismo, decreto-legge n. 34 del 2011, art. 1, comma 1, punto B: intervento finanziario dello Stato in favore della cultura manutenzione e conservazione dei beni culturali è soppressa.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 117.521 euro.

51.Tab.A.19

DI BIAGIO, GUALDANI

Ritirato

Alla Tabella C «L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», inserire la seguente: «Legge n. 732 del 2001: Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (cap. 4544).

2016: + 4.485.000 euro;

2017: + 4.485.000 euro;

2018: + 4.485.000 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: + 4.485.000 euro;

2017: + 4.485.000 euro;

2018: + 4.485.000 euro.

51.Tab.A.20

DI BIAGIO, GUALDANI, GIOVANARDI, COMPAGNA, FORMIGONI, ALBERTINI, GASPARRI

Ritirato

Alla Tabella C «L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», inserire la seguente: «Legge n. 72 del 16 marzo 2001: Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle co-

munità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (cap. 4547).

2016: + 3.083.550 euro;
2017: + 3.083.550 euro;
2018: + 3.083.550 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.083.550 euro
2017: - 3.083.550 euro
2018: - 3.083.550 euro».

51.Tab.A.21

RUSSO, MARAN, SANGALLI

Respinto

Alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 434.616;
2017: - 434.616;
2018: - 434.616.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Integrazione europea, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Legge n. 960, del 1982: rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osima tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 - capp. 4543, 4545), apportare le seguenti variazioni:

2016:
CP: + 434.616;
CS: + 434.616;
2017:
CP: + 434.616;
CS: + 434.616;
2018:
CP: + 434.616;
CS: + 434.616.

51.Tab.A.22

RUSSO, MARAN

Respinto

Alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Integrazione europea, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Legge n. 960 del 1982: rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2017:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2018:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2017:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2018:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

51.Tab.A.23

DI BIAGIO, GUALDANI, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Accolto

Alla Tabella C, missione «L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», voce Legge n. 794 del 1996 «Ratifica ed esecuzione –della convenzione internazionale per la costituzione dell'I-

stituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 196», *apportare le seguenti variazioni:*

2016: + 230.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 230.000.

51.Tab.A.24

DE PIN, CASALETTO, Giovanni MAURO

Respinto

Alla Tabella A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente) sopprimere l'accantonamento di euro 9 milioni per l'anno 2016, euro 9 milioni per l'anno 2017, euro 9 milioni per l'anno 2018 afferenti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e riguardante l'accantonamento dei Fondi per le scuole private.

51.Tab.A.25

SAGGESE, BATTISTA, LIUZZI

Ritirato

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000;

2017:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000,000;

2018:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Istruzione, università e ricerca. Legge n. 46 del 1991. Art. 1: contributo Prora (3.4 - cap. 1678), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000;

2017:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000;

2018:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000.

51.Tab.B.1

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, alla Tabella C, voce Politiche economico-finanziarie e di bilancio – Decreto-legge n. 185 del 2008. Art. 3, comma 9, compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas apportare le seguenti modifiche:

2016: + 7.000.000;

2017: + 7.000.000;

2018: + 7.000.000.

Conseguentemente al comma 1, tabella B, Ministero dell'Economia e Finanze apportare le seguenti modifiche:

2016: - 7.000.000;

2017: - 7.000.000;

2018: - 7.000.000.

51.Tab.B.2

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, COTTI, MARTON, SANTANGELO

Respinto

Alla Tabella B, voce «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale», apportare le seguenti variazioni:

2016: - 34.708.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», Programma «Incentivazione del sistema produttivo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, D.L. 201/2011, art. 3, comma 4,» apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 34.708.000;

CS: + 34.708.000.

51.Tab.B.3

DE PIN, CASALETTO, Giovanni MAURO

Respinto

Alla Tabella B «Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale» sopprimere l'accantonamento di euro 34.708.000 afferente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e riguardante la copertura finanziaria per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.

51.Tab.B.4

SANTANGELO, MARTON, COTTI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 24.000.000;

2017: - 24.000.000;

2018: - 24.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2016: + 24.000.000;

2017: + 24.000.000;

2018: + 24.000.000.

51.Tab.C.1

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Alla tabella C, missione Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 549 del 1995: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 - cap. 1679) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000;

2017:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000;

2018:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43: contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali - Eurispes, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2017:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

51.Tab.C.2

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Respinto

Alla Tabella C, missione Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, voce Ministero della salute, legge n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43, contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.7 - cap. 3412), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000;

2017:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000;

2018:

CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, voce Ministero della salute, legge n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43, contributo in favore dell'Università la Sapienza, Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile per la ricerca e la cura della sindrome di Pandal (*Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococci*), apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000;

2017:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000;

2018:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

51.Tab.C.3

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Ritirato

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 - cap. 2309), apportare le seguenti modificazioni:

2016:

CP: + 938;
CS: + 938;

2017:

CP: + 944;
CS: + 944;

2018:

CP: + 944;
CS: + 944.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 12, le parole: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui», sono sostituite dalle seguenti: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 54 milioni annui».

51.Tab.C.4

MILLO

Ritirato

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 938;

CS: + 938;

2017:

CP: + 944;

CS: + 944;

2018:

CP: + 944;

CS: + 944.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 12, le parole: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 54 milioni annui».

51.Tab.C.5

COMAROLI

Respinto

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione-sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 938;

CS: + 938;

2017:

CP: + 944;

CS: + 944;

2018:

CP: + 944;

CS: + 944.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299.062.000 euro per l'anno 2016 e di 299.056.000 euro a decorrere dal 2017».

51.Tab.C.6

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del 1999, art. 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

2016: + 250.000;

2017: + 250.000;

2018: + 250.000.

Conseguentemente

alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, Art. 12, comma 1, Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

2016: - 250.000;

2017: - 250.000;

2018: - 250.000.

51.Tab.C.7

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Al comma 2, alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, apportare le seguenti variazioni:

2016: + 250.000;
2017: + 250.000;
2018: + 250.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1, Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 250.000;
2017: – 250.000;
2018: – 250.000.

51.Tab.C.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, alla Tabella C, Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

2016: + 250.000;
2017: + 250.000;
2018: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1 Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

2016: – 250.000;
2017: – 250.000;

2018: - 250.000.

51.Tab.C.9

SPOSETTI, LAI, LO MORO

Ritirato

Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

2016: + 250.000;

2017: + 250.000;

2018: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1, Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

2016: - 250.000;

2017: - 250.000;

2018: - 250.000.

51.Tab.C.10

VERDUCCI, Gianluca ROSSI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI

Ritirato

Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

2016: + 250.000;

2017: + 250.000;

2018: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1 Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

2016: – 250.000;
2017: – 250.000;
2018: – 250.000.

51.Tab.D.3000

LE RELATRICI

Accolto

Alla Tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, alla voce istruzione, università e ricerca, alla seguente voce: Legge n. 46 del 1991. Articolo 1: contributo Prora (3.4 – cap. 1678), sostituire il seguenti importi:

– 6.000.000

con i seguenti:

– 4.000.000

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «298 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.»

51.Tab.E.1

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 3 alla Tabella E, voce Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, decreto-legge n. 148 del 1993, articolo 3, Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale apportare le seguenti modifiche:

Riduzione:

2016:

CP: – 70.000.000;

CS: – 70.000.000.

Conseguentemente, alla voce Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95 punto 3, contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM, apportare le seguenti modifiche:

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 70.000.000;

CS: + 70.000.000.

51.Tab.E.2

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Alla Tabella E, voce Economia e Finanze - Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziari 2008): articolo 2, comma 306: Contributi in conto interessi del fondo di cui alla legge 295 del 1973 - (SIMEST SpA cap. 7298)

2016:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2017:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2018:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

Limite impegno: 3.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Economia e Finanze, voce: Legge n. 183 del 1987: articolo 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (Economia e Finanze 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. cap. 7493)

2016:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000;

2017:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000;

2018:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000;

51.Tab.E.3

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Interno», decreto-legge n. 119 del 2014, articolo 8 comma 1, punto A, «Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manutenzione straordinaria e adattamento strutture (set. 27) Interventi diversi (3.1- Cap - 7456)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

2019 e seguenti:

CP: - ;

CP: - .

Rifinanziamento:

2016:

CP: 93.920.000;

CS: 93.920.000;

2017:

CP: 113.920.000;

CS: 113.920.000;

2018:

CP: 143.920.000;

CS: 143.920.000;

2019 e successivi:

CP: 481.760.000;

CS: 481.760.000.

Legge di stabilità:

2016: 137.920.000;

2017: 157.920.000;
2018: 187.920.000;
2019 e seguenti: 613.760.000.

Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo Economico, Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il perseguimento del Programma di Sviluppo per l'acquisizione delle Unità Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle Imprese Industriali 1.1 – Cap 748S)», apportare le seguenti modificazioni:

Rifinanziamento:

2016:

CP: – ;

CS: – ;

2017:

CP: – ;

CS: – ;

2018:

CP: – ;

CS: - ;

2019 e successivi:

CP: – ;

CS: – ;

Legge di stabilità:

2016: 526.000.000;

2017: 470.000.000;

2018: 98.000.000;

2019 e seguenti: 331.000.000.

51.Tab.E.4

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Interno», decreto-legge n. 119 del 2014, articolo 8 comma 1, punto A, «Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manuten-

zione straordinaria e adattamento strutture (set: 27) Interventi diversi (3.1-Cap - 7456)», *apportare le seguenti modificazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

2019 e seguenti:

CP: - ;

CP: - .

Rifinanziamento:

2016:

CP: 93.920.000;

CS: 93.920.000;

2017:

CP: 113.920.000;

CS: 113.920.000;

2018:

CP: 143.920.000;

CS: 143.920.000;

2019 e successivi:

CP: 143.920.000;

CS: 143.920.000.

Legge di stabilità:

2016: 137.920.000;

2017: 157.920.000;

2018: 187.920.000;

2019 e seguenti: 613.760.000.

Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione; di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo Economico, Legge fi-

nanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il perseguimento del Programma di Sviluppo per l'acquisizione delle Unità Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle Imprese Industriali (1.1 - Cap 748-5)», *apportare le seguenti modificazioni:*

Rifinanziamento:

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

2019 e successivi:

CP: - ;

CS: - ;

Legge di stabilità:

2016: 526.000.000;

2017: 470.000.000;

2018: 98.000.000;

2019 e seguenti: 331.000.000.

51.Tab.E.5

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge di stabilità 147 del 2013, articolo 1 comma 109 Contributo ammodernamento Corpo Guardia di Finanza; (set 27) Interventi diversi, (Cap 7837)» apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

2019 e seguenti:

CP: - ;

CS: - ;

Legge di stabilità:

2016: 20.000.000;

2017: 20.000.000;

2018: 20.000.000;

2019 e seguenti: 40.000.000.

Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (Set 2) Interventi a favore delle imprese industriali, (1.1, Cap 7421/P)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: 270.000.000;

CS: 270.000.000;

2017:

CP: 265.000.000;

CS: 265.000.000;

2018:

CP: 265.000.000;

CS: 265.000.000;

2019 e seguenti:

CP: 770.000.000;

CS: 770.000.000.

Legge di stabilità:

2016: 1.027.000.000;

2017: 982.000.000;

2018: 765.000.000;

2019 e seguenti: 2.342.000.000.

51.Tab.E.6

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Alla missione «Soccorso civile», voce «Ministero dell'economia e delle Finanze», programma «Protezione civile», decreto-legge 39 del 2009, articolo 11, comma 1, «Fondo rischio Sismico (Set. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2, Cap 7459)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000;

2017:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000;

2018:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000;

2019 e seguenti:

CP: 800.000.000;

CS: 800.000.000;

Legge di stabilità:

2016: 324.000.000;

2017: 280.000.000;

2018: 280.000.000;

2019 e seguenti: 800.000.000

Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (Set 2) Interventi a favore delle imprese industriali, (1.1, Cap 7421/P)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: -;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

2019 e seguenti:

CP: - ;

CS: - .

Legge di stabilità:

2016: 757.000.000;

2017: 717.000.000;

2018: 500.000.000;

2019 e seguenti: 1.572.000.000

51.Tab.E.7

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Alla missione «Soccorso civile», programma «Interventi perle pubbliche calamità», voce «Ministero dell'economia e delle Finanze, Decreto legislativo n.102 del 2004, articolo 15, comma 2, punto 2. Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, (Set 2.1) Interventi in agricoltura, (6.1, Cap 7411)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: 25.000.000;

CS: 25.000.000;

2019 e seguenti:

CP: 700.000.000;

CS: 700.000.000.

Legge di stabilità:

2016: 6.000.000;
2017: 6.000.000;
2018: 31.000.000;
2019 e seguenti: 718.000.000

Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge 808 del 1985, articolo 3, comma 1, punto A Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, (set 2.), Interventi a favore delle imprese industriali, (1.1. Cap 742.1/P)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - ;
CS: - ;

2017:

CP: - ;
CS: - ;

2018:

CP: - ;
CS: - ;

2019 e seguenti:

CP: - ;
CS: - .

Legge di stabilità:

2016: 50.000.000;
2017: 50.000.000;
2018: 50.000.000;
2019 e seguenti: 490.000.000.

51.Tab.E.8

D'Alì

Ritirato

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del set-

tore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 - CAP. 7100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce «articolo 2, comma 180: interventi settore aeronautico (set. 2) interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - CAP. 7421/P)», rideterminare gli importi nel modo seguente:

legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: - 23.000.000;

CS: - 23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: - ;

CS: - .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.9

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «Legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del set-

tore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 - CAP. 7100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180.: Interventi settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: - 23.000.000;

CS: - 23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: - ;

CS: - .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.10

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità

n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2-CAP.1100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000.

Rifinanziamento

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000,000.

Rimodulazione

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.11

RUVOLO

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2-CAP.7100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi

settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p), *rideterminare gli importi nel modo seguente:*

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: –23.000.000;

CS: –23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.12

DI MAGGIO

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – CAP. 7100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: -23.000.000;

CS: -23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: - ;

CS: - .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.13

GAETTI, GIROTTI, DONNO, FUCSIA

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, al programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, alla voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 - CAP.71 00)», apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: - .

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: - 23.000.000;

CS: - 23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: - ;

CS: - .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000,

51.Tab.E.14

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 - CAP. 7100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: -23.000.000;

CS: -23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: - ;

CS: - .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.15

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 3 alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000;

2017:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000;

2018:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto b) sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 80.000.000;

CS: - 80.000.000;

2017:

CP: - 35.000.000;

CS: - 35.000.000;

2018:

CP: - 95.000.000;

CS: - 95.000.000;

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto c) sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 24.000.000;

CS: - 40.000.000;

2017:

CP: - 135.000.000;

CS: - 135.000.000;

2018:

CP: - 135.000.000;

CS: - 135.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche

di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del 2005, art. 1. comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 626.000.000;

CS: - 626.000.000;

2017:

CP: - 590.000.000;

CS: - 590.000.000;

2018:

CP: - 248.000.000;

CS: - 248.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto a,: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - C9.p. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000;

2017:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000;

2018:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000;

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto b) programmi europei aereo-

nautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7421/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000;

2017:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000;

2018:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto c) programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1-cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000;

2017:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000;

2018:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 1.037.000.000;
CS: - 1.037.000.000;

2017:

CP: - 997.000.000;
CS: - 997.000.000;

2018:

CP: - 180.000.000;
CS: - 180.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 215 del 2011, articolo 5, comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 25.000.000;
CS: - 25.000.000;

2017:

CP: - 25.000.000;
CS: - 25.000.000;

2018:

CP: - 125.000.000;
CS: - 125.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 38 punto A: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di all'articolo 3 della legge del 24 dicembre 1985, n. 808 - contributo 1, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 40.000.000;

CS: – 40.000.000;

2017:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000;

2018:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella. E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto B: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di all'articolo 3 della legge del 24 dicembre 1985, 11. 808 – contributo 2, interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000;

2017:

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000;

2018:

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000.

51.Tab.E.16

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione del sistema produttivo» voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale: articolo 22-bis, comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane (Set. n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:

2016:

Legislazione vigente:

CP: 55.000.000;

CS: 55.000.000;

Riduzione:

CP: - ;

CS: - ;

Rifinanziamento:

CP: 20.000.000;

CS: 20.000.000;

Legge di stabilità:

CP: 75.000.000;

CS: 75.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Promozione e all'azione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» voce Sviluppo economico, legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006: articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:

2016:

Legislazione vigente:

CP: 526.000.000;

CS: 526.000.000.

Riduzione:

CP: 100.000.000;

CS: 100.000.000.

Rifinanziamento:

CP: - ;

CS: - .

Legge di stabilità:

CP: 426.000.000;

CS: 426.000.000.

51.Tab.E.17

DE PIN, CASALETTO, Giovanni MAURO

Respinto

Alla Tabella E, Missione Competitività e sviluppo imprese, (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazione di spesa recate da leggi pluriennali con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni) sopprimere il rifinanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2016, euro 100 milioni per l'anno 2017, euro 150 milioni per l'anno 2018 e di euro 500 milioni per gli anni 2019 e successivi, di cui alla Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3, riguardante il Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM (1.1 cap 7485).

51.Tab.E.18

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce Infrastrutture e trasporti decreto-legge n. 69 del 2013 Articolo 18 comma 2 punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 cap. 7540), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 90.000.000;

CS: + 90.000.000;

2017:

CP: + 80.000.000;

CS: + 80.000.000;

2018:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce Infrastrutture e trasporti – Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2013) – Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (set. n. 11 Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000;

2017:

CP: - 80.000.000;

CS: - 80.000.000;

2018:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

51.Tab.E.19

Stefano ESPOSITO

Accolto

Alla Tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», programma «sviluppo e sicurezza della mobilità locale», voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 133 del 2014 - articolo 3, comma 2, punto C: Metropolitana di Torino Interventi nel settore dei trasporti (2.7 - cap. 7424) apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2016:

CP: + 41.000.000;

CS: + 41.000.000;

2017:

CP: - 41.000.000;

CS: - 41.000.000;

2018:

CP: - ;

CS: - .

Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», programma «sostegno allo sviluppo del trasporto», voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge finanziaria n. 266 del 2005 - articolo 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle ferrovie dello Stato Spa - Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7122) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 41.000.000;

CS: - 41.000.000;

2017:

CP: + 41.000.000;

CS: + 41.000.000;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

51.Tab.E.20

CERVellini, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 3 Alla Tabella E, voce Interventi nel settore dei trasporti articolo 1, comma 228 punto A - somme assegnate alle reti metropolitane in costruzione (cap 7423/P) apportare le seguenti modifiche:

2016: Rifinanziamento + 250.000.000;

2017: Rifinanziamento + 250.000.000;

2018: Rifinanziamento + 250.000.000.

Al comma 3 Alla Tabella E, voce Interventi nel settore dei trasporti ad 1, comma 22, punto B - somme assegnate alle reti metropolitane in costruzione (cap 7473/P) apportare le seguenti modifiche:

2016: Rifinanziamento+250.000.000;

2017: Rifinanziamento+250.000.000;

2018: Rifinanziamento+250.000.000.

Conseguentemente alla voce Legge di stabilità n 147 del 2013, articolo 1, comma 68, ANAS:

2016: Rifinanziamento+700.000.000;

2017: Rifinanziamento+800.000.000;

2018: Rifinanziamento+800.000.000.

51.Tab.E.21

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Alla Tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce «Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n. 133 del 2014 - articolo 3, comma 3, punto B/bis: Somme ad assegnare

ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico.

Rifinanziamento:

2017:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2018:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», programma «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», voce «Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria: – articolo 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi – secondo lotto (Set. n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7518)», apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2017:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000;

2018:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

51.Tab.E.22

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 3 alla Tabella E, voce Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 111, Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico apportare le seguenti modifiche:

2016: Rifinanziamento + 500.000.000;

2017: Rifinanziamento + 500.000.000;

2018: Rifinanziamento + 500.000.000.

Conseguentemente alla voce Legge di stabilità n. 147 del 2013. Articolo 1 comma 68, ANAS:

2016: Rifinanziamento + 750.000.000;

2017: Rifinanziamento + 850.000.000;

2018: Rifinanziamento + 950.000.000.

51.Tab.E.23

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Alla Tabella E, missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma «Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ambiente e tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014): – articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 cap. 7511)», apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2017:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce «Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 – articolo 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 cap. 7200/P)», apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000;

2017:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

51.Tab.E.24

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma «Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ambiente e tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014): – articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7511)», apportare le seguenti Variazioni:

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce «Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n. 145 del 2013 – articolo 13, comma 1 punto 1: Parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (set. n. 17) – Edilizia: penitenziari a giudiziaria, sanitaria di servizio, scolastica (cap. 7695), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

51.Tab.E.25

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 3, alla Tabella E, voce Casa e assetto urbanistico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 48, punto C, mutui prima casa, apportare le seguenti modifiche:

2016 Rimodulazione:

CP: – ;

CS: – .

2019 e successivi rimodulazione:

CP: – ;

CS: - .

Conseguentemente alla voce Legge finanziaria n 244 del 2007, articolo 2 comma 180, interventi settore aeronautico, apportare le seguenti modifiche:

2016 Rifinanziamento+210.000.000;

2019 e successivi: Rifinanziamento+870.000.000.

51.0.1

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, e comunque secondo le procedure e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. Le disposizioni della presente legge concernenti l'efficientamento della spesa sanitaria sono applicabili, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per le autonomie, speciali che provvedono al finanziamento del servizio sanitario regione o provinciale esclusivamente con fondi propri, compatibilmente con le rispettive peculiarità demografiche e territoriali di riferimento e nell'ambito della propria autonomia organizzativa».
